REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 16
DEL 29 GIUGNO 2011
AL BOLLETTINO UFFICIALE N. 26
DEL 29 GIUGNO 2011

SO 16

Anno XLVIII S.O. n. 16

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPReg. n. 0346/Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).

Sommario Parte Seconda Leggi, regolamenti, atti dello Stato e di organismi sopranazionali

Corte Costituzionale

Parte Seconda Leggi, regolamenti, atti dello Stato e di organismi sopranazionali

11_SO16_2_CORTE COST_TAR ORD 102-139_TITOLO

Corte Costituzionale

Ordinanze dal n. 102 al n. 139 del 26 gennaio 2011, emesse dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia sui ricorsi proposti per l'annullamento del provvedimento emesso dall' Unione dei Comuni di Aiello-San Vito, dd. 14 ottobre 2010, prot. 2634, con il quale l'Amministrazione resitente intima a Marangi Immobiliare srl, di comunicare l'elenco delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura.

(Pubblicazioni disposte dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87).

11_SO16_2_CORTE COST_TAR ORD 102

PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE A NORMA DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953 n. 87

N. 102 Reg. ordinanze 2011

Ordinanza del 10 febbraio 2011 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia sul ricorso proposto da New York Uno s.r.l. c/ Unione dei Comuni Aiello-San Vito

N. 00650/2010 REG.RIC.

- 1 MAR. 2011

ORIGINALE

N. 61/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00650/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 650 del 2010, proposto da:

New York Uno Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Morbidelli, Andrea Zaglio, Davide Ambrosi, con domicilio eletto presso Giovanni Gabrielli Avv. in Trieste, via Milano 17;

contro

Unione dei Comuni Aiello - San Vito, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dall'Unione dei Comune di Aiello - San Vito, dd. 14 ottobre 2010 prot. 2634, con il quale l'Amministrazione resistente intima a Marangi Immobiliare srl, dante causa della ricorrente, di comunicare l'elenco delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura;

N. 00650/2010 REG.RIC.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. – Con il ricorso n. si contesta l'atto emesso dall'Unione dei Comuni Aiello - San Vito con i quali viene imposto alla Società Marangi Immobiliare s.r.l., proprietaria del complesso edilizio ove è insediato il Centro Commerciale "Palmanova Outlet Village" (dante causa della ricorrente, la quale è subentrata - limitatamente - nell'autorizzazione commerciale generale rilasciata a Marangi Immobiliare s.r.l. dal Comune di Aiello, in forza di contratto d'affitto d'azienda e di conseguente DIA, per la gestione di un punto vendita di superficie inferiore a 400 mq.) di presentare la comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura, ai sensi degli artt. 29 e 29 bis della L.r. 29/05, come modificati dall'art. 2, comma 47, della L.r. n. 12/10.

1.1. – Si evidenzia anzitutto che, con diverse sentenze emesse nel corso dell'anno 2009, è stata annullata una precedente analoga richiesta di comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura durante l'anno 2009, formulata alla stregua della previgente formulazione dell'art. 29 della L.r. 29/05. Con tali

N. 00650/2010 REG.RIC.

sentenze, il TAR aveva ritenuto che la deroga al regime dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva - ex art. 29, comma 2, della richiamata legge, per tutti gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa (con esclusione delle domeniche e festività del mese di dicembre, e 25 ulteriori domeniche e giorni festivi da scegliere a discrezione dell'esercente) introdotta dall'art. 30, comma 2, lett. b), della L.r. 29/05, come modificato dall'art. 5 della L.r. 13/08, per gli "esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa isolati, con superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400, allocati in qualunque zona del territorio comunale" - si dovesse applicare anche agli esercizi con superficie inferiore a 400 mq., che risultassero autonomi rispetto agli altri esercizi ed allo stesso Centro Commerciale (di proprietà, e gestito, da altro soggetto, munito di autonoma e differenziata autorizzazione commerciale); interpretando l'espressione "esercizio isolato" come idoneo a qualificare qualsivoglia struttura autonoma, dotata di autorizzazione propria e indipendente da altri esercizi.

Dopo il passaggio in giudicato di tali sentenze, veniva predisposta una modifica della legge regionale citata, con il dichiarato scopo di imporre comunque la chiusura domenicale dell'outlet di cui si controverte; e ciò avveniva con la introduzione dell'art. 29 bis e la modifica dell'art. 30, comma 2, della L.r. 29/05.

In particolare, con l'art. 29 bis, veniva espressamente prevista

N. 00650/2010 REG.RIC.

l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29 (giornate di chiusura degli esercizi) anche ad "ogni singolo esercizio di vendita al dettaglio, di vicinato, di media o di grande struttura insediato in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale a prescindere dalla modalità organizzativa ovvero dalla strutturazione aziendale del centro o del complesso medesimi, incluso l'outlet." Inoltre, all'art. 30, il termine "isolati" - contenuto nella precedente versione dell'art. 30, comma 2, lett. b) - veniva sostituito con il termine "singoli", con l'ulteriore precisazione che dovevano intendersi per tali quelli non insediati in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale ai sensi dell'articolo 29 bis, e, quindi, anche in un outlet.

In sostanza, si è venuta a creare una normativa che consente l'apertura "libera" degli esercizi commerciali al dettaglio nelle zone A degli strumenti urbanistici generali e nei contri storici, negli esercizi con superficie di vendita non superiore a mq 400 (purchè non insediati in Centri Commerciali) e nelle località turistiche.

2. Il ricorso denuncia quindi l'illegittimità costituzionale dei citati artt. 29 bis e 30, comma 2, lett. b, della L.r 29/05, introduttivi delle sopradescritte esclusioni dalla possibilità di apertura "libera", in rapporto a molteplici profili.

2.1. - Il Collegio ritiene le eccezioni di costituzionalità rilevanti e non manifestamente infondate.

N. 00650/2010 REG.RIC.

2.1.1.- Quanto al primo aspetto, si osserva che sussiste la rilevanza delle questioni di costituzionalità delle norme de quibus nella presente controversia, posto che solo la loro dichiarata illegittimità costituzionale potrebbe portare ad un accoglimento dei ricorsi che sono, in caso contrario, destinati ad essere rigettati.

2.1.2. - Quanto al secondo, rileva il Collegio che si presenta non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale di un trattamento differenziato tra operatori commerciali di pari dimensioni, col solo riferimento alla loro ubicazione - all'interno o meno di un Centro Commerciale - per l'immotivata ed irrazionale disparità di trattamento fra fattispecie analoghe che ne consegue (artt. 2, 3 e 41 Cost).

Secondo la prospettazione della ricorrente, che il Collegio condivide, la norma avrebbe inoltre di fatto determinato una misura restrittiva, in contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione e con l'art. 28 del Trattato UE, basata su distinzioni fra i vari esercizi commerciali al dettaglio che non trovano nessun fondamento nel principio concorrenziale e comportano un ostacolo anche alla libera circolazione dei prodotti provenienti da Paesi UE, ove distribuiti in esercizi di limitate dimensioni, ma ubicati in Centri Commerciali.

Sotto un ulteriore profilo, si rileva che - non essendo concesso agli esercizi che, come quello gestito da parte ricorrente, effettuano

N. 00650/2010 REG.RIC.

vendite secondo la formula "outlet" di poter optare per lo svolgimento dell'attività al di fuori di Centri Commerciali, ai sensi dell'art. 19 L.r. cit. - viene agli stessi normativamente precluso di potersi giovare delle deroghe al divieto di apertura domenicale e festiva previste dall'art. 30 della legge medesima. In questo modo, la Regione avrebbe legiferato - apparentemente disciplinando le aperture degli esercizi commerciali - nella materia della concorrenza, che è riservata allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione. Ne deriva, sotto tale aspetto, la non manifesta infondatezza anche dell'eccezione di incostituzionalità del citato art. 19.

Si può ancora evidenziare la non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità delle norme contenute nell'art. 29 bis, secondo comma, della L.r. de qua, per l'irrazionale e disparitario limite alla libertà di esercizio dell'attività commerciale derivante da tale previsione normativa, laddove impone a tutti gli esercizi commerciali autonomi, sol perchè ubicati all'interno di un Centro Commerciale, di individuare le giornate di apertura domenicale e festiva in maniera uniforme e unitaria, in contrasto con tutto l'impianto normativo del D.Lg. n. 114/98, rispetto all'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione..

Infine, si ravvisa la non manifesta infondatezza del profilo di incostituzionalità derivante dalla violazione dei principi in tema di

N. 00650/2010 REG.RIC.

rapporto fra funzione giurisdizionale e potere legislativo, perché il legislatore regionale pare aver introdotto le norme de quibus unicamente per valutazioni ad hoc e ad personam - cioè per disciplinare in termini negativi le aperture degli esercizi ubicati nel solo outlet di Aiello - utilizzando la funzione legislativa all'unico (dichiarato) scopo di perseguire i programmi elettorali delle forze politiche di maggioranza e superare quello che è stato definito il "vulnus" creato negli stessi ad opera delle sentenze di questo TAR del 2009. La nuova disciplina legislativa regionale ha infatti ad esclusivo oggetto il Centro Commerciale di Aiello - Palmanova, e si propone di superare ed eludere il giudicato che riguarda questa specifica struttura; con ciò evidenziando la sua natura di "legge provvedimento", non tesa a "prevedere", stabilendo regole generali ed astratte da applicare a futuri e successivi episodi di vita, ma destinata a "provvedere", disciplinando in maniera diretta e concreta le giornate di chiusura degli esercizi commerciali posti nel Centro Commerciale di cui trattasi.

3. - Il Collegio - che con separate ordinanze parimenti assunte nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011, ha temporaneamente sospeso l'efficacia dell'atto impugnato sino alla prima camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti relativi al presente giudizio da parte della Corte Costituzionale - ritiene in definitiva non manifestamente infondata l' eccezione di legittimità

N. 00650/2010 REG.RIC.

costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2 lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2,. lett. e), della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Pertanto, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, il T.A.R del Friuli - Venezia Giulia, dispone la sospensione del presente giudizio e la remissione della questione all'esame della Corte Costituzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva questione di legittimità costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2, lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2, lett. e) della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Sospende il giudizio in corso e dispone che, a cura della Segreteria, gli atti dello stesso siano trasmessi alla Corte Costituzionale per la

N. 00650/2010 REG.RIC.

risoluzione della prospettata questione e che la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonchè al Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore

Rita De Piero, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il ______ 2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

L'Assistente
Grazia Trinco

Copia conforme all'originale per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione FRIULI VENEZIA GIULIA

Roma, 1 GIU 2011

IL CANCELLIERE

11_SO16_2_CORTE COST_TAR ORD 103

PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE A NORMA DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953 n. 87

N. 103 Reg. ordinanze 2011

Ordinanza del 10 febbraio 2011 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia sul ricorso proposto da Picada 2 s.r.l. c/ Unione dei Comuni Aiello-San Vito

N. 00647/2010 REG.RIC.

1 MAR. 2011

ORCH.	ASSENTI
2665 \ 69	
	5,22
	4,70
	12,92
TRIESTE	

ORIGINALE

N. 59 /2011 REG.PROV.COLL.

N. 00647/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 647 del 2010, proposto da:

Picada 2 Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Morbidelli, Andrea Zaglio, Davide Ambrosi, con domicilio eletto presso Giovanni Gabrielli Avv. in Trieste, via Milano 17;

contro

Unione dei Comuni Aiello - San Vito, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dall'Unione dei Comuni di Aiello - S.Vito del 14 ottobre 2010 prot. n. 2634, con il quale l'Amministrazione resistente intima a Marangi immobiliare srl, dante causa della ricorrente, di comunicare l'elenco delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura;

N. 00647/2010 REG.RIC.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. – Con il ricorso n. si contesta l'atto emesso dall'Unione dei Comuni Aiello - San Vito con i quali viene imposto alla Società Marangi Immobiliare s.r.l., proprietaria del complesso edilizio ove è insediato il Centro Commerciale "Palmanova Outlet Village" (dante causa della ricorrente, la quale è subentrata - limitatamente - nell'autorizzazione commerciale generale rilasciata a Marangi Immobiliare s.r.l. dal Comune di Aiello, in forza di contratto d'affitto d'azienda e di conseguente DIA, per la gestione di un punto vendita di superficie inferiore a 400 mq.) di presentare la comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura, ai sensi degli artt. 29 e 29 bis della L.r. 29/05, come modificati dall'art. 2, comma 47, della L.r. n. 12/10.

1.1. – Si evidenzia anzitutto che, con diverse sentenze emesse nel corso dell'anno 2009, è stata annullata una precedente analoga richiesta di comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura durante l'anno 2009, formulata alla stregua della previgente formulazione dell'art. 29 della L.r. 29/05. Con tali

N. 00647/2010 REG.RIC.

sentenze, il TAR aveva ritenuto che la deroga al regime dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva - ex art. 29, comma 2, della richiamata legge, per tutti gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa (con esclusione delle domeniche e festività del mese di dicembre, e 25 ulteriori domeniche e giorni festivi da scegliere a discrezione dell'esercente) introdotta dall'art. 30, comma 2, lett. b), della L.r. 29/05, come modificato dall'art. 5 della L.r. 13/08, per gli "esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa isolati, con superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400, allocati in qualunque zona del territorio comunale" - si dovesse applicare anche agli esercizi con superficie inferiore a 400 mq., che risultassero autonomi rispetto agli altri esercizi ed allo stesso Centro Commerciale (di proprietà, e gestito, da altro soggetto, munito di autonoma e differenziata autorizzazione commerciale); interpretando l'espressione "esercizio isolato" come idoneo a qualificare qualsivoglia struttura autonoma, dotata di autorizzazione propria e indipendente da altri esercizi.

Dopo il passaggio in giudicato di tali sentenze, veniva predisposta una modifica della legge regionale citata, con il dichiarato scopo di imporre comunque la chiusura domenicale dell'outlet di cui si controverte; e ciò avveniva con la introduzione dell'art. 29 bis e la modifica dell'art. 30, comma 2, della L.r. 29/05.

In particolare, con l'art. 29 bis, veniva espressamente prevista

N. 00647/2010 REG.RIC.

l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29 (giornate di chiusura degli esercizi) anche ad "ogni singolo esercizio di vendita al dettaglio, di vicinato, di media o di grande struttura insediato in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale a prescindere dalla modalità organizzativa ovvero dalla strutturazione aziendale del centro o del complesso medesimi, incluso l'outlet." Inoltre, all'art. 30, il termine "isolati" - contenuto nella precedente versione dell'art. 30, comma 2, lett. b) - veniva sostituito con il termine "singoli", con l'ulteriore precisazione che dovevano intendersi per tali quelli non insediati in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale ai sensi dell'articolo 29 bis, e, quindi, anche in un outlet.

In sostanza, si è venuta a creare una normativa che consente l'apertura "libera" degli esercizi commerciali al dettaglio nelle zone A degli strumenti urbanistici generali e nei contri storici, negli esercizi con superficie di vendita non superiore a mq 400 (purchè non insediati in Centri Commerciali) e nelle località turistiche.

2. Il ricorso denuncia quindi l'illegittimità costituzionale dei citati artt. 29 bis e 30, comma 2, lett. b, della L.r 29/05, introduttivi delle sopradescritte esclusioni dalla possibilità di apertura "libera", in rapporto a molteplici profili.

2.1. - Il Collegio ritiene le eccezioni di costituzionalità rilevanti e non manifestamente infondate.

N. 00647/2010 REG.RIC.

2.1.1.- Quanto al primo aspetto, si osserva che sussiste la rilevanza delle questioni di costituzionalità delle norme de quibus nella presente controversia, posto che solo la loro dichiarata illegittimità costituzionale potrebbe portare ad un accoglimento dei ricorsi che sono, in caso contrario, destinati ad essere rigettati.

2.1.2. - Quanto al secondo, rileva il Collegio che si presenta non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale di un trattamento differenziato tra operatori commerciali di pari dimensioni, col solo riferimento alla loro ubicazione - all'interno o meno di un Centro Commerciale - per l'immotivata ed irrazionale disparità di trattamento fra fattispecie analoghe che ne consegue (artt. 2, 3 e 41 Cost).

Secondo la prospettazione della ricorrente, che il Collegio condivide, la norma avrebbe inoltre di fatto determinato una misura restrittiva, in contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione e con l'art. 28 del Trattato UE, basata su distinzioni fra i vari esercizi commerciali al dettaglio che non trovano nessun fondamento nel principio concorrenziale e comportano un ostacolo anche alla libera circolazione dei prodotti provenienti da Paesi UE, ove distribuiti in esercizi di limitate dimensioni, ma ubicati in Centri Commerciali.

Sotto un ulteriore profilo, si rileva che - non essendo concesso agli esercizi che, come quello gestito da parte ricorrente, effettuano

N. 00647/2010 REG.RIC.

vendite secondo la formula "outlet" di poter optare per lo svolgimento dell'attività al di fuori di Centri Commerciali, ai sensi dell'art. 19 L.r. cit. - viene agli stessi normativamente precluso di potersi giovare delle deroghe al divieto di apertura domenicale e festiva previste dall'art. 30 della legge medesima. In questo modo, la Regione avrebbe legiferato - apparentemente disciplinando le aperture degli esercizi commerciali - nella materia della concorrenza, che è riservata allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione. Ne deriva, sotto tale aspetto, la non manifesta infondatezza anche dell'eccezione di incostituzionalità del citato art. 19.

Si può ancora evidenziare la non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità delle norme contenute nell'art. 29 bis, secondo comma, della L.r. de qua, per l'irrazionale e disparitario limite alla libertà di esercizio dell'attività commerciale derivante da tale previsione normativa, laddove impone a tutti gli esercizi commerciali autonomi, sol perchè ubicati all'interno di un Centro Commerciale, di individuare le giornate di apertura domenicale e festiva in maniera uniforme e unitaria, in contrasto con tutto l'impianto normativo del D.Lg. n. 114/98, rispetto all'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione..

Infine, si ravvisa la non manifesta infondatezza del profilo di incostituzionalità derivante dalla violazione dei principi in tema di

N. 00647/2010 REG.RIC.

rapporto fra funzione giurisdizionale e potere legislativo, perché il legislatore regionale pare aver introdotto le norme de quibus unicamente per valutazioni ad hoc e ad personam - cioè per disciplinare in termini negativi le aperture degli esercizi ubicati nel solo outlet di Aiello - utilizzando la funzione legislativa all'unico (dichiarato) scopo di perseguire i programmi elettorali delle forze politiche di maggioranza e superare quello che è stato definito il "vulnus" creato negli stessi ad opera delle sentenze di questo TAR del 2009. La nuova disciplina legislativa regionale ha infatti ad esclusivo oggetto il Centro Commerciale di Aiello - Palmanova, e si propone di superare ed eludere il giudicato che riguarda questa specifica struttura; con ciò evidenziando la sua natura di "legge provvedimento", non tesa a "prevedere", stabilendo regole generali ed astratte da applicare a futuri e successivi episodi di vita, ma destinata a "provvedere", disciplinando in maniera diretta e concreta le giornate di chiusura degli esercizi commerciali posti nel Centro Commerciale di cui trattasi.

3. - Il Collegio - che con separate ordinanze parimenti assunte nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011, ha temporaneamente sospeso l'efficacia dell'atto impugnato sino alla prima camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti relativi al presente giudizio da parte della Corte Costituzionale - ritiene in definitiva non manifestamente infondata l' eccezione di legittimità

N. 00647/2010 REG.RIC.

costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2 lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2,. lett. e), della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Pertanto, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, il T.A.R del Friuli - Venezia Giulia, dispone la sospensione del presente giudizio e la remissione della questione all'esame della Corte Costituzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva questione di legittimità costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2, lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2, lett. e) della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Sospende il giudizio in corso e dispone che, a cura della Segreteria, gli atti dello stesso siano trasmessi alla Corte Costituzionale per la

N. 00647/2010 REG.RIC.

risoluzione della prospettata questione e che la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonchè al Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore

Rita De Piero, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

L'Assistente
Grazia Trinco

Copia conforme all'originale per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia
Roma, 1 GIU 2011

IL CANCELLIERE

11_SO16_2_CORTE COST_TAR ORD 104

PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE A NORMA DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953 n. 87

N. 104 Reg. ordinanze 2011

Ordinanza del 10 febbraio 2011 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia sul ricorso proposto da Compar s.p.a. c/ Unione dei Comuni Aiello-San Vito

---

N. 00648/2010 REG.RIC.

1 MAR. 2011

ESENTI
2676\74
5,22
7,70
12,92

ORIGINALE

N. 59/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00648/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 648 del 2010, proposto da:

Compar Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Morbidelli, Andrea Zaglio e Davide Ambrosi, con domicilio eletto presso l'avv. Giovanni Gabrielli, in Trieste, via Milano 17;

contro

Unione dei Comuni Aiello - San Vito;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dall'Unione dei Comuni di Aiello - S.Vito del 14 ottobre 2010 prot. n. 2634, con il quale l'Amministrazione resistente intima a Marangi immobiliare srl, dante causa della ricorrente, di comunicare l'elenco delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura; provvedimento che si produce

N. 00648/2010 REG.RIC.

in copia e che è stato ricevuto da Marangi Immobiliare srl in data 21 ottobre 2010, e da questa comunicato agli esercenti del Palmanova Outlet Village, tra cui l'odierna ricorrente, il successivo 6 novembre 2010;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 il dott. Rita De Piero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. – Con il ricorso n. 648/10 si contesta l'atto emesso dall'Unione dei Comuni Aiello - San Vito con cui viene imposto alla Società Marangi Immobiliare s.r.l., proprietaria del complesso edilizio ove è insediato il Centro Commerciale "Palmanova Outlet Village" (dante causa della ricorrente, la quale è subentrata - limitatamente - nell'autorizzazione commerciale generale rilasciata a Marangi Immobiliare s.r.l. dal Comune di Aiello, in forza di contratto d'affitto d'azienda e di conseguente DIA, per la gestione di un punto vendita di superficie inferiore a 400 mq.) di presentare la comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura, ai sensi degli artt. 29 e 29 bis della L.r. 29/05, come modificati dall'art. 2, comma 47, della L.r. n. 12/10.

N. 00648/2010 REG.RIC.

1.1. – Si evidenzia anzitutto che, con diverse sentenze emesse nel corso dell'anno 2009, è stata annullata una precedente analoga richiesta di comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura durante l'anno 2009, disposta alla stregua della previgente formulazione dell'art. 29 della L.r. 29/05. Con tali sentenze, il TAR aveva ritenuto che la deroga al regime dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva - ex art. 29, comma 2, della richiamata legge, per tutti gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa (con esclusione delle domeniche e festività del mese di dicembre, e 25 ulteriori domeniche e giorni festivi da scegliere a discrezione dell'esercente) introdotta dall'art. 30, comma 2, lett. b), della L.r. 29/05, come modificato dall'art. 5 della L.r. 13/08, per gli "esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa isolati, con superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400, allocati in qualunque zona del territorio comunale" - si dovesse applicare anche agli esercizi con superficie inferiore a 400 mq., che risultassero autonomi rispetto agli altri esercizi ed allo stesso Centro Commerciale (di proprietà, e gestito, da altro soggetto, munito di autonoma e differenziata autorizzazione commerciale); interpretando l'espressione "esercizio isolato" come idoneo a qualificare qualsivoglia struttura autonoma, dotata di autorizzazione propria e indipendente da altri esercizi.

Dopo il passaggio in giudicato di tali sentenze, veniva predisposta

N. 00648/2010 REG.RIC.

una modifica della legge regionale citata, con il dichiarato scopo di imporre comunque la chiusura domenicale dell'outlet di cui si controverte; e ciò avveniva con la introduzione dell'art. 29 bis e la modifica dell'art. 30, comma 2, della L.r. 29/05.

In particolare, con l'art. 29 bis, veniva espressamente prevista l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29 (giornate di chiusura degli esercizi) anche ad "ogni singolo esercizio di vendita al dettaglio, di vicinato, di media o di grande struttura insediato in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale a prescindere dalla modalità organizzativa ovvero dalla strutturazione aziendale del centro o del complesso medesimi, incluso l'outlet."

Inoltre, all'art. 30, il termine "isolati" - contenuto nella precedente versione dell'art. 30, comma 2, lett. b) - veniva sostituito con il termine "singoli", con l'ulteriore precisazione che dovevano intendersi per tali quelli non insediati in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale ai sensi dell'articolo 29 bis, e, quindi, anche in un outlet.

In sostanza, si è venuta a creare una normativa che consente l'apertura "libera" degli esercizi commerciali al dettaglio nelle zone A degli strumenti urbanistici generali e nei contri storici, negli esercizi con superficie di vendita non superiore a mq 400 (purchè non insediati in Centri Commerciali) e nelle località turistiche.

2. Il ricorso denuncia quindi l'illegittimità costituzionale dei citati

N. 00648/2010 REG.RIC.

artt. 29 bis e 30, comma 2, lett. b, della L.r 29/05, introduttivi delle sopradescritte esclusioni dalla possibilità di apertura "libera", in rapporto a molteplici profili.

2.1. - Il Collegio ritiene le eccezioni di costituzionalità rilevanti e non manifestamente infondate.

2.1.1.- Quanto al primo aspetto, si osserva che sussiste la rilevanza delle questioni di costituzionalità delle norme de quibus nella presente controversia, posto che solo la loro dichiarata illegittimità costituzionale potrebbe portare ad un accoglimento dei ricorsi che sono, in caso contrario, destinati ad essere rigettati.

2.1.2. - Quanto al secondo, rileva il Collegio che si presenta non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale di un trattamento differenziato tra operatori commerciali di pari dimensioni, col solo riferimento alla loro ubicazione - all'interno o meno di un Centro Commerciale - per l'immotivata ed irrazionale disparità di trattamento fra fattispecie analoghe che ne consegue (artt. 2, 3 e 41 Cost).

Secondo la prospettazione della ricorrente, che il Collegio condivide, la norma avrebbe inoltre di fatto determinato una misura restrittiva, in contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione e con l'art. 28 del Trattato UE, basata su distinzioni fra i vari esercizi commerciali al dettaglio che non trovano nessun fondamento nel principio concorrenziale e comportano un ostacolo

N. 00648/2010 REG.RIC.

anche alla libera circolazione dei prodotti provenienti da Paesi UE, ove distribuiti in esercizi di limitate dimensioni, ma ubicati in Centri Commerciali.

Sotto un ulteriore profilo, si rileva che - non essendo concesso agli esercizi che, come quello gestito da parte ricorrente, effettuano vendite secondo la formula "outlet" di poter optare per lo svolgimento dell'attività al di fuori di Centri Commerciali, ai sensi dell'art. 19 L.r. cit. - viene agli stessi normativamente precluso di potersi giovare delle deroghe al divieto di apertura domenicale e festiva previste dall'art. 30 della legge medesima. In questo modo, la Regione avrebbe legiferato - apparentemente disciplinando le aperture degli esercizi commerciali - nella materia della concorrenza, che è riservata allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione. Ne deriva, sotto tale aspetto, la non manifesta infondatezza anche dell'eccezione di incostituzionalità del citato art. 19.

Si può ancora evidenziare la non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità delle norme contenute nell'art. 29 bis, secondo comma, della L.r. de qua, per l'irrazionale e disparitario limite alla libertà di esercizio dell'attività commerciale derivante da tale previsione normativa, laddove impone a tutti gli esercizi commerciali autonomi, sol perchè ubicati all'interno di un Centro Commerciale, di individuare le giornate di apertura domenicale e

N. 00648/2010 REG.RIC.

festiva in maniera uniforme e unitaria, in contrasto con tutto l'impianto normativo del D.Lg. n. 114/98, rispetto all'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione..

Infine, si ravvisa la non manifesta infondatezza del profilo di incostituzionalità derivante dalla violazione dei principi in tema di rapporto fra funzione giurisdizionale e potere legislativo, perché il legislatore regionale pare aver introdotto le norme de quibus unicamente per valutazioni ad hoc e ad personam - cioè per disciplinare in termini negativi le aperture degli esercizi ubicati nel solo outlet di Aiello - utilizzando la funzione legislativa all'unico (dichiarato) scopo di perseguire i programmi elettorali delle forze politiche di maggioranza e superare quello che è stato definito il "vulnus" creato negli stessi ad opera delle sentenze di questo TAR del 2009. La nuova disciplina legislativa regionale ha infatti ad esclusivo oggetto il Centro Commerciale di Aiello - Palmanova, e si propone di superare ed eludere il giudicato che riguarda questa specifica struttura; con ciò evidenziando la sua natura di "legge provvedimento", non tesa a "prevedere", stabilendo regole generali ed astratte da applicare a futuri e successivi episodi di vita, ma destinata a "provvedere", disciplinando in maniera diretta e concreta le giornate di chiusura degli esercizi commerciali posti nel Centro Commerciale di cui trattasi.

3. - Il Collegio - che con separate ordinanze parimenti assunte nella

N. 00648/2010 REG.RIC.

camera di consiglio del 26 gennaio 2011, ha temporaneamente sospeso l'efficacia dell'atto impugnato sino alla prima camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti relativi al presente giudizio da parte della Corte Costituzionale - ritiene in definitiva rilevante e non manifestamente infondata l' eccezione di legittimità costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2 lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2,. lett. e), della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Pertanto, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, il T.A.R del Friuli - Venezia Giulia, dispone la sospensione del giudizio e la remissione della questione all'esame della Corte Costituzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva questione di legittimità costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2, lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2, lett. e) della Costituzione; dell'art. 28 del

N. 00648/2010 REG.RIC.

Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Sospende il giudizio in corso e dispone che, a cura della Segreteria, gli atti dello stesso siano trasmessi alla Corte Costituzionale per la risoluzione della prospettata questione e che la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonchè al Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed al Presidente del Consiglio Regionale.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere

Rita De Piero, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 1 . . 2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

L'Assistente
Grazia Irinco

Copia conforme all'originale per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia

Roma, 1 GIU 2011

IL CANCELLIERE

11_SO16_2_CORTE COST_TAR ORD 105

PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE A NORMA DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953 n. 87

N. 105 Reg. ordinanze 2011

Ordinanza del 10 febbraio 2011 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia sul ricorso proposto da Fashion Lab. s.r.l.. c/ Unione dei Comuni Aiello-San Vito

N. 00651/2010 REG.RIC.

ORIGINALE

N. 62/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00651/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 651 del 2010, proposto da:

Fashion Lab Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Morbidelli, Andrea Zaglio, Davide Ambrosi, con domicilio eletto presso Giovanni Gabrielli Avv. in Trieste, via Milano 17;

contro

Unione dei Comuni di Aiello-San Vito, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dall'Unione dei Comuni di Aiello - S.Vito del 14 ottobre 2010 prot. n. 2634, con il quale l'Amministrazione resistente intima a Marangi immobiliare srl, dante causa della ricorrente, di comunicare l'elenco delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura;

N. 00651/2010 REG.RIC.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. – Con il ricorso n. si contesta l'atto emesso dall'Unione dei Comuni Aiello - San Vito con i quali viene imposto alla Società Marangi Immobiliare s.r.l., proprietaria del complesso edilizio ove è insediato il Centro Commerciale "Palmanova Outlet Village" (dante causa della ricorrente, la quale è subentrata - limitatamente - nell'autorizzazione commerciale generale rilasciata a Marangi Immobiliare s.r.l. dal Comune di Aiello, in forza di contratto d'affitto d'azienda e di conseguente DIA, per la gestione di un punto vendita di superficie inferiore a 400 mq.) di presentare la comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura, ai sensi degli artt. 29 e 29 bis della L.r. 29/05, come modificati dall'art. 2, comma 47, della L.r. n. 12/10.

1.1. – Si evidenzia anzitutto che, con diverse sentenze emesse nel corso dell'anno 2009, è stata annullata una precedente analoga richiesta di comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura durante l'anno 2009, formulata alla stregua della previgente formulazione dell'art. 29 della L.r. 29/05. Con tali

sentenze, il TAR aveva ritenuto che la deroga al regime dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva - ex art. 29, comma 2, della richiamata legge, per tutti gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa (con esclusione delle domeniche e festività del mese di dicembre, e 25 ulteriori domeniche e giorni festivi da scegliere a discrezione dell'esercente) introdotta dall'art. 30, comma 2, lett. b), della L.r. 29/05, come modificato dall'art. 5 della L.r. 13/08, per gli "esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa isolati, con superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400, allocati in qualunque zona del territorio comunale" - si dovesse applicare anche agli esercizi con superficie inferiore a 400 mq., che risultassero autonomi rispetto agli altri esercizi ed allo stesso Centro Commerciale (di proprietà, e gestito, da altro soggetto, munito di autonoma e differenziata autorizzazione commerciale); interpretando l'espressione "esercizio isolato" come idoneo a qualificare qualsivoglia struttura autonoma, dotata di autorizzazione propria e indipendente da altri esercizi.

Dopo il passaggio in giudicato di tali sentenze, veniva predisposta una modifica della legge regionale citata, con il dichiarato scopo di imporre comunque la chiusura domenicale dell'outlet di cui si controverte; e ciò avveniva con la introduzione dell'art. 29 bis e la modifica dell'art. 30, comma 2, della L.r. 29/05.

In particolare, con l'art. 29 bis, veniva espressamente prevista

N. 00651/2010 REG.RIC.

l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29 (giornate di chiusura degli esercizi) anche ad "ogni singolo esercizio di vendita al dettaglio, di vicinato, di media o di grande struttura insediato in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale a prescindere dalla modalità organizzativa ovvero dalla strutturazione aziendale del centro o del complesso medesimi, incluso l'outlet." Inoltre, all'art. 30, il termine "isolati" - contenuto nella precedente versione dell'art. 30, comma 2, lett. b) - veniva sostituito con il termine "singoli", con l'ulteriore precisazione che dovevano intendersi per tali quelli non insediati in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale ai sensi dell'articolo 29 bis, e, quindi, anche in un outlet.

In sostanza, si è venuta a creare una normativa che consente l'apertura "libera" degli esercizi commerciali al dettaglio nelle zone A degli strumenti urbanistici generali e nei contri storici, negli esercizi con superficie di vendita non superiore a mq 400 (purchè non insediati in Centri Commerciali) e nelle località turistiche.

2. Il ricorso denuncia quindi l'illegittimità costituzionale dei citati artt. 29 bis e 30, comma 2, lett. b, della L.r 29/05, introduttivi delle sopradescritte esclusioni dalla possibilità di apertura "libera", in rapporto a molteplici profili.

2.1. - Il Collegio ritiene le eccezioni di costituzionalità rilevanti e non manifestamente infondate.

N. 00651/2010 REG.RIC.

2.1.1.- Quanto al primo aspetto, si osserva che sussiste la rilevanza delle questioni di costituzionalità delle norme de quibus nella presente controversia, posto che solo la loro dichiarata illegittimità costituzionale potrebbe portare ad un accoglimento dei ricorsi che sono, in caso contrario, destinati ad essere rigettati.

2.1.2. - Quanto al secondo, rileva il Collegio che si presenta non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale di un trattamento differenziato tra operatori commerciali di pari dimensioni, col solo riferimento alla loro ubicazione - all'interno o meno di un Centro Commerciale - per l'immotivata ed irrazionale disparità di trattamento fra fattispecie analoghe che ne consegue (artt. 2, 3 e 41 Cost).

Secondo la prospettazione della ricorrente, che il Collegio condivide, la norma avrebbe inoltre di fatto determinato una misura restrittiva, in contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione e con l'art. 28 del Trattato UE, basata su distinzioni fra i vari esercizi commerciali al dettaglio che non trovano nessun fondamento nel principio concorrenziale e comportano un ostacolo anche alla libera circolazione dei prodotti provenienti da Paesi UE, ove distribuiti in esercizi di limitate dimensioni, ma ubicati in Centri Commerciali.

Sotto un ulteriore profilo, si rileva che - non essendo concesso agli esercizi che, come quello gestito da parte ricorrente, effettuano

N. 00651/2010 REG.RIC.

vendite secondo la formula "outlet" di poter optare per lo svolgimento dell'attività al di fuori di Centri Commerciali, ai sensi dell'art. 19 L.r. cit. - viene agli stessi normativamente precluso di potersi giovare delle deroghe al divieto di apertura domenicale e festiva previste dall'art. 30 della legge medesima. In questo modo, la Regione avrebbe legiferato - apparentemente disciplinando le aperture degli esercizi commerciali - nella materia della concorrenza, che è riservata allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione. Ne deriva, sotto tale aspetto, la non manifesta infondatezza anche dell'eccezione di incostituzionalità del citato art. 19.

Si può ancora evidenziare la non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità delle norme contenute nell'art. 29 bis, secondo comma, della L.r. de qua, per l'irrazionale e disparitario limite alla libertà di esercizio dell'attività commerciale derivante da tale previsione normativa, laddove impone a tutti gli esercizi commerciali autonomi, sol perchè ubicati all'interno di un Centro Commerciale, di individuare le giornate di apertura domenicale e festiva in maniera uniforme e unitaria, in contrasto con tutto l'impianto normativo del D.Lg. n. 114/98, rispetto all'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione..

Infine, si ravvisa la non manifesta infondatezza del profilo di incostituzionalità derivante dalla violazione dei principi in tema di

N. 00651/2010 REG.RIC.

rapporto fra funzione giurisdizionale e potere legislativo, perché il legislatore regionale pare aver introdotto le norme de quibus unicamente per valutazioni ad hoc e ad personam - cioè per disciplinare in termini negativi le aperture degli esercizi ubicati nel solo outlet di Aiello - utilizzando la funzione legislativa all'unico (dichiarato) scopo di perseguire i programmi elettorali delle forze politiche di maggioranza e superare quello che è stato definito il "vulnus" creato negli stessi ad opera delle sentenze di questo TAR del 2009. La nuova disciplina legislativa regionale ha infatti ad esclusivo oggetto il Centro Commerciale di Aiello - Palmanova, e si propone di superare ed eludere il giudicato che riguarda questa specifica struttura; con ciò evidenziando la sua natura di "legge provvedimento", non tesa a "prevedere", stabilendo regole generali ed astratte da applicare a futuri e successivi episodi di vita, ma destinata a "provvedere", disciplinando in maniera diretta e concreta le giornate di chiusura degli esercizi commerciali posti nel Centro Commerciale di cui trattasi.

3. - Il Collegio - che con separate ordinanze parimenti assunte nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011, ha temporaneamente sospeso l'efficacia dell'atto impugnato sino alla prima camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti relativi al presente giudizio da parte della Corte Costituzionale - ritiene in definitiva non manifestamente infondata l' eccezione di legittimità

N. 00651/2010 REG.RIC.

costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2 lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2,. lett. e), della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Pertanto, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, il T.A.R del Friuli - Venezia Giulia, dispone la sospensione del presente giudizio e la remissione della questione all'esame della Corte Costituzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva questione di legittimità costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2, lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2, lett. e) della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Sospende il giudizio in corso e dispone che, a cura della Segreteria, gli atti dello stesso siano trasmessi alla Corte Costituzionale per la

N. 00651/2010 REG.RIC.

risoluzione della prospettata questione e che la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonchè al Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore

Rita De Piero, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il ... 2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

L'Assistente

... Trinco

Copia conforme all'originale per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione FRIULI VENEZIA GIULIA

Roma, 1 GIU 2011

IL CANCELLIERE

11_SO16_2_CORTE COST_TAR ORD 106

PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE A NORMA DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953 n. 87

N. 106 Reg. ordinanze 2011

Ordinanza del 10 febbraio 2011 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia sul ricorso proposto da Vallesi s.p.a. c/ Unione dei Comuni Aiello-San Vito

N. 00652/2010 REG.RIC.

- 1 MAR. 2011

ORIGINALE

CRON. 2690	A/EBENTI 94
	5,22
	7,70
TOTALE	12,92
U.N.E.P. TRIESTE	

N. 63/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00652/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 652 del 2010, proposto da:

Vallesi Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Morbidelli, Andrea Zaglio, Davide Ambrosi, con domicilio eletto presso Giovanni Gabrielli Avv. in Trieste, via Milano 17;

contro

Unione dei Comuni Aiello - San Vito, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dall'Unione dei Comuni di Aiello - S.Vito del 14 ottobre 2010 prot. n. 2634, con il quale l'Amministrazione resistente intima a Marangi immobiliare srl, dante causa della ricorrente, di comunicare l'elenco delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura;

N. 00652/2010 REG.RIC.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. – Con il ricorso n. si contesta l'atto emesso dall'Unione dei Comuni Aiello - San Vito con i quali viene imposto alla Società Marangi Immobiliare s.r.l., proprietaria del complesso edilizio ove è insediato il Centro Commerciale "Palmanova Outlet Village" (dante causa della ricorrente, la quale è subentrata - limitatamente - nell'autorizzazione commerciale generale rilasciata a Marangi Immobiliare s.r.l. dal Comune di Aiello, in forza di contratto d'affitto d'azienda e di conseguente DIA, per la gestione di un punto vendita di superficie inferiore a 400 mq.) di presentare la comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura, ai sensi degli artt. 29 e 29 bis della L.r. 29/05, come modificati dall'art. 2, comma 47, della L.r. n. 12/10.

1.1. – Si evidenzia anzitutto che, con diverse sentenze emesse nel corso dell'anno 2009, è stata annullata una precedente analoga richiesta di comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura durante l'anno 2009, formulata alla stregua della previgente formulazione dell'art. 29 della L.r. 29/05. Con tali

N. 00652/2010 REG.RIC.

sentenze, il TAR aveva ritenuto che la deroga al regime dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva - ex art. 29, comma 2, della richiamata legge, per tutti gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa (con esclusione delle domeniche e festività del mese di dicembre, e 25 ulteriori domeniche e giorni festivi da scegliere a discrezione dell'esercente) introdotta dall'art. 30, comma 2, lett. b), della L.r. 29/05, come modificato dall'art. 5 della L.r. 13/08, per gli "esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa isolati, con superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400, allocati in qualunque zona del territorio comunale" - si dovesse applicare anche agli esercizi con superficie inferiore a 400 mq., che risultassero autonomi rispetto agli altri esercizi ed allo stesso Centro Commerciale (di proprietà, e gestito, da altro soggetto, munito di autonoma e differenziata autorizzazione commerciale); interpretando l'espressione "esercizio isolato" come idoneo a qualificare qualsivoglia struttura autonoma, dotata di autorizzazione propria e indipendente da altri esercizi.

Dopo il passaggio in giudicato di tali sentenze, veniva predisposta una modifica della legge regionale citata, con il dichiarato scopo di imporre comunque la chiusura domenicale dell'outlet di cui si controverte; e ciò avveniva con la introduzione dell'art. 29 bis e la modifica dell'art. 30, comma 2, della L.r. 29/05.

In particolare, con l'art. 29 bis, veniva espressamente prevista

N. 00652/2010 REG.RIC.

l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29 (giornate di chiusura degli esercizi) anche ad "ogni singolo esercizio di vendita al dettaglio, di vicinato, di media o di grande struttura insediato in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale a prescindere dalla modalità organizzativa ovvero dalla strutturazione aziendale del centro o del complesso medesimi, incluso l'outlet." Inoltre, all'art. 30, il termine "isolati" - contenuto nella precedente versione dell'art. 30, comma 2, lett. b) - veniva sostituito con il termine "singoli", con l'ulteriore precisazione che dovevano intendersi per tali quelli non insediati in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale ai sensi dell'articolo 29 bis, e, quindi, anche in un outlet.

In sostanza, si è venuta a creare una normativa che consente l'apertura "libera" degli esercizi commerciali al dettaglio nelle zone A degli strumenti urbanistici generali e nei contri storici, negli esercizi con superficie di vendita non superiore a mq 400 (purchè non insediati in Centri Commerciali) e nelle località turistiche.

2. Il ricorso denuncia quindi l'illegittimità costituzionale dei citati artt. 29 bis e 30, comma 2, lett. b, della L.r 29/05, introduttivi delle sopradescritte esclusioni dalla possibilità di apertura "libera", in rapporto a molteplici profili.

2.1. - Il Collegio ritiene le eccezioni di costituzionalità rilevanti e non manifestamente infondate.

N. 00652/2010 REG.RIC.

2.1.1.- Quanto al primo aspetto, si osserva che sussiste la rilevanza delle questioni di costituzionalità delle norme de quibus nella presente controversia, posto che solo la loro dichiarata illegittimità costituzionale potrebbe portare ad un accoglimento dei ricorsi che sono, in caso contrario, destinati ad essere rigettati.

2.1.2. - Quanto al secondo, rileva il Collegio che si presenta non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale di un trattamento differenziato tra operatori commerciali di pari dimensioni, col solo riferimento alla loro ubicazione - all'interno o meno di un Centro Commerciale - per l'immotivata ed irrazionale disparità di trattamento fra fattispecie analoghe che ne consegue (artt. 2, 3 e 41 Cost).

Secondo la prospettazione della ricorrente, che il Collegio condivide, la norma avrebbe inoltre di fatto determinato una misura restrittiva, in contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione e con l'art. 28 del Trattato UE, basata su distinzioni fra i vari esercizi commerciali al dettaglio che non trovano nessun fondamento nel principio concorrenziale e comportano un ostacolo anche alla libera circolazione dei prodotti provenienti da Paesi UE, ove distribuiti in esercizi di limitate dimensioni, ma ubicati in Centri Commerciali.

Sotto un ulteriore profilo, si rileva che - non essendo concesso agli esercizi che, come quello gestito da parte ricorrente, effettuano

N. 00652/2010 REG.RIC.

vendite secondo la formula "outlet" di poter optare per lo svolgimento dell'attività al di fuori di Centri Commerciali, ai sensi dell'art. 19 L.r. cit. - viene agli stessi normativamente precluso di potersi giovare delle deroghe al divieto di apertura domenicale e festiva previste dall'art. 30 della legge medesima. In questo modo, la Regione avrebbe legiferato - apparentemente disciplinando le aperture degli esercizi commerciali - nella materia della concorrenza, che è riservata allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione. Ne deriva, sotto tale aspetto, la non manifesta infondatezza anche dell'eccezione di incostituzionalità del citato art. 19.

Si può ancora evidenziare la non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità delle norme contenute nell'art. 29 bis, secondo comma, della L.r. de qua, per l'irrazionale e disparitario limite alla libertà di esercizio dell'attività commerciale derivante da tale previsione normativa, laddove impone a tutti gli esercizi commerciali autonomi, sol perchè ubicati all'interno di un Centro Commerciale, di individuare le giornate di apertura domenicale e festiva in maniera uniforme e unitaria, in contrasto con tutto l'impianto normativo del D.Lg. n. 114/98, rispetto all'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione..

Infine, si ravvisa la non manifesta infondatezza del profilo di incostituzionalità derivante dalla violazione dei principi in tema di

N. 00652/2010 REG.RIC.

rapporto fra funzione giurisdizionale e potere legislativo, perché il legislatore regionale pare aver introdotto le norme de quibus unicamente per valutazioni ad hoc e ad personam - cioè per disciplinare in termini negativi le aperture degli esercizi ubicati nel solo outlet di Aiello - utilizzando la funzione legislativa all'unico (dichiarato) scopo di perseguire i programmi elettorali delle forze politiche di maggioranza e superare quello che è stato definito il "vulnus" creato negli stessi ad opera delle sentenze di questo TAR del 2009. La nuova disciplina legislativa regionale ha infatti ad esclusivo oggetto il Centro Commerciale di Aiello - Palmanova, e si propone di superare ed eludere il giudicato che riguarda questa specifica struttura; con ciò evidenziando la sua natura di "legge provvedimento", non tesa a "prevedere", stabilendo regole generali ed astratte da applicare a futuri e successivi episodi di vita, ma destinata a "provvedere", disciplinando in maniera diretta e concreta le giornate di chiusura degli esercizi commerciali posti nel Centro Commerciale di cui trattasi.

3. - Il Collegio - che con separate ordinanze parimenti assunte nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011, ha temporaneamente sospeso l'efficacia dell'atto impugnato sino alla prima camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti relativi al presente giudizio da parte della Corte Costituzionale - ritiene in definitiva non manifestamente infondata l' eccezione di legittimità

N. 00652/2010 REG.RIC.

costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2 lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2,. lett. e), della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Pertanto, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, il T.A.R del Friuli - Venezia Giulia, dispone la sospensione del presente giudizio e la remissione della questione all'esame della Corte Costituzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva questione di legittimità costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2, lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2, lett. e) della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Sospende il giudizio in corso e dispone che, a cura della Segreteria, gli atti dello stesso siano trasmessi alla Corte Costituzionale per la

N. 00652/2010 REG.RIC.

risoluzione della prospettata questione e che la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonchè al Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore

Rita De Piero, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il ... FEB. 2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

L'Assistente
Grazia Trinco

Copia conforme all'originale per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia

Roma, 1 GIU 2011

IL CANCELLIERE

11_SO16_2_CORTE COST_TAR ORD 107

PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE A NORMA DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953 n. 87

N. 107 Reg. ordinanze 2011

Ordinanza del 10 febbraio 2011 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia sul ricorso proposto da Asics Italia s.p.a. c/ Unione dei Comuni Aiello-San Vito

N. 00654/2010 REG.RIC.

- 1 MAR. 2011

2695\99

	5,22
... POSTALE	7,70
TOTALE	12,92
U.N.E.P. TRIESTE	

ORIGINALE

N. 64/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00654/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 654 del 2010, proposto da:

Asics Italia Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Morbidelli, Andrea Zaglio e Davide Ambrosi, con domicilio eletto presso l'avv. Giovanni Gabrielli, in Trieste, via Milano 17;

contro

Unione dei Comuni Aiello - San Vito;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dall'Unione dei Comuni di Aiello - S.Vito del 14 ottobre 2010 prot. n. 2634, con il quale l'Amministrazione resistente intima a Marangi immobiliare srl, dante causa della ricorrente, di comunicare l'elenco delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura; provvedimento che si produce

N. 00654/2010 REG.RIC.

in copia e che è stato ricevuto da Marangi Immobiliare srl in data 21 ottobre 2010, e da questa comunicato agli esercenti del Palmanova Outlet Village, tra cui l'odierna ricorrente, il successivo 6 novembre 2010;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 il dott. Rita De Piero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. – Con il ricorso n. 654/10 si contesta l'atto emesso dall'Unione dei Comuni Aiello - San Vito con cui viene imposto alla Società Marangi Immobiliare s.r.l., proprietaria del complesso edilizio ove è insediato il Centro Commerciale "Palmanova Outlet Village" (dante causa della ricorrente, la quale è subentrata - limitatamente - nell'autorizzazione commerciale generale rilasciata a Marangi Immobiliare s.r.l. dal Comune di Aiello, in forza di contratto d'affitto d'azienda e di conseguente DIA, per la gestione di un punto vendita di superficie inferiore a 400 mq.) di presentare la comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura, ai sensi degli artt. 29 e 29 bis della L.r. 29/05, come modificati dall'art. 2, comma 47, della L.r. n. 12/10.

N. 00654/2010 REG.RIC.

1.1. – Si evidenzia anzitutto che, con diverse sentenze emesse nel corso dell'anno 2009, è stata annullata una precedente analoga richiesta di comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura durante l'anno 2009, disposta alla stregua della previgente formulazione dell'art. 29 della L.r. 29/05. Con tali sentenze, il TAR aveva ritenuto che la deroga al regime dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva - ex art. 29, comma 2, della richiamata legge, per tutti gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa (con esclusione delle domeniche e festività del mese di dicembre, e 25 ulteriori domeniche e giorni festivi da scegliere a discrezione dell'esercente) introdotta dall'art. 30, comma 2, lett. b), della L.r. 29/05, come modificato dall'art. 5 della L.r. 13/08, per gli "esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa isolati, con superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400, allocati in qualunque zona del territorio comunale" - si dovesse applicare anche agli esercizi con superficie inferiore a 400 mq., che risultassero autonomi rispetto agli altri esercizi ed allo stesso Centro Commerciale (di proprietà, e gestito, da altro soggetto, munito di autonoma e differenziata autorizzazione commerciale); interpretando l'espressione "esercizio isolato" come idoneo a qualificare qualsivoglia struttura autonoma, dotata di autorizzazione propria e indipendente da altri esercizi.

Dopo il passaggio in giudicato di tali sentenze, veniva predisposta

N. 00654/2010 REG.RIC.

una modifica della legge regionale citata, con il dichiarato scopo di imporre comunque la chiusura domenicale dell'outlet di cui si controverte; e ciò avveniva con la introduzione dell'art. 29 bis e la modifica dell'art. 30, comma 2, della L.r. 29/05.

In particolare, con l'art. 29 bis, veniva espressamente prevista l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29 (giornate di chiusura degli esercizi) anche ad "ogni singolo esercizio di vendita al dettaglio, di vicinato, di media o di grande struttura insediato in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale a prescindere dalla modalità organizzativa ovvero dalla strutturazione aziendale del centro o del complesso medesimi, incluso l'outlet."

Inoltre, all'art. 30, il termine "isolati" - contenuto nella precedente versione dell'art. 30, comma 2, lett. b) - veniva sostituito con il termine "singoli", con l'ulteriore precisazione che dovevano intendersi per tali quelli non insediati in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale ai sensi dell'articolo 29 bis, e, quindi, anche in un outlet.

In sostanza, si è venuta a creare una normativa che consente l'apertura "libera" degli esercizi commerciali al dettaglio nelle zone A degli strumenti urbanistici generali e nei contri storici, negli esercizi con superficie di vendita non superiore a mq 400 (purchè non insediati in Centri Commerciali) e nelle località turistiche.

2. Il ricorso denuncia quindi l'illegittimità costituzionale dei citati

N. 00654/2010 REG.RIC.

artt. 29 bis e 30, comma 2, lett. b, della L.r 29/05, introduttivi delle sopradescritte esclusioni dalla possibilità di apertura "libera", in rapporto a molteplici profili.

2.1. - Il Collegio ritiene le eccezioni di costituzionalità rilevanti e non manifestamente infondate.

2.1.1.- Quanto al primo aspetto, si osserva che sussiste la rilevanza delle questioni di costituzionalità delle norme de quibus nella presente controversia, posto che solo la loro dichiarata illegittimità costituzionale potrebbe portare ad un accoglimento dei ricorsi che sono, in caso contrario, destinati ad essere rigettati.

2.1.2. - Quanto al secondo, rileva il Collegio che si presenta non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale di un trattamento differenziato tra operatori commerciali di pari dimensioni, col solo riferimento alla loro ubicazione - all'interno o meno di un Centro Commerciale - per l'immotivata ed irrazionale disparità di trattamento fra fattispecie analoghe che ne consegue (artt. 2, 3 e 41 Cost).

Secondo la prospettazione della ricorrente, che il Collegio condivide, la norma avrebbe inoltre di fatto determinato una misura restrittiva, in contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione e con l'art. 28 del Trattato UE, basata su distinzioni fra i vari esercizi commerciali al dettaglio che non trovano nessun fondamento nel principio concorrenziale e comportano un ostacolo

N. 00654/2010 REG.RIC.

anche alla libera circolazione dei prodotti provenienti da Paesi UE, ove distribuiti in esercizi di limitate dimensioni, ma ubicati in Centri Commerciali.

Sotto un ulteriore profilo, si rileva che - non essendo concesso agli esercizi che, come quello gestito da parte ricorrente, effettuano vendite secondo la formula "outlet" di poter optare per lo svolgimento dell'attività al di fuori di Centri Commerciali, ai sensi dell'art. 19 L.r. cit. - viene agli stessi normativamente precluso di potersi giovare delle deroghe al divieto di apertura domenicale e festiva previste dall'art. 30 della legge medesima. In questo modo, la Regione avrebbe legiferato - apparentemente disciplinando le aperture degli esercizi commerciali - nella materia della concorrenza, che è riservata allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione. Ne deriva, sotto tale aspetto, la non manifesta infondatezza anche dell'eccezione di incostituzionalità del citato art. 19.

Si può ancora evidenziare la non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità delle norme contenute nell'art. 29 bis, secondo comma, della L.r. de qua, per l'irrazionale e disparitario limite alla libertà di esercizio dell'attività commerciale derivante da tale previsione normativa, laddove impone a tutti gli esercizi commerciali autonomi, sol perchè ubicati all'interno di un Centro Commerciale, di individuare le giornate di apertura domenicale e

N. 00654/2010 REG.RIC.

festiva in maniera uniforme e unitaria, in contrasto con tutto l'impianto normativo del D.Lg. n. 114/98, rispetto all'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione..

Infine, si ravvisa la non manifesta infondatezza del profilo di incostituzionalità derivante dalla violazione dei principi in tema di rapporto fra funzione giurisdizionale e potere legislativo, perché il legislatore regionale pare aver introdotto le norme de quibus unicamente per valutazioni ad hoc e ad personam - cioè per disciplinare in termini negativi le aperture degli esercizi ubicati nel solo outlet di Aiello - utilizzando la funzione legislativa all'unico (dichiarato) scopo di perseguire i programmi elettorali delle forze politiche di maggioranza e superare quello che è stato definito il "vulnus" creato negli stessi ad opera delle sentenze di questo TAR del 2009. La nuova disciplina legislativa regionale ha infatti ad esclusivo oggetto il Centro Commerciale di Aiello - Palmanova, e si propone di superare ed eludere il giudicato che riguarda questa specifica struttura; con ciò evidenziando la sua natura di "legge provvedimento", non tesa a "prevedere", stabilendo regole generali ed astratte da applicare a futuri e successivi episodi di vita, ma destinata a "provvedere", disciplinando in maniera diretta e concreta le giornate di chiusura degli esercizi commerciali posti nel Centro Commerciale di cui trattasi.

3. - Il Collegio - che con separate ordinanze parimenti assunte nella

N. 00654/2010 REG.RIC.

camera di consiglio del 26 gennaio 2011, ha temporaneamente sospeso l'efficacia dell'atto impugnato sino alla prima camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti relativi al presente giudizio da parte della Corte Costituzionale - ritiene in definitiva non manifestamente infondata l' eccezione di legittimità costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2 lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2,. lett. e), della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Pertanto, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, il T.A.R del Friuli - Venezia Giulia, dispone la sospensione del giudizio e la remissione della questione all'esame della Corte Costituzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva questione di legittimità costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2, lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2, lett. e) della Costituzione; dell'art. 28 del

N. 00654/2010 REG.RIC.

Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Sospende il giudizio in corso e dispone che, a cura della Segreteria, gli atti dello stesso siano trasmessi alla Corte Costituzionale per la risoluzione della prospettata questione e che la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonchè al Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed al Presidente del Consiglio Regionale.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere

Rita De Piero, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE | **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16 FEB 2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

L'Assistente
Grazia Trinco

Copia conforme all'originale per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione FRIULI VENEZIA GIULIA
Roma, 1 GIU 2011

IL CANCELLIERE

11_SO16_2_CORTE COST_TAR ORD 108

PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE A NORMA DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953 n. 87

N. 108 Reg. ordinanze 2011

Ordinanza del 10 febbraio 2011 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia sul ricorso proposto da Alba s.r.l. c/ Unione dei Comuni Aiello-San Vito

N. 00666/2010 REG.RIC.

- 1 MAR. 2011

	27151/19
...	5,22
... POSTALE	7,70
TOTALE	12,92
... TRIESTE	

ORIGINALE

N. 68/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00666/2010 REG.RIC.

R E P U B B L I C A   I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 666 del 2010, proposto da:

Alba Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Morbidelli, Andrea Zaglio, Davide Ambrosi, con domicilio eletto presso Giovanni Gabrielli Avv. in Trieste, via Milano 17;

contro

Unione dei Comuni Aiello - San Vito, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dall'Unione dei Comune di Aiello - San Vito, dd. 14 ottobre 2010 prot. 2634, con il quale l'Amministrazione resistente intima a Marangi Immobiliare srl, dante causa della ricorrente, di comunicare l'elenco delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura;

N. 00666/2010 REG.RIC.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. – Con il ricorso n. si contesta l'atto emesso dall'Unione dei Comuni Aiello - San Vito con i quali viene imposto alla Società Marangi Immobiliare s.r.l., proprietaria del complesso edilizio ove è insediato il Centro Commerciale "Palmanova Outlet Village" (dante causa della ricorrente, la quale è subentrata - limitatamente - nell'autorizzazione commerciale generale rilasciata a Marangi Immobiliare s.r.l. dal Comune di Aiello, in forza di contratto d'affitto d'azienda e di conseguente DIA, per la gestione di un punto vendita di superficie inferiore a 400 mq.) di presentare la comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura, ai sensi degli artt. 29 e 29 bis della L.r. 29/05, come modificati dall'art. 2, comma 47, della L.r. n. 12/10.

1.1. – Si evidenzia anzitutto che, con diverse sentenze emesse nel corso dell'anno 2009, è stata annullata una precedente analoga richiesta di comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura durante l'anno 2009, formulata alla stregua della previgente formulazione dell'art. 29 della L.r. 29/05. Con tali

N. 00666/2010 REG.RIC.

sentenze, il TAR aveva ritenuto che la deroga al regime dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva - ex art. 29, comma 2, della richiamata legge, per tutti gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa (con esclusione delle domeniche e festività del mese di dicembre, e 25 ulteriori domeniche e giorni festivi da scegliere a discrezione dell'esercente) introdotta dall'art. 30, comma 2, lett. b), della L.r. 29/05, come modificato dall'art. 5 della L.r. 13/08, per gli "esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa isolati, con superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400, allocati in qualunque zona del territorio comunale" - si dovesse applicare anche agli esercizi con superficie inferiore a 400 mq., che risultassero autonomi rispetto agli altri esercizi ed allo stesso Centro Commerciale (di proprietà, e gestito, da altro soggetto, munito di autonoma e differenziata autorizzazione commerciale); interpretando l'espressione "esercizio isolato" come idoneo a qualificare qualsivoglia struttura autonoma, dotata di autorizzazione propria e indipendente da altri esercizi.

Dopo il passaggio in giudicato di tali sentenze, veniva predisposta una modifica della legge regionale citata, con il dichiarato scopo di imporre comunque la chiusura domenicale dell'outlet di cui si controverte; e ciò avveniva con la introduzione dell'art. 29 bis e la modifica dell'art. 30, comma 2, della L.r. 29/05.

In particolare, con l'art. 29 bis, veniva espressamente prevista

N. 00666/2010 REG.RIC.

l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29 (giornate di chiusura degli esercizi) anche ad "ogni singolo esercizio di vendita al dettaglio, di vicinato, di media o di grande struttura insediato in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale a prescindere dalla modalità organizzativa ovvero dalla strutturazione aziendale del centro o del complesso medesimi, incluso l'outlet."
Inoltre, all'art. 30, il termine "isolati" - contenuto nella precedente versione dell'art. 30, comma 2, lett. b) - veniva sostituito con il termine "singoli", con l'ulteriore precisazione che dovevano intendersi per tali quelli non insediati in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale ai sensi dell'articolo 29 bis, e, quindi, anche in un outlet.
In sostanza, si è venuta a creare una normativa che consente l'apertura "libera" degli esercizi commerciali al dettaglio nelle zone A degli strumenti urbanistici generali e nei contri storici, negli esercizi con superficie di vendita non superiore a mq 400 (purchè non insediati in Centri Commerciali) e nelle località turistiche.
2. Il ricorso denuncia quindi l'illegittimità costituzionale dei citati artt. 29 bis e 30, comma 2, lett. b, della L.r 29/05, introduttivi delle sopradescritte esclusioni dalla possibilità di apertura "libera", in rapporto a molteplici profili.
2.1. - Il Collegio ritiene le eccezioni di costituzionalità rilevanti e non manifestamente infondate.

N. 00666/2010 REG.RIC.

2.1.1.- Quanto al primo aspetto, si osserva che sussiste la rilevanza delle questioni di costituzionalità delle norme de quibus nella presente controversia, posto che solo la loro dichiarata illegittimità costituzionale potrebbe portare ad un accoglimento dei ricorsi che sono, in caso contrario, destinati ad essere rigettati.

2.1.2. - Quanto al secondo, rileva il Collegio che si presenta non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale di un trattamento differenziato tra operatori commerciali di pari dimensioni, col solo riferimento alla loro ubicazione - all'interno o meno di un Centro Commerciale - per l'immotivata ed irrazionale disparità di trattamento fra fattispecie analoghe che ne consegue (artt. 2, 3 e 41 Cost).

Secondo la prospettazione della ricorrente, che il Collegio condivide, la norma avrebbe inoltre di fatto determinato una misura restrittiva, in contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione e con l'art. 28 del Trattato UE, basata su distinzioni fra i vari esercizi commerciali al dettaglio che non trovano nessun fondamento nel principio concorrenziale e comportano un ostacolo anche alla libera circolazione dei prodotti provenienti da Paesi UE, ove distribuiti in esercizi di limitate dimensioni, ma ubicati in Centri Commerciali.

Sotto un ulteriore profilo, si rileva che - non essendo concesso agli esercizi che, come quello gestito da parte ricorrente, effettuano

N. 00666/2010 REG.RIC.

CORTE COSTITUZIONALE CANCELLERIA

vendite secondo la formula "outlet" di poter optare per lo svolgimento dell'attività al di fuori di Centri Commerciali, ai sensi dell'art. 19 L.r. cit. - viene agli stessi normativamente precluso di potersi giovare delle deroghe al divieto di apertura domenicale e festiva previste dall'art. 30 della legge medesima. In questo modo, la Regione avrebbe legiferato - apparentemente disciplinando le aperture degli esercizi commerciali - nella materia della concorrenza, che è riservata allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione. Ne deriva, sotto tale aspetto, la non manifesta infondatezza anche dell'eccezione di incostituzionalità del citato art. 19.

Si può ancora evidenziare la non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità delle norme contenute nell'art. 29 bis, secondo comma, della L.r. de qua, per l'irrazionale e disparitario limite alla libertà di esercizio dell'attività commerciale derivante da tale previsione normativa, laddove impone a tutti gli esercizi commerciali autonomi, sol perchè ubicati all'interno di un Centro Commerciale, di individuare le giornate di apertura domenicale e festiva in maniera uniforme e unitaria, in contrasto con tutto l'impianto normativo del D.Lg. n. 114/98, rispetto all'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione..

Infine, si ravvisa la non manifesta infondatezza del profilo di incostituzionalità derivante dalla violazione dei principi in tema di

N. 00666/2010 REG.RIC.

rapporto fra funzione giurisdizionale e potere legislativo, perché il legislatore regionale pare aver introdotto le norme de quibus unicamente per valutazioni ad hoc e ad personam - cioè per disciplinare in termini negativi le aperture degli esercizi ubicati nel solo outlet di Aiello - utilizzando la funzione legislativa all'unico (dichiarato) scopo di perseguire i programmi elettorali delle forze politiche di maggioranza e superare quello che è stato definito il "vulnus" creato negli stessi ad opera delle sentenze di questo TAR del 2009. La nuova disciplina legislativa regionale ha infatti ad esclusivo oggetto il Centro Commerciale di Aiello - Palmanova, e si propone di superare ed eludere il giudicato che riguarda questa specifica struttura; con ciò evidenziando la sua natura di "legge provvedimento", non tesa a "prevedere", stabilendo regole generali ed astratte da applicare a futuri e successivi episodi di vita, ma destinata a "provvedere", disciplinando in maniera diretta e concreta le giornate di chiusura degli esercizi commerciali posti nel Centro Commerciale di cui trattasi.

3. - Il Collegio - che con separate ordinanze parimenti assunte nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011, ha temporaneamente sospeso l'efficacia dell'atto impugnato sino alla prima camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti relativi al presente giudizio da parte della Corte Costituzionale - ritiene in definitiva non manifestamente infondata l' eccezione di legittimità

N. 00666/2010 REG.RIC.

costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2 lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2,. lett. e), della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Pertanto, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, il T.A.R del Friuli - Venezia Giulia, dispone la sospensione del presente giudizio e la remissione della questione all'esame della Corte Costituzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva questione di legittimità costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2, lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2, lett. e) della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Sospende il giudizio in corso e dispone che, a cura della Segreteria, gli atti dello stesso siano trasmessi alla Corte Costituzionale per la

N. 00666/2010 REG.RIC.

risoluzione della prospettata questione e che la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonchè al Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore

Rita De Piero, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10 FEB. 2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

L'Assistente

Grazia Trinco

Copia conforme all'originale per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione FRIULI VENEZIA GIULIA

Roma, 1 GIU 2011

IL CANCELLIERE

11_SO16_2_CORTE COST_TAR ORD 109

PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE A NORMA DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953 n. 87

N. 109 Reg. ordinanze 2011

Ordinanza del 10 febbraio 2011 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia sul ricorso proposto da Golden Lady Company s.p.a. c/ Unione dei Comuni Aiello-San Vito

N. 00661/2010 REG.RIC. 1 MAR. 2011

ORIGINALE

ORDIN.	2700/04
	5,22
SP. POSTALE	4,40
TOTALE	12,92
U.N.E.P. TRIESTE	

N. 65 / 2011 REG.PROV.COLL.
N. 00661/2010 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 661 del 2010, proposto da:

Golden Lady Company Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Morbidelli, Andrea Zaglio, Davide Ambrosi, con domicilio eletto presso Giovanni Gabrielli Avv. in Trieste, via Milano 17;

contro

Unione dei Comuni Aiello-San Vito, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dall'Unione dei Comune di Aiello - San Vito, dd. 14 ottobre 2010 prot. 2634, con il quale l'Amministrazione resistente intima a Marangi Immobiliare srl, dante causa della ricorrente, di comunicare l'elenco delle giornate festive e domenicali

N. 00661/2010 REG.RIC.

prescelte per l'apertura;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. – Con il ricorso n. si contesta l'atto emesso dall'Unione dei Comuni Aiello - San Vito con i quali viene imposto alla Società Marangi Immobiliare s.r.l., proprietaria del complesso edilizio ove è insediato il Centro Commerciale "Palmanova Outlet Village" (dante causa della ricorrente, la quale è subentrata - limitatamente - nell'autorizzazione commerciale generale rilasciata a Marangi Immobiliare s.r.l. dal Comune di Aiello, in forza di contratto d'affitto d'azienda e di conseguente DIA, per la gestione di un punto vendita di superficie inferiore a 400 mq.) di presentare la comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura, ai sensi degli artt. 29 e 29 bis della L.r. 29/05, come modificati dall'art. 2, comma 47, della L.r. n. 12/10.

1.1. – Si evidenzia anzitutto che, con diverse sentenze emesse nel corso dell'anno 2009, è stata annullata una precedente analoga richiesta di comunicazione delle giornate festive e domenicali

N. 00661/2010 REG.RIC.

prescelte per l'apertura durante l'anno 2009, formulata alla stregua della previgente formulazione dell'art. 29 della L.r. 29/05. Con tali sentenze, il TAR aveva ritenuto che la deroga al regime dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva - ex art. 29, comma 2, della richiamata legge, per tutti gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa (con esclusione delle domeniche e festività del mese di dicembre, e 25 ulteriori domeniche e giorni festivi da scegliere a discrezione dell'esercente) introdotta dall'art. 30, comma 2, lett. b), della L.r. 29/05, come modificato dall'art. 5 della L.r. 13/08, per gli "esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa isolati, con superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400, allocati in qualunque zona del territorio comunale" - si dovesse applicare anche agli esercizi con superficie inferiore a 400 mq., che risultassero autonomi rispetto agli altri esercizi ed allo stesso Centro Commerciale (di proprietà, e gestito, da altro soggetto, munito di autonoma e differenziata autorizzazione commerciale); interpretando l'espressione "esercizio isolato" come idoneo a qualificare qualsivoglia struttura autonoma, dotata di autorizzazione propria e indipendente da altri esercizi.

Dopo il passaggio in giudicato di tali sentenze, veniva predisposta una modifica della legge regionale citata, con il dichiarato scopo di imporre comunque la chiusura domenicale dell'outlet di cui si controverte; e ciò avveniva con la introduzione dell'art. 29 bis e la

N. 00661/2010 REG.RIC.

modifica dell'art. 30, comma 2, della L.r. 29/05.

In particolare, con l'art. 29 bis, veniva espressamente prevista l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29 (giornate di chiusura degli esercizi) anche ad "ogni singolo esercizio di vendita al dettaglio, di vicinato, di media o di grande struttura insediato in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale a prescindere dalla modalità organizzativa ovvero dalla strutturazione aziendale del centro o del complesso medesimi, incluso l'outlet."

Inoltre, all'art. 30, il termine "isolati" - contenuto nella precedente versione dell'art. 30, comma 2, lett. b) - veniva sostituito con il termine "singoli", con l'ulteriore precisazione che dovevano intendersi per tali quelli non insediati in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale ai sensi dell'articolo 29 bis, e, quindi, anche in un outlet.

In sostanza, si è venuta a creare una normativa che consente l'apertura "libera" degli esercizi commerciali al dettaglio nelle zone A degli strumenti urbanistici generali e nei contri storici, negli esercizi con superficie di vendita non superiore a mq 400 (purchè non insediati in Centri Commerciali) e nelle località turistiche.

2. Il ricorso denuncia quindi l'illegittimità costituzionale dei citati artt. 29 bis e 30, comma 2, lett. b, della L.r 29/05, introduttivi delle sopradescritte esclusioni dalla possibilità di apertura "libera", in rapporto a molteplici profili.

N. 00661/2010 REG.RIC.

2.1. - Il Collegio ritiene le eccezioni di costituzionalità rilevanti e non manifestamente infondate.

2.1.1.- Quanto al primo aspetto, si osserva che sussiste la rilevanza delle questioni di costituzionalità delle norme de quibus nella presente controversia, posto che solo la loro dichiarata illegittimità costituzionale potrebbe portare ad un accoglimento dei ricorsi che sono, in caso contrario, destinati ad essere rigettati.

2.1.2. - Quanto al secondo, rileva il Collegio che si presenta non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale di un trattamento differenziato tra operatori commerciali di pari dimensioni, col solo riferimento alla loro ubicazione - all'interno o meno di un Centro Commerciale - per l'immotivata ed irrazionale disparità di trattamento fra fattispecie analoghe che ne consegue (artt. 2, 3 e 41 Cost).

Secondo la prospettazione della ricorrente, che il Collegio condivide, la norma avrebbe inoltre di fatto determinato una misura restrittiva, in contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione e con l'art. 28 del Trattato UE, basata su distinzioni fra i vari esercizi commerciali al dettaglio che non trovano nessun fondamento nel principio concorrenziale e comportano un ostacolo anche alla libera circolazione dei prodotti provenienti da Paesi UE, ove distribuiti in esercizi di limitate dimensioni, ma ubicati in Centri Commerciali.

N. 00661/2010 REG.RIC.

Sotto un ulteriore profilo, si rileva che - non essendo concesso agli esercizi che, come quello gestito da parte ricorrente, effettuano vendite secondo la formula "outlet" di poter optare per lo svolgimento dell'attività al di fuori di Centri Commerciali, ai sensi dell'art. 19 L.r. cit. - viene agli stessi normativamente precluso di potersi giovare delle deroghe al divieto di apertura domenicale e festiva previste dall'art. 30 della legge medesima. In questo modo, la Regione avrebbe legiferato - apparentemente disciplinando le aperture degli esercizi commerciali - nella materia della concorrenza, che è riservata allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione. Ne deriva, sotto tale aspetto, la non manifesta infondatezza anche dell'eccezione di incostituzionalità del citato art. 19.

Si può ancora evidenziare la non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità delle norme contenute nell'art. 29 bis, secondo comma, della L.r. de qua, per l'irrazionale e disparitario limite alla libertà di esercizio dell'attività commerciale derivante da tale previsione normativa, laddove impone a tutti gli esercizi commerciali autonomi, sol perchè ubicati all'interno di un Centro Commerciale, di individuare le giornate di apertura domenicale e festiva in maniera uniforme e unitaria, in contrasto con tutto l'impianto normativo del D.Lg. n. 114/98, rispetto all'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione..

N. 00661/2010 REG.RIC.

Infine, si ravvisa la non manifesta infondatezza del profilo di incostituzionalità derivante dalla violazione dei principi in tema di rapporto fra funzione giurisdizionale e potere legislativo, perché il legislatore regionale pare aver introdotto le norme de quibus unicamente per valutazioni ad hoc e ad personam - cioè per disciplinare in termini negativi le aperture degli esercizi ubicati nel solo outlet di Aiello - utilizzando la funzione legislativa all'unico (dichiarato) scopo di perseguire i programmi elettorali delle forze politiche di maggioranza e superare quello che è stato definito il "vulnus" creato negli stessi ad opera delle sentenze di questo TAR del 2009. La nuova disciplina legislativa regionale ha infatti ad esclusivo oggetto il Centro Commerciale di Aiello - Palmanova, e si propone di superare ed eludere il giudicato che riguarda questa specifica struttura; con ciò evidenziando la sua natura di "legge provvedimento", non tesa a "prevedere", stabilendo regole generali ed astratte da applicare a futuri e successivi episodi di vita, ma destinata a "provvedere", disciplinando in maniera diretta e concreta le giornate di chiusura degli esercizi commerciali posti nel Centro Commerciale di cui trattasi.

3. - Il Collegio - che con separate ordinanze parimenti assunte nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011, ha temporaneamente sospeso l'efficacia dell'atto impugnato sino alla prima camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti relativi al presente

N. 00661/2010 REG.RIC.

giudizio da parte della Corte Costituzionale - ritiene in definitiva non manifestamente infondata l' eccezione di legittimità costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2 lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2,. lett. e), della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Pertanto, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, il T.A.R del Friuli - Venezia Giulia, dispone la sospensione del presente giudizio e la remissione della questione all'esame della Corte Costituzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva questione di legittimità costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2, lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2, lett. e) della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

N. 00661/2010 REG.RIC.

Sospende il giudizio in corso e dispone che, a cura della Segreteria, gli atti dello stesso siano trasmessi alla Corte Costituzionale per la risoluzione della prospettata questione e che la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonchè al Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore

Rita De Piero, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16 FEB. 2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

L'Assistente
Grazia Trinco

Copia conforme all'originale per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione FRIULI VENEZIA GIULIA
Roma, 1 GIU 2011

IL CANCELLIERE

11_SO16_2_CORTE COST_TAR ORD 110

PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE A NORMA DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953 n. 87

N. 110 Reg. ordinanze 2011

Ordinanza del 10 febbraio 2011 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia sul ricorso proposto da Ivy Oxford Co. s.r.l. c/ Unione dei Comuni Aiello-San Vito

N. 00663/2010 REG.RIC.

- 1 MAR. 2011

ANTECEDENTI	2705/09
	5,22
	7,70
TOTALE	12,92
U.N.E.P. TRIESTE	

N. 66/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00663/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 663 del 2010, proposto da:

Ivy Oxford Co. Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Morbidelli, Andrea Zaglio e Davide Ambrosi, con domicilio eletto presso l'avv. Giovanni Gabrielli, in Trieste, via Milano 17;

contro

Unione dei Comuni Aiello - San Vito;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dall'Unione dei Comune di Aiello - San Vito, dd. 14 ottobre 2010 prot. 2634, con il quale l'Amministrazione resistente intima a Marangi Immobiliare srl, dante causa della ricorrente, di comunicare l'elenco delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura; provvedimento che si produce in copia e

N. 00663/2010 REG.RIC.

che è stato ricevuto da Marangi Immobiliare srl in data 21 ottobre 2010, e da questi comunicato agli esercenti del Palmanova Outlet Village, tra cui l'odierna ricorrente, il successivo 6 novembre 2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 il dott. Rita De Piero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. – Con il ricorso n. 663/10 si contesta l'atto emesso dall'Unione dei Comuni Aiello - San Vito con cui viene imposto alla Società Marangi Immobiliare s.r.l., proprietaria del complesso edilizio ove è insediato il Centro Commerciale "Palmanova Outlet Village" (dante causa della ricorrente, la quale è subentrata - limitatamente - nell'autorizzazione commerciale generale rilasciata a Marangi Immobiliare s.r.l. dal Comune di Aiello, in forza di contratto d'affitto d'azienda e di conseguente DIA, per la gestione di un punto vendita di superficie inferiore a 400 mq.) di presentare la comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura, ai sensi degli artt. 29 e 29 bis della L.r. 29/05, come modificati dall'art. 2, comma 47, della L.r. n. 12/10.
1.1. – Si evidenzia anzitutto che, con diverse sentenze emesse nel

N. 00663/2010 REG.RIC.

CORTE COSTITUZIONALE

corso dell'anno 2009, è stata annullata una precedente analoga richiesta di comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura durante l'anno 2009, disposta alla stregua della previgente formulazione dell'art. 29 della L.r. 29/05. Con tali sentenze, il TAR aveva ritenuto che la deroga al regime dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva - ex art. 29, comma 2, della richiamata legge, per tutti gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa (con esclusione delle domeniche e festività del mese di dicembre, e 25 ulteriori domeniche e giorni festivi da scegliere a discrezione dell'esercente) introdotta dall'art. 30, comma 2, lett. b), della L.r. 29/05, come modificato dall'art. 5 della L.r. 13/08, per gli "esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa isolati, con superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400, allocati in qualunque zona del territorio comunale" - si dovesse applicare anche agli esercizi con superficie inferiore a 400 mq., che risultassero autonomi rispetto agli altri esercizi ed allo stesso Centro Commerciale (di proprietà, e gestito, da altro soggetto, munito di autonoma e differenziata autorizzazione commerciale); interpretando l'espressione "esercizio isolato" come idoneo a qualificare qualsivoglia struttura autonoma, dotata di autorizzazione propria e indipendente da altri esercizi.

Dopo il passaggio in giudicato di tali sentenze, veniva predisposta una modifica della legge regionale citata, con il dichiarato scopo di

N. 00663/2010 REG.RIC.

imporre comunque la chiusura domenicale dell'outlet di cui si controverte; e ciò avveniva con la introduzione dell'art. 29 bis e la modifica dell'art. 30, comma 2, della L.r. 29/05.

In particolare, con l'art. 29 bis, veniva espressamente prevista l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29 (giornate di chiusura degli esercizi) anche ad "ogni singolo esercizio di vendita al dettaglio, di vicinato, di media o di grande struttura insediato in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale a prescindere dalla modalità organizzativa ovvero dalla strutturazione aziendale del centro o del complesso medesimi, incluso l'outlet." Inoltre, all'art. 30, il termine "isolati" - contenuto nella precedente versione dell'art. 30, comma 2, lett. b) - veniva sostituito con il termine "singoli", con l'ulteriore precisazione che dovevano intendersi per tali quelli non insediati in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale ai sensi dell'articolo 29 bis, e, quindi, anche in un outlet.

In sostanza, si è venuta a creare una normativa che consente l'apertura "libera" degli esercizi commerciali al dettaglio nelle zone A degli strumenti urbanistici generali e nei contri storici, negli esercizi con superficie di vendita non superiore a mq 400 (purchè non insediati in Centri Commerciali) e nelle località turistiche.

2. Il ricorso denuncia quindi l'illegittimità costituzionale dei citati artt. 29 bis e 30, comma 2, lett. b, della L.r 29/05, introduttivi delle

sopradescritte esclusioni dalla possibilità di apertura "libera", in rapporto a molteplici profili.

2.1. - Il Collegio ritiene le eccezioni di costituzionalità rilevanti e non manifestamente infondate.

2.1.1.- Quanto al primo aspetto, si osserva che sussiste la rilevanza delle questioni di costituzionalità delle norme de quibus nella presente controversia, posto che solo la loro dichiarata illegittimità costituzionale potrebbe portare ad un accoglimento dei ricorsi che sono, in caso contrario, destinati ad essere rigettati.

2.1.2. - Quanto al secondo, rileva il Collegio che si presenta non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale di un trattamento differenziato tra operatori commerciali di pari dimensioni, col solo riferimento alla loro ubicazione - all'interno o meno di un Centro Commerciale - per l'immotivata ed irrazionale disparità di trattamento fra fattispecie analoghe che ne consegue (artt. 2, 3 e 41 Cost).

Secondo la prospettazione della ricorrente, che il Collegio condivide, la norma avrebbe inoltre di fatto determinato una misura restrittiva, in contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione e con l'art. 28 del Trattato UE, basata su distinzioni fra i vari esercizi commerciali al dettaglio che non trovano nessun fondamento nel principio concorrenziale e comportano un ostacolo anche alla libera circolazione dei prodotti provenienti da Paesi UE,

N. 00663/2010 REG.RIC.

ove distribuiti in esercizi di limitate dimensioni, ma ubicati in Centri Commerciali.

Sotto un ulteriore profilo, si rileva che - non essendo concesso agli esercizi che, come quello gestito da parte ricorrente, effettuano vendite secondo la formula "outlet" di poter optare per lo svolgimento dell'attività al di fuori di Centri Commerciali, ai sensi dell'art. 19 L.r. cit. - viene agli stessi normativamente precluso di potersi giovare delle deroghe al divieto di apertura domenicale e festiva previste dall'art. 30 della legge medesima. In questo modo, la Regione avrebbe legiferato - apparentemente disciplinando le aperture degli esercizi commerciali - nella materia della concorrenza, che è riservata allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione. Ne deriva, sotto tale aspetto, la non manifesta infondatezza anche dell'eccezione di incostituzionalità del citato art. 19.

Si può ancora evidenziare la non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità delle norme contenute nell'art. 29 bis, secondo comma, della L.r. de qua, per l'irrazionale e disparitario limite alla libertà di esercizio dell'attività commerciale derivante da tale previsione normativa, laddove impone a tutti gli esercizi commerciali autonomi, sol perchè ubicati all'interno di un Centro Commerciale, di individuare le giornate di apertura domenicale e festiva in maniera uniforme e unitaria, in contrasto con tutto

. 00663/2010 REG.RIC.

l'impianto normativo del D.Lg. n. 114/98, rispetto all'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione..

Infine, si ravvisa la non manifesta infondatezza del profilo di incostituzionalità derivante dalla violazione dei principi in tema di rapporto fra funzione giurisdizionale e potere legislativo, perché il legislatore regionale pare aver introdotto le norme de quibus unicamente per valutazioni ad hoc e ad personam - cioè per disciplinare in termini negativi le aperture degli esercizi ubicati nel solo outlet di Aiello - utilizzando la funzione legislativa all'unico (dichiarato) scopo di perseguire i programmi elettorali delle forze politiche di maggioranza e superare quello che è stato definito il "vulnus" creato negli stessi ad opera delle sentenze di questo TAR del 2009. La nuova disciplina legislativa regionale ha infatti ad esclusivo oggetto il Centro Commerciale di Aiello - Palmanova, e si propone di superare ed eludere il giudicato che riguarda questa specifica struttura; con ciò evidenziando la sua natura di "legge provvedimento", non tesa a "prevedere", stabilendo regole generali ed astratte da applicare a futuri e successivi episodi di vita, ma destinata a "provvedere", disciplinando in maniera diretta e concreta le giornate di chiusura degli esercizi commerciali posti nel Centro Commerciale di cui trattasi.

3. - Il Collegio - che con separate ordinanze parimenti assunte nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011, ha temporaneamente

sospeso l'efficacia dell'atto impugnato sino alla prima camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti relativi al presente giudizio da parte della Corte Costituzionale - ritiene in definitiva non manifestamente infondata l' eccezione di legittimità costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2 lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2,. lett. e), della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Pertanto, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, il T.A.R del Friuli - Venezia Giulia, dispone la sospensione del giudizio e la remissione della questione all'esame della Corte Costituzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva questione di legittimità costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2, lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2, lett. e) della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che

N. 00663/2010 REG.RIC.

regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Sospende il giudizio in corso e dispone che, a cura della Segreteria, gli atti dello stesso siano trasmessi alla Corte Costituzionale per la risoluzione della prospettata questione e che la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonchè al Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed al Presidente del Consiglio Regionale.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere

Rita De Piero, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10 [illegible]

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

L'Assistente

Copia conforme all'originale per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia

Roma, 1 GIU 2011

IL CANCELLIERE

11_SO16_2_CORTE COST_TAR ORD 111

PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE A NORMA DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953 n. 87

N. 111 Reg. ordinanze 2011

Ordinanza del 10 febbraio 2011 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia sul ricorso proposto da Man Project s.r.l. c/ Unione dei Comuni Aiello-San Vito

N. 00667/2010 REG.RIC.

2011 ORIGINALE

2595/99

5,22

7,70

12,92

N. 65/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00667/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 667 del 2010, proposto da:

Man Project Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Morbidelli, Andrea Zaglio e Davide Ambrosi, con domicilio eletto presso l'avv. Giovanni Gabrielli, in Trieste, via Milano 17;

contro

Unione dei Comuni Aiello - San Vito;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dall'Unione dei Comune di Aiello - San Vito, dd. 14 ottobre 2010 prot. 2634, con il quale l'Amministrazione resistente intima a Marangi Immobiliare srl, dante causa della ricorrente, di comunicare l'elenco delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura; provvedimento che si produce in copia e

N. 00667/2010 REG.RIC.

che è stato ricevuto da Marangi Immobiliare srl in data 21 ottobre 2010, e da questi comunicato agli esercenti del Palmanova Outlet Village, tra cui l'odierna ricorrente, il successivo 6 novembre 2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 il dott. Rita De Piero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. – Con il ricorso n. 667/10 si contesta l'atto emesso dall'Unione dei Comuni Aiello - San Vito con cui viene imposto alla Società Marangi Immobiliare s.r.l., proprietaria del complesso edilizio ove è insediato il Centro Commerciale "Palmanova Outlet Village" (dante causa della ricorrente, la quale è subentrata - limitatamente - nell'autorizzazione commerciale generale rilasciata a Marangi Immobiliare s.r.l. dal Comune di Aiello, in forza di contratto d'affitto d'azienda e di conseguente DIA, per la gestione di un punto vendita di superficie inferiore a 400 mq.) di presentare la comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura, ai sensi degli artt. 29 e 29 bis della L.r. 29/05, come modificati dall'art. 2, comma 47, della L.r. n. 12/10.
1.1. – Si evidenzia anzitutto che, con diverse sentenze emesse nel

N. 00667/2010 REG.RIC.

corso dell'anno 2009, è stata annullata una precedente analoga richiesta di comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura durante l'anno 2009, disposta alla stregua della previgente formulazione dell'art. 29 della L.r. 29/05. Con tali sentenze, il TAR aveva ritenuto che la deroga al regime dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva - ex art. 29, comma 2, della richiamata legge, per tutti gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa (con esclusione delle domeniche e festività del mese di dicembre, e 25 ulteriori domeniche e giorni festivi da scegliere a discrezione dell'esercente) introdotta dall'art. 30, comma 2, lett. b), della L.r. 29/05, come modificato dall'art. 5 della L.r. 13/08, per gli "esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa isolati, con superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400, allocati in qualunque zona del territorio comunale" - si dovesse applicare anche agli esercizi con superficie inferiore a 400 mq., che risultassero autonomi rispetto agli altri esercizi ed allo stesso Centro Commerciale (di proprietà, e gestito, da altro soggetto, munito di autonoma e differenziata autorizzazione commerciale); interpretando l'espressione "esercizio isolato" come idoneo a qualificare qualsivoglia struttura autonoma, dotata di autorizzazione propria e indipendente da altri esercizi.

Dopo il passaggio in giudicato di tali sentenze, veniva predisposta una modifica della legge regionale citata, con il dichiarato scopo di

N. 00667/2010 REG.RIC.

imporre comunque la chiusura domenicale dell'outlet di cui si controverte; e ciò avveniva con la introduzione dell'art. 29 bis e la modifica dell'art. 30, comma 2, della L.r. 29/05.

In particolare, con l'art. 29 bis, veniva espressamente prevista l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29 (giornate di chiusura degli esercizi) anche ad "ogni singolo esercizio di vendita al dettaglio, di vicinato, di media o di grande struttura insediato in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale a prescindere dalla modalità organizzativa ovvero dalla strutturazione aziendale del centro o del complesso medesimi, incluso l'outlet."

Inoltre, all'art. 30, il termine "isolati" - contenuto nella precedente versione dell'art. 30, comma 2, lett. b) - veniva sostituito con il termine "singoli", con l'ulteriore precisazione che dovevano intendersi per tali quelli non insediati in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale ai sensi dell'articolo 29 bis, e, quindi, anche in un outlet.

In sostanza, si è venuta a creare una normativa che consente l'apertura "libera" degli esercizi commerciali al dettaglio nelle zone A degli strumenti urbanistici generali e nei contri storici, negli esercizi con superficie di vendita non superiore a mq 400 (purchè non insediati in Centri Commerciali) e nelle località turistiche.

2. Il ricorso denuncia quindi l'illegittimità costituzionale dei citati artt. 29 bis e 30, comma 2, lett. b, della L.r 29/05, introduttivi delle

N. 00667/2010 REG.RIC.

sopradescritte esclusioni dalla possibilità di apertura "libera", in rapporto a molteplici profili.

2.1. - Il Collegio ritiene le eccezioni di costituzionalità rilevanti e non manifestamente infondate.

2.1.1.- Quanto al primo aspetto, si osserva che sussiste la rilevanza delle questioni di costituzionalità delle norme de quibus nella presente controversia, posto che solo la loro dichiarata illegittimità costituzionale potrebbe portare ad un accoglimento dei ricorsi che sono, in caso contrario, destinati ad essere rigettati.

2.1.2. - Quanto al secondo, rileva il Collegio che si presenta non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale di un trattamento differenziato tra operatori commerciali di pari dimensioni, col solo riferimento alla loro ubicazione - all'interno o meno di un Centro Commerciale - per l'immotivata ed irrazionale disparità di trattamento fra fattispecie analoghe che ne consegue (artt. 2, 3 e 41 Cost).

Secondo la prospettazione della ricorrente, che il Collegio condivide, la norma avrebbe inoltre di fatto determinato una misura restrittiva, in contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione e con l'art. 28 del Trattato UE, basata su distinzioni fra i vari esercizi commerciali al dettaglio che non trovano nessun fondamento nel principio concorrenziale e comportano un ostacolo anche alla libera circolazione dei prodotti provenienti da Paesi UE,

N. 00667/2010 REG.RIC.

ove distribuiti in esercizi di limitate dimensioni, ma ubicati in Centri Commerciali.

Sotto un ulteriore profilo, si rileva che - non essendo concesso agli esercizi che, come quello gestito da parte ricorrente, effettuano vendite secondo la formula "outlet" di poter optare per lo svolgimento dell'attività al di fuori di Centri Commerciali, ai sensi dell'art. 19 L.r. cit. - viene agli stessi normativamente precluso di potersi giovare delle deroghe al divieto di apertura domenicale e festiva previste dall'art. 30 della legge medesima. In questo modo, la Regione avrebbe legiferato - apparentemente disciplinando le aperture degli esercizi commerciali - nella materia della concorrenza, che è riservata allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione. Ne deriva, sotto tale aspetto, la non manifesta infondatezza anche dell'eccezione di incostituzionalità del citato art. 19.

Si può ancora evidenziare la non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità delle norme contenute nell'art. 29 bis, secondo comma, della L.r. de qua, per l'irrazionale e disparitario limite alla libertà di esercizio dell'attività commerciale derivante da tale previsione normativa, laddove impone a tutti gli esercizi commerciali autonomi, sol perchè ubicati all'interno di un Centro Commerciale, di individuare le giornate di apertura domenicale e festiva in maniera uniforme e unitaria, in contrasto con tutto

.N. 00667/2010 REG.RIC.

l'impianto normativo del D.Lg. n. 114/98, rispetto all'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione..

Infine, si ravvisa la non manifesta infondatezza del profilo di incostituzionalità derivante dalla violazione dei principi in tema di rapporto fra funzione giurisdizionale e potere legislativo, perché il legislatore regionale pare aver introdotto le norme de quibus unicamente per valutazioni ad hoc e ad personam - cioè per disciplinare in termini negativi le aperture degli esercizi ubicati nel solo outlet di Aiello - utilizzando la funzione legislativa all'unico (dichiarato) scopo di perseguire i programmi elettorali delle forze politiche di maggioranza e superare quello che è stato definito il "vulnus" creato negli stessi ad opera delle sentenze di questo TAR del 2009. La nuova disciplina legislativa regionale ha infatti ad esclusivo oggetto il Centro Commerciale di Aiello - Palmanova, e si propone di superare ed eludere il giudicato che riguarda questa specifica struttura; con ciò evidenziando la sua natura di "legge provvedimento", non tesa a "prevedere", stabilendo regole generali ed astratte da applicare a futuri e successivi episodi di vita, ma destinata a "provvedere", disciplinando in maniera diretta e concreta le giornate di chiusura degli esercizi commerciali posti nel Centro Commerciale di cui trattasi.

3. - Il Collegio - che con separate ordinanze parimenti assunte nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011, ha temporaneamente

N. 00667/2010 REG.RIC.

sospeso l'efficacia dell'atto impugnato sino alla prima camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti relativi al presente giudizio da parte della Corte Costituzionale - ritiene in definitiva non manifestamente infondata l' eccezione di legittimità costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2 lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2,. lett. e), della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Pertanto, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, il T.A.R del Friuli - Venezia Giulia, dispone la sospensione del giudizio e la remissione della questione all'esame della Corte Costituzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva questione di legittimità costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2, lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2, lett. e) della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che

N. 00667/2010 REG.RIC.

regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Sospende il giudizio in corso e dispone che, a cura della Segreteria, gli atti dello stesso siano trasmessi alla Corte Costituzionale per la risoluzione della prospettata questione e che la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonchè al Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed al Presidente del Consiglio Regionale.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere

Rita De Piero, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il ____________

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Copia conforme all'originale per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia

Roma, 1 GIU 2011

IL CANCELLIERE

11_SO16_2_CORTE COST_TAR ORD 112

PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE A NORMA DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953 n. 87

N. 112 Reg. ordinanze 2011

Ordinanza del 10 febbraio 2011 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia sul ricorso proposto da Romano s.p.a. c/ Unione dei Comuni Aiello-San Vito

N. 00665/2010 REG.RIC.

- 1 MAR 2011

ORIGINALE

Pagina 1 di 9

CRON. 2746/14

5,22

7,70

TOTALE 12,92

U.N.E.P. TRIESTE

N. 67 /2011 REG.PROV.COLL.

N. 00665/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 665 del 2010, proposto da:

Romano Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Morbidelli, Andrea Zaglio, Davide Ambrosi, con domicilio eletto presso Giovanni Gabrielli Avv. in Trieste, via Milano 17;

contro

Unione dei Comuni Aiello - San Vito, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dall'Unione dei Comune di Aiello - San Vito, dd. 14 ottobre 2010 prot. 2634, con il quale l'Amministrazione resistente intima a Marangi Immobiliare srl, dante causa della ricorrente, di comunicare l'elenco delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura;

N. 00665/2010 REG.RIC.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. – Con il ricorso n. si contesta l'atto emesso dall'Unione dei Comuni Aiello - San Vito con i quali viene imposto alla Società Marangi Immobiliare s.r.l., proprietaria del complesso edilizio ove è insediato il Centro Commerciale "Palmanova Outlet Village" (dante causa della ricorrente, la quale è subentrata - limitatamente - nell'autorizzazione commerciale generale rilasciata a Marangi Immobiliare s.r.l. dal Comune di Aiello, in forza di contratto d'affitto d'azienda e di conseguente DIA, per la gestione di un punto vendita di superficie inferiore a 400 mq.) di presentare la comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura, ai sensi degli artt. 29 e 29 bis della L.r. 29/05, come modificati dall'art. 2, comma 47, della L.r. n. 12/10.

1.1. – Si evidenzia anzitutto che, con diverse sentenze emesse nel corso dell'anno 2009, è stata annullata una precedente analoga richiesta di comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura durante l'anno 2009, formulata alla stregua della previgente formulazione dell'art. 29 della L.r. 29/05. Con tali

N. 00665/2010 REG.RIC.

sentenze, il TAR aveva ritenuto che la deroga al regime dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva - ex art. 29, comma 2, della richiamata legge, per tutti gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa (con esclusione delle domeniche e festività del mese di dicembre, e 25 ulteriori domeniche e giorni festivi da scegliere a discrezione dell'esercente) introdotta dall'art. 30, comma 2, lett. b), della L.r. 29/05, come modificato dall'art. 5 della L.r. 13/08, per gli "esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa isolati, con superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400, allocati in qualunque zona del territorio comunale" - si dovesse applicare anche agli esercizi con superficie inferiore a 400 mq., che risultassero autonomi rispetto agli altri esercizi ed allo stesso Centro Commerciale (di proprietà, e gestito, da altro soggetto, munito di autonoma e differenziata autorizzazione commerciale); interpretando l'espressione "esercizio isolato" come idoneo a qualificare qualsivoglia struttura autonoma, dotata di autorizzazione propria e indipendente da altri esercizi.

Dopo il passaggio in giudicato di tali sentenze, veniva predisposta una modifica della legge regionale citata, con il dichiarato scopo di imporre comunque la chiusura domenicale dell'outlet di cui si controverte; e ciò avveniva con la introduzione dell'art. 29 bis e la modifica dell'art. 30, comma 2, della L.r. 29/05.

In particolare, con l'art. 29 bis, veniva espressamente prevista

N. 00665/2010 REG.RIC.

l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29 (giornate di chiusura degli esercizi) anche ad "ogni singolo esercizio di vendita al dettaglio, di vicinato, di media o di grande struttura insediato in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale a prescindere dalla modalità organizzativa ovvero dalla strutturazione aziendale del centro o del complesso medesimi, incluso l'outlet." Inoltre, all'art. 30, il termine "isolati" - contenuto nella precedente versione dell'art. 30, comma 2, lett. b) - veniva sostituito con il termine "singoli", con l'ulteriore precisazione che dovevano intendersi per tali quelli non insediati in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale ai sensi dell'articolo 29 bis, e, quindi, anche in un outlet.

In sostanza, si è venuta a creare una normativa che consente l'apertura "libera" degli esercizi commerciali al dettaglio nelle zone A degli strumenti urbanistici generali e nei contri storici, negli esercizi con superficie di vendita non superiore a mq 400 (purchè non insediati in Centri Commerciali) e nelle località turistiche.

2. Il ricorso denuncia quindi l'illegittimità costituzionale dei citati artt. 29 bis e 30, comma 2, lett. b, della L.r 29/05, introduttivi delle sopradescritte esclusioni dalla possibilità di apertura "libera", in rapporto a molteplici profili.

2.1. - Il Collegio ritiene le eccezioni di costituzionalità rilevanti e non manifestamente infondate.

N. 00665/2010 REG.RIC.

2.1.1.- Quanto al primo aspetto, si osserva che sussiste la rilevanza delle questioni di costituzionalità delle norme de quibus nella presente controversia, posto che solo la loro dichiarata illegittimità costituzionale potrebbe portare ad un accoglimento dei ricorsi che sono, in caso contrario, destinati ad essere rigettati.

2.1.2. - Quanto al secondo, rileva il Collegio che si presenta non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale di un trattamento differenziato tra operatori commerciali di pari dimensioni, col solo riferimento alla loro ubicazione - all'interno o meno di un Centro Commerciale - per l'immotivata ed irrazionale disparità di trattamento fra fattispecie analoghe che ne consegue (artt. 2, 3 e 41 Cost).

Secondo la prospettazione della ricorrente, che il Collegio condivide, la norma avrebbe inoltre di fatto determinato una misura restrittiva, in contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione e con l'art. 28 del Trattato UE, basata su distinzioni fra i vari esercizi commerciali al dettaglio che non trovano nessun fondamento nel principio concorrenziale e comportano un ostacolo anche alla libera circolazione dei prodotti provenienti da Paesi UE, ove distribuiti in esercizi di limitate dimensioni, ma ubicati in Centri Commerciali.

Sotto un ulteriore profilo, si rileva che - non essendo concesso agli esercizi che, come quello gestito da parte ricorrente, effettuano

N. 00665/2010 REG.RIC.

vendite secondo la formula "outlet" di poter optare per lo svolgimento dell'attività al di fuori di Centri Commerciali, ai sensi dell'art. 19 L.r. cit. - viene agli stessi normativamente precluso di potersi giovare delle deroghe al divieto di apertura domenicale e festiva previste dall'art. 30 della legge medesima. In questo modo, la Regione avrebbe legiferato - apparentemente disciplinando le aperture degli esercizi commerciali - nella materia della concorrenza, che è riservata allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione. Ne deriva, sotto tale aspetto, la non manifesta infondatezza anche dell'eccezione di incostituzionalità del citato art. 19.

Si può ancora evidenziare la non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità delle norme contenute nell'art. 29 bis, secondo comma, della L.r. de qua, per l'irrazionale e disparitario limite alla libertà di esercizio dell'attività commerciale derivante da tale previsione normativa, laddove impone a tutti gli esercizi commerciali autonomi, sol perchè ubicati all'interno di un Centro Commerciale, di individuare le giornate di apertura domenicale e festiva in maniera uniforme e unitaria, in contrasto con tutto l'impianto normativo del D.Lg. n. 114/98, rispetto all'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione..

Infine, si ravvisa la non manifesta infondatezza del profilo di incostituzionalità derivante dalla violazione dei principi in tema di

N. 00665/2010 REG.RIC.

rapporto fra funzione giurisdizionale e potere legislativo, perché il legislatore regionale pare aver introdotto le norme de quibus unicamente per valutazioni ad hoc e ad personam - cioè per disciplinare in termini negativi le aperture degli esercizi ubicati nel solo outlet di Aiello - utilizzando la funzione legislativa all'unico (dichiarato) scopo di perseguire i programmi elettorali delle forze politiche di maggioranza e superare quello che è stato definito il "vulnus" creato negli stessi ad opera delle sentenze di questo TAR del 2009. La nuova disciplina legislativa regionale ha infatti ad esclusivo oggetto il Centro Commerciale di Aiello - Palmanova, e si propone di superare ed eludere il giudicato che riguarda questa specifica struttura; con ciò evidenziando la sua natura di "legge provvedimento", non tesa a "prevedere", stabilendo regole generali ed astratte da applicare a futuri e successivi episodi di vita, ma destinata a "provvedere", disciplinando in maniera diretta e concreta le giornate di chiusura degli esercizi commerciali posti nel Centro Commerciale di cui trattasi.

3. - Il Collegio - che con separate ordinanze parimenti assunte nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011, ha temporaneamente sospeso l'efficacia dell'atto impugnato sino alla prima camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti relativi al presente giudizio da parte della Corte Costituzionale - ritiene in definitiva non manifestamente infondata l' eccezione di legittimità

N. 00665/2010 REG.RIC.

costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2 lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2,. lett. e), della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Pertanto, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, il T.A.R del Friuli - Venezia Giulia, dispone la sospensione del presente giudizio e la remissione della questione all'esame della Corte Costituzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva questione di legittimità costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2, lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2, lett. e) della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Sospende il giudizio in corso e dispone che, a cura della Segreteria, gli atti dello stesso siano trasmessi alla Corte Costituzionale per la

N. 00665/2010 REG.RIC.

risoluzione della prospettata questione e che la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonchè al Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore

Rita De Piero, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il ________ 2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Assistente

Trinco

Copia conforme all'originale per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia

Roma, 1 GIU 2011

IL CANCELLIERE

11_SO16_2_CORTE COST_TAR ORD 113

PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE A NORMA DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953 n. 87

N. 113 Reg. ordinanze 2011

Ordinanza del 10 febbraio 2011 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia sul ricorso proposto da Flash & Partners s.p.a. c/ Unione dei Comuni Aiello-San Vito

N. 00671/2010 REG.RIC.

ORIGINALE

- 1 MAR. 2011

2600\04

5,22

7,70

12,92

N. 50/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00671/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 671 del 2010, proposto da:

Flash & Partners Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Morbidelli, Andrea Zaglio, Davide Ambrosi, con domicilio eletto presso Giovanni Gabrielli Avv. in Trieste, via Milano 17;

contro

Unione dei Comuni Aiello - San Vito, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dall'Unione dei Comuni di Aiello - S.Vito del 14 ottobre 2010 prot. n. 2634, con il quale l'Amministrazione resistente intima a Marangi immobiliare srl, dante causa della ricorrente, di comunicare l'elenco delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura;

N. 00671/2010 REG.RIC.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. – Con il ricorso n. si contesta l'atto emesso dall'Unione dei Comuni Aiello - San Vito con i quali viene imposto alla Società Marangi Immobiliare s.r.l., proprietaria del complesso edilizio ove è insediato il Centro Commerciale "Palmanova Outlet Village" (dante causa della ricorrente, la quale è subentrata - limitatamente - nell'autorizzazione commerciale generale rilasciata a Marangi Immobiliare s.r.l. dal Comune di Aiello, in forza di contratto d'affitto d'azienda e di conseguente DIA, per la gestione di un punto vendita di superficie inferiore a 400 mq.) di presentare la comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura, ai sensi degli artt. 29 e 29 bis della L.r. 29/05, come modificati dall'art. 2, comma 47, della L.r. n. 12/10.

1.1. – Si evidenzia anzitutto che, con diverse sentenze emesse nel corso dell'anno 2009, è stata annullata una precedente analoga richiesta di comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura durante l'anno 2009, formulata alla stregua della previgente formulazione dell'art. 29 della L.r. 29/05. Con tali

N. 00671/2010 REG.RIC.

sentenze, il TAR aveva ritenuto che la deroga al regime dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva - ex art. 29, comma 2, della richiamata legge, per tutti gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa (con esclusione delle domeniche e festività del mese di dicembre, e 25 ulteriori domeniche e giorni festivi da scegliere a discrezione dell'esercente) introdotta dall'art. 30, comma 2, lett. b), della L.r. 29/05, come modificato dall'art. 5 della L.r. 13/08, per gli "esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa isolati, con superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400, allocati in qualunque zona del territorio comunale" - si dovesse applicare anche agli esercizi con superficie inferiore a 400 mq., che risultassero autonomi rispetto agli altri esercizi ed allo stesso Centro Commerciale (di proprietà, e gestito, da altro soggetto, munito di autonoma e differenziata autorizzazione commerciale); interpretando l'espressione "esercizio isolato" come idoneo a qualificare qualsivoglia struttura autonoma, dotata di autorizzazione propria e indipendente da altri esercizi.

Dopo il passaggio in giudicato di tali sentenze, veniva predisposta una modifica della legge regionale citata, con il dichiarato scopo di imporre comunque la chiusura domenicale dell'outlet di cui si controverte; e ciò avveniva con la introduzione dell'art. 29 bis e la modifica dell'art. 30, comma 2, della L.r. 29/05.

In particolare, con l'art. 29 bis, veniva espressamente prevista

N. 00671/2010 REG.RIC.

l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29 (giornate di chiusura degli esercizi) anche ad "ogni singolo esercizio di vendita al dettaglio, di vicinato, di media o di grande struttura insediato in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale a prescindere dalla modalità organizzativa ovvero dalla strutturazione aziendale del centro o del complesso medesimi, incluso l'outlet." Inoltre, all'art. 30, il termine "isolati" - contenuto nella precedente versione dell'art. 30, comma 2, lett. b) - veniva sostituito con il termine "singoli", con l'ulteriore precisazione che dovevano intendersi per tali quelli non insediati in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale ai sensi dell'articolo 29 bis, e, quindi, anche in un outlet.

In sostanza, si è venuta a creare una normativa che consente l'apertura "libera" degli esercizi commerciali al dettaglio nelle zone A degli strumenti urbanistici generali e nei contri storici, negli esercizi con superficie di vendita non superiore a mq 400 (purchè non insediati in Centri Commerciali) e nelle località turistiche.

2. Il ricorso denuncia quindi l'illegittimità costituzionale dei citati artt. 29 bis e 30, comma 2, lett. b, della L.r 29/05, introduttivi delle sopradescritte esclusioni dalla possibilità di apertura "libera", in rapporto a molteplici profili.

2.1. - Il Collegio ritiene le eccezioni di costituzionalità rilevanti e non manifestamente infondate.

N. 00671/2010 REG.RIC.

2.1.1.- Quanto al primo aspetto, si osserva che sussiste la rilevanza delle questioni di costituzionalità delle norme de quibus nella presente controversia, posto che solo la loro dichiarata illegittimità costituzionale potrebbe portare ad un accoglimento dei ricorsi che sono, in caso contrario, destinati ad essere rigettati.

2.1.2. - Quanto al secondo, rileva il Collegio che si presenta non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale di un trattamento differenziato tra operatori commerciali di pari dimensioni, col solo riferimento alla loro ubicazione - all'interno o meno di un Centro Commerciale - per l'immotivata ed irrazionale disparità di trattamento fra fattispecie analoghe che ne consegue (artt. 2, 3 e 41 Cost).

Secondo la prospettazione della ricorrente, che il Collegio condivide, la norma avrebbe inoltre di fatto determinato una misura restrittiva, in contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione e con l'art. 28 del Trattato UE, basata su distinzioni fra i vari esercizi commerciali al dettaglio che non trovano nessun fondamento nel principio concorrenziale e comportano un ostacolo anche alla libera circolazione dei prodotti provenienti da Paesi UE, ove distribuiti in esercizi di limitate dimensioni, ma ubicati in Centri Commerciali.

Sotto un ulteriore profilo, si rileva che - non essendo concesso agli esercizi che, come quello gestito da parte ricorrente, effettuano

N. 00671/2010 REG.RIC.

vendite secondo la formula "outlet" di poter optare per lo svolgimento dell'attività al di fuori di Centri Commerciali, ai sensi dell'art. 19 L.r. cit. - viene agli stessi normativamente precluso di potersi giovare delle deroghe al divieto di apertura domenicale e festiva previste dall'art. 30 della legge medesima. In questo modo, la Regione avrebbe legiferato - apparentemente disciplinando le aperture degli esercizi commerciali - nella materia della concorrenza, che è riservata allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione. Ne deriva, sotto tale aspetto, la non manifesta infondatezza anche dell'eccezione di incostituzionalità del citato art. 19.

Si può ancora evidenziare la non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità delle norme contenute nell'art. 29 bis, secondo comma, della L.r. de qua, per l'irrazionale e disparitario limite alla libertà di esercizio dell'attività commerciale derivante da tale previsione normativa, laddove impone a tutti gli esercizi commerciali autonomi, sol perchè ubicati all'interno di un Centro Commerciale, di individuare le giornate di apertura domenicale e festiva in maniera uniforme e unitaria, in contrasto con tutto l'impianto normativo del D.Lg. n. 114/98, rispetto all'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione..

Infine, si ravvisa la non manifesta infondatezza del profilo di incostituzionalità derivante dalla violazione dei principi in tema di

N. 00671/2010 REG.RIC.

rapporto fra funzione giurisdizionale e potere legislativo, perché il legislatore regionale pare aver introdotto le norme de quibus unicamente per valutazioni ad hoc e ad personam - cioè per disciplinare in termini negativi le aperture degli esercizi ubicati nel solo outlet di Aiello - utilizzando la funzione legislativa all'unico (dichiarato) scopo di perseguire i programmi elettorali delle forze politiche di maggioranza e superare quello che è stato definito il "vulnus" creato negli stessi ad opera delle sentenze di questo TAR del 2009. La nuova disciplina legislativa regionale ha infatti ad esclusivo oggetto il Centro Commerciale di Aiello - Palmanova, e si propone di superare ed eludere il giudicato che riguarda questa specifica struttura; con ciò evidenziando la sua natura di "legge provvedimento", non tesa a "prevedere", stabilendo regole generali ed astratte da applicare a futuri e successivi episodi di vita, ma destinata a "provvedere", disciplinando in maniera diretta e concreta le giornate di chiusura degli esercizi commerciali posti nel Centro Commerciale di cui trattasi.

3. - Il Collegio - che con separate ordinanze parimenti assunte nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011, ha temporaneamente sospeso l'efficacia dell'atto impugnato sino alla prima camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti relativi al presente giudizio da parte della Corte Costituzionale - ritiene in definitiva non manifestamente infondata l' eccezione di legittimità

N. 00671/2010 REG.RIC.

costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2 lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2,. lett. e), della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Pertanto, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, il T.A.R del Friuli - Venezia Giulia, dispone la sospensione del presente giudizio e la remissione della questione all'esame della Corte Costituzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva questione di legittimità costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2, lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2, lett. e) della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Sospende il giudizio in corso e dispone che, a cura della Segreteria, gli atti dello stesso siano trasmessi alla Corte Costituzionale per la

N. 00671/2010 REG.RIC.

CORTE COSTITUZIONALE - CANCELLERIA -

risoluzione della prospettata questione e che la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonchè al Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore

Rita De Piero, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10 FEB. 2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

L'Assistente
Grazia Tinco

Copia conforme all'originale per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione FRIULI VENEZIA GIULIA

Roma, 1 GIU 2011

IL CANCELLIERE

11_SO16_2_CORTE COST_TAR ORD 114

PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE A NORMA DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953 n. 87

N. 114 Reg. ordinanze 2011

Ordinanza del 10 febbraio 2011 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia sul ricorso proposto da Super Rifle s.p.a. c/ Unione dei Comuni Aiello-San Vito

---

N. 00672/2010 REG.RIC. Pagina 1 di 10

1 MAR 2011

ORIGINALE

2605/9

5,22

7,70

12,92

N. 11/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00672/2010 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 672 del 2010, proposto da:

Super Rifle Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Morbidelli, Andrea Zaglio e Davide Ambrosi, con domicilio eletto presso l'avv. Giovanni Gabrielli. in Trieste, via Milano 17;

contro

Unione dei Comuni Aiello - San Vito;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dall'Unione dei Comuni di Aiello - S.Vito del 14 ottobre 2010 prot. n. 2634, con il quale l'Amministrazione resistente intima a Marangi immobiliare srl, dante causa della ricorrente, di comunicare l'elenco delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura; provvedimento che si produce

N. 00672/2010 REG.RIC.

in copia e che è stato ricevuto da Marangi Immobiliare srl in data 21 ottobre 2010, e da questa comunicato agli esercenti del Palmanova Outlet Village, tra cui l'odierna ricorrente, il successivo 6 novembre 2010;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 il dott. Rita De Piero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. – Con il ricorso n. 672/10 si contesta l'atto emesso dall'Unione dei Comuni Aiello - San Vito con cui viene imposto alla Società Marangi Immobiliare s.r.l., proprietaria del complesso edilizio ove è insediato il Centro Commerciale "Palmanova Outlet Village" (dante causa della ricorrente, la quale è subentrata - limitatamente - nell'autorizzazione commerciale generale rilasciata a Marangi Immobiliare s.r.l. dal Comune di Aiello, in forza di contratto d'affitto d'azienda e di conseguente DIA, per la gestione di un punto vendita di superficie inferiore a 400 mq.) di presentare la comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura, ai sensi degli artt. 29 e 29 bis della L.r. 29/05, come modificati dall'art. 2, comma 47, della L.r. n. 12/10.

N. 00672/2010 REG.RIC.

1.1. – Si evidenzia anzitutto che, con diverse sentenze emesse nel corso dell'anno 2009, è stata annullata una precedente analoga richiesta di comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura durante l'anno 2009, disposta alla stregua della previgente formulazione dell'art. 29 della L.r. 29/05. Con tali sentenze, il TAR aveva ritenuto che la deroga al regime dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva - ex art. 29, comma 2, della richiamata legge, per tutti gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa (con esclusione delle domeniche e festività del mese di dicembre, e 25 ulteriori domeniche e giorni festivi da scegliere a discrezione dell'esercente) introdotta dall'art. 30, comma 2, lett. b), della L.r. 29/05, come modificato dall'art. 5 della L.r. 13/08, per gli "esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa isolati, con superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400, allocati in qualunque zona del territorio comunale" - si dovesse applicare anche agli esercizi con superficie inferiore a 400 mq., che risultassero autonomi rispetto agli altri esercizi ed allo stesso Centro Commerciale (di proprietà, e gestito, da altro soggetto, munito di autonoma e differenziata autorizzazione commerciale); interpretando l'espressione "esercizio isolato" come idoneo a qualificare qualsivoglia struttura autonoma, dotata di autorizzazione propria e indipendente da altri esercizi.

Dopo il passaggio in giudicato di tali sentenze, veniva predisposta

N. 00672/2010 REG.RIC.

una modifica della legge regionale citata, con il dichiarato scopo di imporre comunque la chiusura domenicale dell'outlet di cui si controverte; e ciò avveniva con la introduzione dell'art. 29 bis e la modifica dell'art. 30, comma 2, della L.r. 29/05.

In particolare, con l'art. 29 bis, veniva espressamente prevista l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29 (giornate di chiusura degli esercizi) anche ad "ogni singolo esercizio di vendita al dettaglio, di vicinato, di media o di grande struttura insediato in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale a prescindere dalla modalità organizzativa ovvero dalla strutturazione aziendale del centro o del complesso medesimi, incluso l'outlet."

Inoltre, all'art. 30, il termine "isolati" - contenuto nella precedente versione dell'art. 30, comma 2, lett. b) - veniva sostituito con il termine "singoli", con l'ulteriore precisazione che dovevano intendersi per tali quelli non insediati in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale ai sensi dell'articolo 29 bis, e, quindi, anche in un outlet.

In sostanza, si è venuta a creare una normativa che consente l'apertura "libera" degli esercizi commerciali al dettaglio nelle zone A degli strumenti urbanistici generali e nei contri storici, negli esercizi con superficie di vendita non superiore a mq 400 (purchè non insediati in Centri Commerciali) e nelle località turistiche.

2. Il ricorso denuncia quindi l'illegittimità costituzionale dei citati

artt. 29 bis e 30, comma 2, lett. b, della L.r 29/05, introduttivi delle sopradescritte esclusioni dalla possibilità di apertura "libera", in rapporto a molteplici profili.

2.1. - Il Collegio ritiene le eccezioni di costituzionalità rilevanti e non manifestamente infondate.

2.1.1.- Quanto al primo aspetto, si osserva che sussiste la rilevanza delle questioni di costituzionalità delle norme de quibus nella presente controversia, posto che solo la loro dichiarata illegittimità costituzionale potrebbe portare ad un accoglimento dei ricorsi che sono, in caso contrario, destinati ad essere rigettati.

2.1.2. - Quanto al secondo, rileva il Collegio che si presenta non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale di un trattamento differenziato tra operatori commerciali di pari dimensioni, col solo riferimento alla loro ubicazione - all'interno o meno di un Centro Commerciale - per l'immotivata ed irrazionale disparità di trattamento fra fattispecie analoghe che ne consegue (artt. 2, 3 e 41 Cost).

Secondo la prospettazione della ricorrente, che il Collegio condivide, la norma avrebbe inoltre di fatto determinato una misura restrittiva, in contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione e con l'art. 28 del Trattato UE, basata su distinzioni fra i vari esercizi commerciali al dettaglio che non trovano nessun fondamento nel principio concorrenziale e comportano un ostacolo

N. 00672/2010 REG.RIC.

anche alla libera circolazione dei prodotti provenienti da Paesi UE, ove distribuiti in esercizi di limitate dimensioni, ma ubicati in Centri Commerciali.

Sotto un ulteriore profilo, si rileva che - non essendo concesso agli esercizi che, come quello gestito da parte ricorrente, effettuano vendite secondo la formula "outlet" di poter optare per lo svolgimento dell'attività al di fuori di Centri Commerciali, ai sensi dell'art. 19 L.r. cit. - viene agli stessi normativamente precluso di potersi giovare delle deroghe al divieto di apertura domenicale e festiva previste dall'art. 30 della legge medesima. In questo modo, la Regione avrebbe legiferato - apparentemente disciplinando le aperture degli esercizi commerciali - nella materia della concorrenza, che è riservata allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione. Ne deriva, sotto tale aspetto, la non manifesta infondatezza anche dell'eccezione di incostituzionalità del citato art. 19.

Si può ancora evidenziare la non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità delle norme contenute nell'art. 29 bis, secondo comma, della L.r. de qua, per l'irrazionale e disparitario limite alla libertà di esercizio dell'attività commerciale derivante da tale previsione normativa, laddove impone a tutti gli esercizi commerciali autonomi, sol perchè ubicati all'interno di un Centro Commerciale, di individuare le giornate di apertura domenicale e

N. 00672/2010 REG.RIC.

festiva in maniera uniforme e unitaria, in contrasto con tutto l'impianto normativo del D.Lg. n. 114/98, rispetto all'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione..

Infine, si ravvisa la non manifesta infondatezza del profilo di incostituzionalità derivante dalla violazione dei principi in tema di rapporto fra funzione giurisdizionale e potere legislativo, perché il legislatore regionale pare aver introdotto le norme de quibus unicamente per valutazioni ad hoc e ad personam - cioè per disciplinare in termini negativi le aperture degli esercizi ubicati nel solo outlet di Aiello - utilizzando la funzione legislativa all'unico (dichiarato) scopo di perseguire i programmi elettorali delle forze politiche di maggioranza e superare quello che è stato definito il "vulnus" creato negli stessi ad opera delle sentenze di questo TAR del 2009. La nuova disciplina legislativa regionale ha infatti ad esclusivo oggetto il Centro Commerciale di Aiello - Palmanova, e si propone di superare ed eludere il giudicato che riguarda questa specifica struttura; con ciò evidenziando la sua natura di "legge provvedimento", non tesa a "prevedere", stabilendo regole generali ed astratte da applicare a futuri e successivi episodi di vita, ma destinata a "provvedere", disciplinando in maniera diretta e concreta le giornate di chiusura degli esercizi commerciali posti nel Centro Commerciale di cui trattasi.

3. - Il Collegio - che con separate ordinanze parimenti assunte nella

N. 00672/2010 REG.RIC.

camera di consiglio del 26 gennaio 2011, ha temporaneamente sospeso l'efficacia dell'atto impugnato sino alla prima camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti relativi al presente giudizio da parte della Corte Costituzionale - ritiene in definitiva non manifestamente infondata l' eccezione di legittimità costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2 lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2,. lett. e), della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Pertanto, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, il T.A.R del Friuli - Venezia Giulia, dispone la sospensione del giudizio e la remissione della questione all'esame della Corte Costituzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva questione di legittimità costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2, lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2, lett. e) della Costituzione; dell'art. 28 del

N. 00672/2010 REG.RIC.

Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Sospende il giudizio in corso e dispone che, a cura della Segreteria, gli atti dello stesso siano trasmessi alla Corte Costituzionale per la risoluzione della prospettata questione e che la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonchè al Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed al Presidente del Consiglio Regionale.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere

Rita De Piero, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10 FEB. 2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

L'Assistente
...razia Trinco

Copia conforme all'originale per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia
Roma, 1 GIU 2011

IL CANCELLIERE

11_SO16_2_CORTE COST_TAR ORD 115

PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE A NORMA DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953 n. 87

N. 115 Reg. ordinanze 2011
Ordinanza del 10 febbraio 2011 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia sul ricorso proposto da Errebi s.p.a. c/ Unione dei Comuni Aiello-San Vito

N. 00673/2010 REG.RIC.

ORIGINALE

- 1 MAR. 2011

2010\14

5,22
7,70
12,92

N. 72/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00673/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 673 del 2010, proposto da:

Errebi Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Morbidelli, Andrea Zaglio, Davide Ambrosi, con domicilio eletto presso Giovanni Gabrielli Avv. in Trieste, via Milano 17;

contro

Unione dei Comuni Aiello - San Vito, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dall'Unione dei Comuni di Aiello - S.Vito del 14 ottobre 2010 prot. n. 2634, con il quale l'Amministrazione resistente intima a Marangi immobiliare srl, dante causa della ricorrente, di comunicare l'elenco delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura;

N. 00673/2010 REG.RIC.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. – Con il ricorso n. si contesta l'atto emesso dall'Unione dei Comuni Aiello - San Vito con i quali viene imposto alla Società Marangi Immobiliare s.r.l., proprietaria del complesso edilizio ove è insediato il Centro Commerciale "Palmanova Outlet Village" (dante causa della ricorrente, la quale è subentrata - limitatamente - nell'autorizzazione commerciale generale rilasciata a Marangi Immobiliare s.r.l. dal Comune di Aiello, in forza di contratto d'affitto d'azienda e di conseguente DIA, per la gestione di un punto vendita di superficie inferiore a 400 mq.) di presentare la comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura, ai sensi degli artt. 29 e 29 bis della L.r. 29/05, come modificati dall'art. 2, comma 47, della L.r. n. 12/10.

1.1. – Si evidenzia anzitutto che, con diverse sentenze emesse nel corso dell'anno 2009, è stata annullata una precedente analoga richiesta di comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura durante l'anno 2009, formulata alla stregua della previgente formulazione dell'art. 29 della L.r. 29/05. Con tali

N. 00673/2010 REG.RIC.

sentenze, il TAR aveva ritenuto che la deroga al regime dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva - ex art. 29, comma 2, della richiamata legge, per tutti gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa (con esclusione delle domeniche e festività del mese di dicembre, e 25 ulteriori domeniche e giorni festivi da scegliere a discrezione dell'esercente) introdotta dall'art. 30, comma 2, lett. b), della L.r. 29/05, come modificato dall'art. 5 della L.r. 13/08, per gli "esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa isolati, con superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400, allocati in qualunque zona del territorio comunale" - si dovesse applicare anche agli esercizi con superficie inferiore a 400 mq., che risultassero autonomi rispetto agli altri esercizi ed allo stesso Centro Commerciale (di proprietà, e gestito, da altro soggetto, munito di autonoma e differenziata autorizzazione commerciale); interpretando l'espressione "esercizio isolato" come idoneo a qualificare qualsivoglia struttura autonoma, dotata di autorizzazione propria e indipendente da altri esercizi.

Dopo il passaggio in giudicato di tali sentenze, veniva predisposta una modifica della legge regionale citata, con il dichiarato scopo di imporre comunque la chiusura domenicale dell'outlet di cui si controverte; e ciò avveniva con la introduzione dell'art. 29 bis e la modifica dell'art. 30, comma 2, della L.r. 29/05.

In particolare, con l'art. 29 bis, veniva espressamente prevista

N. 00673/2010 REG.RIC.

l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29 (giornate di chiusura degli esercizi) anche ad "ogni singolo esercizio di vendita al dettaglio, di vicinato, di media o di grande struttura insediato in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale a prescindere dalla modalità organizzativa ovvero dalla strutturazione aziendale del centro o del complesso medesimi, incluso l'outlet." Inoltre, all'art. 30, il termine "isolati" - contenuto nella precedente versione dell'art. 30, comma 2, lett. b) - veniva sostituito con il termine "singoli", con l'ulteriore precisazione che dovevano intendersi per tali quelli non insediati in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale ai sensi dell'articolo 29 bis, e, quindi, anche in un outlet.

In sostanza, si è venuta a creare una normativa che consente l'apertura "libera" degli esercizi commerciali al dettaglio nelle zone A degli strumenti urbanistici generali e nei contri storici, negli esercizi con superficie di vendita non superiore a mq 400 (purchè non insediati in Centri Commerciali) e nelle località turistiche.

2. Il ricorso denuncia quindi l'illegittimità costituzionale dei citati artt. 29 bis e 30, comma 2, lett. b, della L.r 29/05, introduttivi delle sopradescritte esclusioni dalla possibilità di apertura "libera", in rapporto a molteplici profili.

2.1. - Il Collegio ritiene le eccezioni di costituzionalità rilevanti e non manifestamente infondate.

N. 00673/2010 REG.RIC.

2.1.1.- Quanto al primo aspetto, si osserva che sussiste la rilevanza delle questioni di costituzionalità delle norme de quibus nella presente controversia, posto che solo la loro dichiarata illegittimità costituzionale potrebbe portare ad un accoglimento dei ricorsi che sono, in caso contrario, destinati ad essere rigettati.

2.1.2. - Quanto al secondo, rileva il Collegio che si presenta non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale di un trattamento differenziato tra operatori commerciali di pari dimensioni, col solo riferimento alla loro ubicazione - all'interno o meno di un Centro Commerciale - per l'immotivata ed irrazionale disparità di trattamento fra fattispecie analoghe che ne consegue (artt. 2, 3 e 41 Cost).

Secondo la prospettazione della ricorrente, che il Collegio condivide, la norma avrebbe inoltre di fatto determinato una misura restrittiva, in contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione e con l'art. 28 del Trattato UE, basata su distinzioni fra i vari esercizi commerciali al dettaglio che non trovano nessun fondamento nel principio concorrenziale e comportano un ostacolo anche alla libera circolazione dei prodotti provenienti da Paesi UE, ove distribuiti in esercizi di limitate dimensioni, ma ubicati in Centri Commerciali.

Sotto un ulteriore profilo, si rileva che - non essendo concesso agli esercizi che, come quello gestito da parte ricorrente, effettuano

N. 00673/2010 REG.RIC.

vendite secondo la formula "outlet" di poter optare per lo svolgimento dell'attività al di fuori di Centri Commerciali, ai sensi dell'art. 19 L.r. cit. - viene agli stessi normativamente precluso di potersi giovare delle deroghe al divieto di apertura domenicale e festiva previste dall'art. 30 della legge medesima. In questo modo, la Regione avrebbe legiferato - apparentemente disciplinando le aperture degli esercizi commerciali - nella materia della concorrenza, che è riservata allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione. Ne deriva, sotto tale aspetto, la non manifesta infondatezza anche dell'eccezione di incostituzionalità del citato art. 19.

Si può ancora evidenziare la non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità delle norme contenute nell'art. 29 bis, secondo comma, della L.r. de qua, per l'irrazionale e disparitario limite alla libertà di esercizio dell'attività commerciale derivante da tale previsione normativa, laddove impone a tutti gli esercizi commerciali autonomi, sol perchè ubicati all'interno di un Centro Commerciale, di individuare le giornate di apertura domenicale e festiva in maniera uniforme e unitaria, in contrasto con tutto l'impianto normativo del D.Lg. n. 114/98, rispetto all'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione..

Infine, si ravvisa la non manifesta infondatezza del profilo di incostituzionalità derivante dalla violazione dei principi in tema di

N. 00673/2010 REG.RIC.

rapporto fra funzione giurisdizionale e potere legislativo, perché il legislatore regionale pare aver introdotto le norme de quibus unicamente per valutazioni ad hoc e ad personam - cioè per disciplinare in termini negativi le aperture degli esercizi ubicati nel solo outlet di Aiello - utilizzando la funzione legislativa all'unico (dichiarato) scopo di perseguire i programmi elettorali delle forze politiche di maggioranza e superare quello che è stato definito il "vulnus" creato negli stessi ad opera delle sentenze di questo TAR del 2009. La nuova disciplina legislativa regionale ha infatti ad esclusivo oggetto il Centro Commerciale di Aiello - Palmanova, e si propone di superare ed eludere il giudicato che riguarda questa specifica struttura; con ciò evidenziando la sua natura di "legge provvedimento", non tesa a "prevedere", stabilendo regole generali ed astratte da applicare a futuri e successivi episodi di vita, ma destinata a "provvedere", disciplinando in maniera diretta e concreta le giornate di chiusura degli esercizi commerciali posti nel Centro Commerciale di cui trattasi.

3. - Il Collegio - che con separate ordinanze parimenti assunte nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011, ha temporaneamente sospeso l'efficacia dell'atto impugnato sino alla prima camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti relativi al presente giudizio da parte della Corte Costituzionale - ritiene in definitiva non manifestamente infondata l' eccezione di legittimità

N. 00673/2010 REG.RIC.

costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2 lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2,. lett. e), della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Pertanto, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, il T.A.R del Friuli - Venezia Giulia, dispone la sospensione del presente giudizio e la remissione della questione all'esame della Corte Costituzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva questione di legittimità costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2, lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2, lett. e) della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Sospende il giudizio in corso e dispone che, a cura della Segreteria, gli atti dello stesso siano trasmessi alla Corte Costituzionale per la

N. 00673/2010 REG.RIC.

risoluzione della prospettata questione e che la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonchè al Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore

Rita De Piero, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il ____________

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Copia conforme all'originale per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia

Roma, 1 GIU 2011

IL CANCELLIERE

11_SO16_2_CORTE COST_TAR ORD 116

PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE A NORMA DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953 n. 87

N. 116 Reg. ordinanze 2011

Ordinanza del 10 febbraio 2011 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia sul ricorso proposto da Slam s.p.a. c/ Unione dei Comuni Aiello-San Vito

N. 00674/2010 REG.RIC.

1 MAR. 2011 ORIGINALE

2015	19
	5,22
POSTALE	7,70
TOTALE	12,92
U.N.E.P. TRIESTE	

N. 73 /2011 REG.PROV.COLL.

N. 00674/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 674 del 2010, proposto da:

Slam Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Morbidelli, Andrea Zaglio, Davide Ambrosi, con domicilio eletto presso Giovanni Gabrielli Avv. in Trieste, via Milano 17;

contro

Unione dei Comuni Aiello-San Vito, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dall'Unione dei Comuni di Aiello - S.Vito del 14 ottobre 2010 prot. n. 2634, con il quale l'Amministrazione resistente intima a Marangi immobiliare srl, dante causa della ricorrente, di comunicare l'elenco delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura;

N. 00674/2010 REG.RIC.

CORTE COSTITUZIONALE - CANCELLERIA -

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. – Con il ricorso n. si contesta l'atto emesso dall'Unione dei Comuni Aiello - San Vito con i quali viene imposto alla Società Marangi Immobiliare s.r.l., proprietaria del complesso edilizio ove è insediato il Centro Commerciale "Palmanova Outlet Village" (dante causa della ricorrente, la quale è subentrata - limitatamente - nell'autorizzazione commerciale generale rilasciata a Marangi Immobiliare s.r.l. dal Comune di Aiello, in forza di contratto d'affitto d'azienda e di conseguente DIA, per la gestione di un punto vendita di superficie inferiore a 400 mq.) di presentare la comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura, ai sensi degli artt. 29 e 29 bis della L.r. 29/05, come modificati dall'art. 2, comma 47, della L.r. n. 12/10.

1.1. – Si evidenzia anzitutto che, con diverse sentenze emesse nel corso dell'anno 2009, è stata annullata una precedente analoga richiesta di comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura durante l'anno 2009, formulata alla stregua della previgente formulazione dell'art. 29 della L.r. 29/05. Con tali

N. 00674/2010 REG.RIC.

sentenze, il TAR aveva ritenuto che la deroga al regime dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva - ex art. 29, comma 2, della richiamata legge, per tutti gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa (con esclusione delle domeniche e festività del mese di dicembre, e 25 ulteriori domeniche e giorni festivi da scegliere a discrezione dell'esercente) introdotta dall'art. 30, comma 2, lett. b), della L.r. 29/05, come modificato dall'art. 5 della L.r. 13/08, per gli "esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa isolati, con superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400, allocati in qualunque zona del territorio comunale" - si dovesse applicare anche agli esercizi con superficie inferiore a 400 mq., che risultassero autonomi rispetto agli altri esercizi ed allo stesso Centro Commerciale (di proprietà, e gestito, da altro soggetto, munito di autonoma e differenziata autorizzazione commerciale); interpretando l'espressione "esercizio isolato" come idoneo a qualificare qualsivoglia struttura autonoma, dotata di autorizzazione propria e indipendente da altri esercizi.

Dopo il passaggio in giudicato di tali sentenze, veniva predisposta una modifica della legge regionale citata, con il dichiarato scopo di imporre comunque la chiusura domenicale dell'outlet di cui si controverte; e ciò avveniva con la introduzione dell'art. 29 bis e la modifica dell'art. 30, comma 2, della L.r. 29/05.

In particolare, con l'art. 29 bis, veniva espressamente prevista

N. 00674/2010 REG.RIC.

l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29 (giornate di chiusura degli esercizi) anche ad "ogni singolo esercizio di vendita al dettaglio, di vicinato, di media o di grande struttura insediato in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale a prescindere dalla modalità organizzativa ovvero dalla strutturazione aziendale del centro o del complesso medesimi, incluso l'outlet."
Inoltre, all'art. 30, il termine "isolati" - contenuto nella precedente versione dell'art. 30, comma 2, lett. b) - veniva sostituito con il termine "singoli", con l'ulteriore precisazione che dovevano intendersi per tali quelli non insediati in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale ai sensi dell'articolo 29 bis, e, quindi, anche in un outlet.

In sostanza, si è venuta a creare una normativa che consente l'apertura "libera" degli esercizi commerciali al dettaglio nelle zone A degli strumenti urbanistici generali e nei contri storici, negli esercizi con superficie di vendita non superiore a mq 400 (purchè non insediati in Centri Commerciali) e nelle località turistiche.

2. Il ricorso denuncia quindi l'illegittimità costituzionale dei citati artt. 29 bis e 30, comma 2, lett. b, della L.r 29/05, introduttivi delle sopradescritte esclusioni dalla possibilità di apertura "libera", in rapporto a molteplici profili.

2.1. - Il Collegio ritiene le eccezioni di costituzionalità rilevanti e non manifestamente infondate.

N. 00674/2010 REG.RIC.

2.1.1.- Quanto al primo aspetto, si osserva che sussiste la rilevanza delle questioni di costituzionalità delle norme de quibus nella presente controversia, posto che solo la loro dichiarata illegittimità costituzionale potrebbe portare ad un accoglimento dei ricorsi che sono, in caso contrario, destinati ad essere rigettati.

2.1.2. - Quanto al secondo, rileva il Collegio che si presenta non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale di un trattamento differenziato tra operatori commerciali di pari dimensioni, col solo riferimento alla loro ubicazione - all'interno o meno di un Centro Commerciale - per l'immotivata ed irrazionale disparità di trattamento fra fattispecie analoghe che ne consegue (artt. 2, 3 e 41 Cost).

Secondo la prospettazione della ricorrente, che il Collegio condivide, la norma avrebbe inoltre di fatto determinato una misura restrittiva, in contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione e con l'art. 28 del Trattato UE, basata su distinzioni fra i vari esercizi commerciali al dettaglio che non trovano nessun fondamento nel principio concorrenziale e comportano un ostacolo anche alla libera circolazione dei prodotti provenienti da Paesi UE, ove distribuiti in esercizi di limitate dimensioni, ma ubicati in Centri Commerciali.

Sotto un ulteriore profilo, si rileva che - non essendo concesso agli esercizi che, come quello gestito da parte ricorrente, effettuano

N. 00674/2010 REG.RIC.

CORTE COSTITUZIONALE CANCELLERIA

vendite secondo la formula "outlet" di poter optare per lo svolgimento dell'attività al di fuori di Centri Commerciali, ai sensi dell'art. 19 L.r. cit. - viene agli stessi normativamente precluso di potersi giovare delle deroghe al divieto di apertura domenicale e festiva previste dall'art. 30 della legge medesima. In questo modo, la Regione avrebbe legiferato - apparentemente disciplinando le aperture degli esercizi commerciali - nella materia della concorrenza, che è riservata allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione. Ne deriva, sotto tale aspetto, la non manifesta infondatezza anche dell'eccezione di incostituzionalità del citato art. 19.

Si può ancora evidenziare la non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità delle norme contenute nell'art. 29 bis, secondo comma, della L.r. de qua, per l'irrazionale e disparitario limite alla libertà di esercizio dell'attività commerciale derivante da tale previsione normativa, laddove impone a tutti gli esercizi commerciali autonomi, sol perchè ubicati all'interno di un Centro Commerciale, di individuare le giornate di apertura domenicale e festiva in maniera uniforme e unitaria, in contrasto con tutto l'impianto normativo del D.Lg. n. 114/98, rispetto all'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione..

Infine, si ravvisa la non manifesta infondatezza del profilo di incostituzionalità derivante dalla violazione dei principi in tema di

N. 00674/2010 REG.RIC.

rapporto fra funzione giurisdizionale e potere legislativo, perché il legislatore regionale pare aver introdotto le norme de quibus unicamente per valutazioni ad hoc e ad personam - cioè per disciplinare in termini negativi le aperture degli esercizi ubicati nel solo outlet di Aiello - utilizzando la funzione legislativa all'unico (dichiarato) scopo di perseguire i programmi elettorali delle forze politiche di maggioranza e superare quello che è stato definito il "vulnus" creato negli stessi ad opera delle sentenze di questo TAR del 2009. La nuova disciplina legislativa regionale ha infatti ad esclusivo oggetto il Centro Commerciale di Aiello - Palmanova, e si propone di superare ed eludere il giudicato che riguarda questa specifica struttura; con ciò evidenziando la sua natura di "legge provvedimento", non tesa a "prevedere", stabilendo regole generali ed astratte da applicare a futuri e successivi episodi di vita, ma destinata a "provvedere", disciplinando in maniera diretta e concreta le giornate di chiusura degli esercizi commerciali posti nel Centro Commerciale di cui trattasi.

3. - Il Collegio - che con separate ordinanze parimenti assunte nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011, ha temporaneamente sospeso l'efficacia dell'atto impugnato sino alla prima camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti relativi al presente giudizio da parte della Corte Costituzionale - ritiene in definitiva non manifestamente infondata l' eccezione di legittimità

N. 00674/2010 REG.RIC.

costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2 lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2,. lett. e), della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Pertanto, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, il T.A.R del Friuli - Venezia Giulia, dispone la sospensione del presente giudizio e la remissione della questione all'esame della Corte Costituzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva questione di legittimità costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2, lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2, lett. e) della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Sospende il giudizio in corso e dispone che, a cura della Segreteria, gli atti dello stesso siano trasmessi alla Corte Costituzionale per la

N. 00674/2010 REG.RIC.

risoluzione della prospettata questione e che la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonchè al Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore

Rita De Piero, Consigliere

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16 ... 011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

L'Assistente
Grazia Trinco

Copia conforme all'originale per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione FRIULI VENEZIA GIULIA
Roma, 1 GIU 2011
IL CANCELLIERE

11_SO16_2_CORTE COST_TAR ORD 117

PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE A NORMA DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953 n. 87

N. 117 Reg. ordinanze 2011

Ordinanza del 10 febbraio 2011 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia sul ricorso proposto da Lanificio Angelico s.r.l. c/ Unione dei Comuni Aiello-San Vito

N. 00675/2010 REG.RIC.

- 1 MAR. 2011

CRON. 2620/24	ASSENTI
TRASF.	5,22
POSTALE	7,70
TOTALE	12,92
U.N.E.P. TRIESTE	

N. 74/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00675/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 675 del 2010, proposto da:

Lanificio Angelico Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Morbidelli, Andrea Zaglio e Davide Ambrosi, con domicilio eletto presso l'avv. Giovanni Gabrielli, in Trieste, via Milano 17;

contro

Unione dei Comuni Aiello - San Vito;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dall'Unione dei Comuni di Aiello - S.Vito del 14 ottobre 2010 prot. n. 2634, con il quale l'Amministrazione resistente intima a Marangi immobiliare srl, dante causa della ricorrente, di comunicare l'elenco delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura; provvedimento che si produce

N. 00675/2010 REG.RIC.

in copia e che è stato ricevuto da Marangi Immobiliare srl in data 21 ottobre 2010, e da questa comunicato agli esercenti del Palmanova Outlet Village, tra cui l'odierna ricorrente, il successivo 6 novembre 2010;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 il dott. Rita De Piero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. – Con il ricorso n. 675/10 si contesta l'atto emesso dall'Unione dei Comuni Aiello - San Vito con cui viene imposto alla Società Marangi Immobiliare s.r.l., proprietaria del complesso edilizio ove è insediato il Centro Commerciale "Palmanova Outlet Village" (dante causa della ricorrente, la quale è subentrata - limitatamente - nell'autorizzazione commerciale generale rilasciata a Marangi Immobiliare s.r.l. dal Comune di Aiello, in forza di contratto d'affitto d'azienda e di conseguente DIA, per la gestione di un punto vendita di superficie inferiore a 400 mq.) di presentare la comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura, ai sensi degli artt. 29 e 29 bis della L.r. 29/05, come modificati dall'art. 2, comma 47, della L.r. n. 12/10.

N. 00675/2010 REG.RIC.

1.1. – Si evidenzia anzitutto che, con diverse sentenze emesse nel corso dell'anno 2009, è stata annullata una precedente analoga richiesta di comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura durante l'anno 2009, disposta alla stregua della previgente formulazione dell'art. 29 della L.r. 29/05. Con tali sentenze, il TAR aveva ritenuto che la deroga al regime dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva - ex art. 29, comma 2, della richiamata legge, per tutti gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa (con esclusione delle domeniche e festività del mese di dicembre, e 25 ulteriori domeniche e giorni festivi da scegliere a discrezione dell'esercente) introdotta dall'art. 30, comma 2, lett. b), della L.r. 29/05, come modificato dall'art. 5 della L.r. 13/08, per gli "esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa isolati, con superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400, allocati in qualunque zona del territorio comunale" - si dovesse applicare anche agli esercizi con superficie inferiore a 400 mq., che risultassero autonomi rispetto agli altri esercizi ed allo stesso Centro Commerciale (di proprietà, e gestito, da altro soggetto, munito di autonoma e differenziata autorizzazione commerciale); interpretando l'espressione "esercizio isolato" come idoneo a qualificare qualsivoglia struttura autonoma, dotata di autorizzazione propria e indipendente da altri esercizi.

Dopo il passaggio in giudicato di tali sentenze, veniva predisposta

N. 00675/2010 REG.RIC.

una modifica della legge regionale citata, con il dichiarato scopo di imporre comunque la chiusura domenicale dell'outlet di cui si controverte; e ciò avveniva con la introduzione dell'art. 29 bis e la modifica dell'art. 30, comma 2, della L.r. 29/05.

In particolare, con l'art. 29 bis, veniva espressamente prevista l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29 (giornate di chiusura degli esercizi) anche ad "ogni singolo esercizio di vendita al dettaglio, di vicinato, di media o di grande struttura insediato in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale a prescindere dalla modalità organizzativa ovvero dalla strutturazione aziendale del centro o del complesso medesimi, incluso l'outlet." Inoltre, all'art. 30, il termine "isolati" - contenuto nella precedente versione dell'art. 30, comma 2, lett. b) - veniva sostituito con il termine "singoli", con l'ulteriore precisazione che dovevano intendersi per tali quelli non insediati in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale ai sensi dell'articolo 29 bis, e, quindi, anche in un outlet.

In sostanza, si è venuta a creare una normativa che consente l'apertura "libera" degli esercizi commerciali al dettaglio nelle zone A degli strumenti urbanistici generali e nei contri storici, negli esercizi con superficie di vendita non superiore a mq 400 (purchè non insediati in Centri Commerciali) e nelle località turistiche.

2. Il ricorso denuncia quindi l'illegittimità costituzionale dei citati

artt. 29 bis e 30, comma 2, lett. b, della L.r 29/05, introduttivi delle sopradescritte esclusioni dalla possibilità di apertura “libera”, in rapporto a molteplici profili.

2.1. - Il Collegio ritiene le eccezioni di costituzionalità rilevanti e non manifestamente infondate.

2.1.1.- Quanto al primo aspetto, si osserva che sussiste la rilevanza delle questioni di costituzionalità delle norme de quibus nella presente controversia, posto che solo la loro dichiarata illegittimità costituzionale potrebbe portare ad un accoglimento dei ricorsi che sono, in caso contrario, destinati ad essere rigettati.

2.1.2. - Quanto al secondo, rileva il Collegio che si presenta non manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale di un trattamento differenziato tra operatori commerciali di pari dimensioni, col solo riferimento alla loro ubicazione - all’interno o meno di un Centro Commerciale - per l’immotivata ed irrazionale disparità di trattamento fra fattispecie analoghe che ne consegue (artt. 2, 3 e 41 Cost).

Secondo la prospettazione della ricorrente, che il Collegio condivide, la norma avrebbe inoltre di fatto determinato una misura restrittiva, in contrasto con l’art. 117, primo comma, della Costituzione e con l’art. 28 del Trattato UE, basata su distinzioni fra i vari esercizi commerciali al dettaglio che non trovano nessun fondamento nel principio concorrenziale e comportano un ostacolo

N. 00675/2010 REG.RIC.

anche alla libera circolazione dei prodotti provenienti da Paesi UE, ove distribuiti in esercizi di limitate dimensioni, ma ubicati in Centri Commerciali.

Sotto un ulteriore profilo, si rileva che - non essendo concesso agli esercizi che, come quello gestito da parte ricorrente, effettuano vendite secondo la formula "outlet" di poter optare per lo svolgimento dell'attività al di fuori di Centri Commerciali, ai sensi dell'art. 19 L.r. cit. - viene agli stessi normativamente precluso di potersi giovare delle deroghe al divieto di apertura domenicale e festiva previste dall'art. 30 della legge medesima. In questo modo, la Regione avrebbe legiferato - apparentemente disciplinando le aperture degli esercizi commerciali - nella materia della concorrenza, che è riservata allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione. Ne deriva, sotto tale aspetto, la non manifesta infondatezza anche dell'eccezione di incostituzionalità del citato art. 19.

Si può ancora evidenziare la non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità delle norme contenute nell'art. 29 bis, secondo comma, della L.r. de qua, per l'irrazionale e disparitario limite alla libertà di esercizio dell'attività commerciale derivante da tale previsione normativa, laddove impone a tutti gli esercizi commerciali autonomi, sol perchè ubicati all'interno di un Centro Commerciale, di individuare le giornate di apertura domenicale e

N. 00675/2010 REG.RIC.

festiva in maniera uniforme e unitaria, in contrasto con tutto l'impianto normativo del D.Lg. n. 114/98, rispetto all'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione..

Infine, si ravvisa la non manifesta infondatezza del profilo di incostituzionalità derivante dalla violazione dei principi in tema di rapporto fra funzione giurisdizionale e potere legislativo, perché il legislatore regionale pare aver introdotto le norme de quibus unicamente per valutazioni ad hoc e ad personam - cioè per disciplinare in termini negativi le aperture degli esercizi ubicati nel solo outlet di Aiello - utilizzando la funzione legislativa all'unico (dichiarato) scopo di perseguire i programmi elettorali delle forze politiche di maggioranza e superare quello che è stato definito il "vulnus" creato negli stessi ad opera delle sentenze di questo TAR del 2009. La nuova disciplina legislativa regionale ha infatti ad esclusivo oggetto il Centro Commerciale di Aiello - Palmanova, e si propone di superare ed eludere il giudicato che riguarda questa specifica struttura; con ciò evidenziando la sua natura di "legge provvedimento", non tesa a "prevedere", stabilendo regole generali ed astratte da applicare a futuri e successivi episodi di vita, ma destinata a "provvedere", disciplinando in maniera diretta e concreta le giornate di chiusura degli esercizi commerciali posti nel Centro Commerciale di cui trattasi.

3. - Il Collegio - che con separate ordinanze parimenti assunte nella

N. 00675/2010 REG.RIC.

camera di consiglio del 26 gennaio 2011, ha temporaneamente sospeso l'efficacia dell'atto impugnato sino alla prima camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti relativi al presente giudizio da parte della Corte Costituzionale - ritiene in definitiva non manifestamente infondata l' eccezione di legittimità costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2 lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2,. lett. e), della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Pertanto, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, il T.A.R del Friuli - Venezia Giulia, dispone la sospensione del giudizio e la remissione della questione all'esame della Corte Costituzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva questione di legittimità costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2, lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2, lett. e) della Costituzione; dell'art. 28 del

N. 00675/2010 REG.RIC.

CORTE COSTITUZIONALE - CANCELLERIA -

Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Sospende il giudizio in corso e dispone che, a cura della Segreteria, gli atti dello stesso siano trasmessi alla Corte Costituzionale per la risoluzione della prospettata questione e che la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonchè al Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed al Presidente del Consiglio Regionale.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere

Rita De Piero, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

Rita De Piero Saverio Corasaniti

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 1_ ___ 2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

L'Assistente

Copia conforme all'originale per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia

Roma, 1 GIU 2011

IL CANCELLIERE

11_SO16_2_CORTE COST_TAR ORD 118

PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE A NORMA DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953 n. 87

N. 118 Reg. ordinanze 2011

Ordinanza del 10 febbraio 2011 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia sul ricorso proposto da Baldinini s.r.l. c/ Unione dei Comuni Aiello-San Vito

N. 00677/2010 REG.RIC.

Pagina 1 di 10

- 1 MAR. 2011

ORIGINALE

N. 75/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00677/2010 REG.RIC.

R E P U B B L I C A   I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 677 del 2010, proposto da:

Baldinini Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Morbidelli, Andrea Zaglio e Davide Ambrosi, con domicilio eletto presso l'avv. Giovanni Gabrielli,. in Trieste, via Milano 17;

contro

Unione dei Comuni Aiello - San Vito;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dall'Unione dei Comuni di Aiello - S.Vito del 14 ottobre 2010 prot. n. 2634, con il quale l'Amministrazione resistente intima a Marangi immobiliare srl, dante causa della ricorrente, di comunicare l'elenco delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura; provvedimento che si produce

N. 00677/2010 REG.RIC.

in copia e che è stato ricevuto da Marangi Immobiliare srl in data 21 ottobre 2010, e da questa comunicato agli esercenti del Palmanova Outlet Village, tra cui l'odierna ricorrente, il successivo 6 novembre 2010;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 il dott. Rita De Piero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. – Con il ricorso n. 677/10 si contesta l'atto emesso dall'Unione dei Comuni Aiello - San Vito con cui viene imposto alla Società Marangi Immobiliare s.r.l., proprietaria del complesso edilizio ove è insediato il Centro Commerciale "Palmanova Outlet Village" (dante causa della ricorrente, la quale è subentrata - limitatamente - nell'autorizzazione commerciale generale rilasciata a Marangi Immobiliare s.r.l. dal Comune di Aiello, in forza di contratto d'affitto d'azienda e di conseguente DIA, per la gestione di un punto vendita di superficie inferiore a 400 mq.) di presentare la comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura, ai sensi degli artt. 29 e 29 bis della L.r. 29/05, come modificati dall'art. 2, comma 47, della L.r. n. 12/10.

N. 00677/2010 REG.RIC.

1.1. – Si evidenzia anzitutto che, con diverse sentenze emesse nel corso dell'anno 2009, è stata annullata una precedente analoga richiesta di comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura durante l'anno 2009, disposta alla stregua della previgente formulazione dell'art. 29 della L.r. 29/05. Con tali sentenze, il TAR aveva ritenuto che la deroga al regime dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva - ex art. 29, comma 2, della richiamata legge, per tutti gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa (con esclusione delle domeniche e festività del mese di dicembre, e 25 ulteriori domeniche e giorni festivi da scegliere a discrezione dell'esercente) introdotta dall'art. 30, comma 2, lett. b), della L.r. 29/05, come modificato dall'art. 5 della L.r. 13/08, per gli "esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa isolati, con superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400, allocati in qualunque zona del territorio comunale" - si dovesse applicare anche agli esercizi con superficie inferiore a 400 mq., che risultassero autonomi rispetto agli altri esercizi ed allo stesso Centro Commerciale (di proprietà, e gestito, da altro soggetto, munito di autonoma e differenziata autorizzazione commerciale); interpretando l'espressione "esercizio isolato" come idoneo a qualificare qualsivoglia struttura autonoma, dotata di autorizzazione propria e indipendente da altri esercizi.

Dopo il passaggio in giudicato di tali sentenze, veniva predisposta

N. 00677/2010 REG.RIC.

una modifica della legge regionale citata, con il dichiarato scopo di imporre comunque la chiusura domenicale dell'outlet di cui si controverte; e ciò avveniva con la introduzione dell'art. 29 bis e la modifica dell'art. 30, comma 2, della L.r. 29/05.

In particolare, con l'art. 29 bis, veniva espressamente prevista l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29 (giornate di chiusura degli esercizi) anche ad "ogni singolo esercizio di vendita al dettaglio, di vicinato, di media o di grande struttura insediato in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale a prescindere dalla modalità organizzativa ovvero dalla strutturazione aziendale del centro o del complesso medesimi, incluso l'outlet." Inoltre, all'art. 30, il termine "isolati" - contenuto nella precedente versione dell'art. 30, comma 2, lett. b) - veniva sostituito con il termine "singoli", con l'ulteriore precisazione che dovevano intendersi per tali quelli non insediati in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale ai sensi dell'articolo 29 bis, e, quindi, anche in un outlet.

In sostanza, si è venuta a creare una normativa che consente l'apertura "libera" degli esercizi commerciali al dettaglio nelle zone A degli strumenti urbanistici generali e nei contri storici, negli esercizi con superficie di vendita non superiore a mq 400 (purchè non insediati in Centri Commerciali) e nelle località turistiche.

2. Il ricorso denuncia quindi l'illegittimità costituzionale dei citati

N. 00677/2010 REG.RIC.

artt. 29 bis e 30, comma 2, lett. b, della L.r 29/05, introduttivi delle sopradescritte esclusioni dalla possibilità di apertura "libera", in rapporto a molteplici profili.

2.1. - Il Collegio ritiene le eccezioni di costituzionalità rilevanti e non manifestamente infondate.

2.1.1.- Quanto al primo aspetto, si osserva che sussiste la rilevanza delle questioni di costituzionalità delle norme de quibus nella presente controversia, posto che solo la loro dichiarata illegittimità costituzionale potrebbe portare ad un accoglimento dei ricorsi che sono, in caso contrario, destinati ad essere rigettati.

2.1.2. - Quanto al secondo, rileva il Collegio che si presenta non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale di un trattamento differenziato tra operatori commerciali di pari dimensioni, col solo riferimento alla loro ubicazione - all'interno o meno di un Centro Commerciale - per l'immotivata ed irrazionale disparità di trattamento fra fattispecie analoghe che ne consegue (artt. 2, 3 e 41 Cost).

Secondo la prospettazione della ricorrente, che il Collegio condivide, la norma avrebbe inoltre di fatto determinato una misura restrittiva, in contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione e con l'art. 28 del Trattato UE, basata su distinzioni fra i vari esercizi commerciali al dettaglio che non trovano nessun fondamento nel principio concorrenziale e comportano un ostacolo

N. 00677/2010 REG.RIC.

CORTE COSTITUZIONALE - CANCELLERIA -

anche alla libera circolazione dei prodotti provenienti da Paesi UE, ove distribuiti in esercizi di limitate dimensioni, ma ubicati in Centri Commerciali.

Sotto un ulteriore profilo, si rileva che - non essendo concesso agli esercizi che, come quello gestito da parte ricorrente, effettuano vendite secondo la formula "outlet" di poter optare per lo svolgimento dell'attività al di fuori di Centri Commerciali, ai sensi dell'art. 19 L.r. cit. - viene agli stessi normativamente precluso di potersi giovare delle deroghe al divieto di apertura domenicale e festiva previste dall'art. 30 della legge medesima. In questo modo, la Regione avrebbe legiferato - apparentemente disciplinando le aperture degli esercizi commerciali - nella materia della concorrenza, che è riservata allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione. Ne deriva, sotto tale aspetto, la non manifesta infondatezza anche dell'eccezione di incostituzionalità del citato art. 19.

Si può ancora evidenziare la non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità delle norme contenute nell'art. 29 bis, secondo comma, della L.r. de qua, per l'irrazionale e disparitario limite alla libertà di esercizio dell'attività commerciale derivante da tale previsione normativa, laddove impone a tutti gli esercizi commerciali autonomi, sol perchè ubicati all'interno di un Centro Commerciale, di individuare le giornate di apertura domenicale e

N. 00077/2010 REG.RIC.

festiva in maniera uniforme e unitaria, in contrasto con tutto l'impianto normativo del D.Lg. n. 114/98, rispetto all'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione..

Infine, si ravvisa la non manifesta infondatezza del profilo di incostituzionalità derivante dalla violazione dei principi in tema di rapporto fra funzione giurisdizionale e potere legislativo, perché il legislatore regionale pare aver introdotto le norme de quibus unicamente per valutazioni ad hoc e ad personam - cioè per disciplinare in termini negativi le aperture degli esercizi ubicati nel solo outlet di Aiello - utilizzando la funzione legislativa all'unico (dichiarato) scopo di perseguire i programmi elettorali delle forze politiche di maggioranza e superare quello che è stato definito il "vulnus" creato negli stessi ad opera delle sentenze di questo TAR del 2009. La nuova disciplina legislativa regionale ha infatti ad esclusivo oggetto il Centro Commerciale di Aiello - Palmanova, e si propone di superare ed eludere il giudicato che riguarda questa specifica struttura; con ciò evidenziando la sua natura di "legge provvedimento", non tesa a "prevedere", stabilendo regole generali ed astratte da applicare a futuri e successivi episodi di vita, ma destinata a "provvedere", disciplinando in maniera diretta e concreta le giornate di chiusura degli esercizi commerciali posti nel Centro Commerciale di cui trattasi.

3. - Il Collegio - che con separate ordinanze parimenti assunte nella

N. 00677/2010 REG.RIC.

camera di consiglio del 26 gennaio 2011, ha temporaneamente sospeso l'efficacia dell'atto impugnato sino alla prima camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti relativi al presente giudizio da parte della Corte Costituzionale - ritiene in definitiva non manifestamente infondata l' eccezione di legittimità costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2 lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2,. lett. e), della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Pertanto, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, il T.A.R del Friuli - Venezia Giulia, dispone la sospensione del giudizio e la remissione della questione all'esame della Corte Costituzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva questione di legittimità costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2, lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2, lett. e) della Costituzione; dell'art. 28 del

Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Sospende il giudizio in corso e dispone che, a cura della Segreteria, gli atti dello stesso siano trasmessi alla Corte Costituzionale per la risoluzione della prospettata questione e che la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonchè al Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed al Presidente del Consiglio Regionale.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere

Rita De Piero, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE Rita De Piero — IL PRESIDENTE Saverio Corasaniti

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10 FEB. 2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

L'Assistente

...azia Trinco

Copia conforme all'originale per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia

Roma, 1 GIU 2011

IL CANCELLIERE

11_SO16_2_CORTE COST_TAR ORD 119

PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE A NORMA DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953 n. 87

N. 119 Reg. ordinanze 2011

Ordinanza del 10 febbraio 2011 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia sul ricorso proposto da Brfl Italia s.r.l. c/ Unione dei Comuni Aiello-San Vito

N. 00678/2010 REG.RIC. Pagina 1 di 10

1 MAR. 2011

ORIGINALE

N. 26/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00678/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 678 del 2010, proposto da:

Brfl Italia Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Morbidelli, Andrea Zaglio e Davide Ambrosi, con domicilio eletto presso l'avv. Giovanni Gabrielli, in Trieste, via Milano 17;

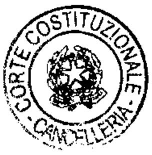
contro

Unione dei Comuni Aiello - San Vito;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dall'Unione dei Comuni di Aiello - S.Vito del 14 ottobre 2010 prot. n. 2634, con il quale l'Amministrazione resistente intima a Marangi immobiliare srl, dante causa della ricorrente, di comunicare l'elenco delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura; provvedimento che si produce

N. 00678/2010 REG.RIC.



in copia e che è stato ricevuto da Marangi Immobiliare srl in data 21 ottobre 2010, e da questa comunicato agli esercenti del Palmanova Outlet Village, tra cui l'odierna ricorrente, il successivo 6 novembre 2010;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 il dott. Rita De Piero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. – Con il presente ricorso si contesta l'atto emesso dall'Unione dei Comuni Aiello - San Vito con cui viene imposto alla Società Marangi Immobiliare s.r.l., proprietaria del complesso edilizio ove è insediato il Centro Commerciale "Palmanova Outlet Village" (dante causa della ricorrente, la quale è subentrata - limitatamente - nell'autorizzazione commerciale generale rilasciata a Marangi Immobiliare s.r.l. dal Comune di Aiello, in forza di contratto d'affitto d'azienda e di conseguente DIA, per la gestione di un punto vendita di superficie inferiore a 400 mq.) di presentare la comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura, ai sensi degli artt. 29 e 29 bis della L.r. 29/05, come modificati dall'art. 2, comma 47, della L.r. n. 12/10.

N. 00678/2010 REG.RIC.

1.1. – Si evidenzia anzitutto che, con diverse sentenze emesse nel corso dell'anno 2009, è stata annullata una precedente analoga richiesta di comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura durante l'anno 2009, disposta alla stregua della previgente formulazione dell'art. 29 della L.r. 29/05. Con tali sentenze, il TAR aveva ritenuto che la deroga al regime dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva - ex art. 29, comma 2, della richiamata legge, per tutti gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa (con esclusione delle domeniche e festività del mese di dicembre, e 25 ulteriori domeniche e giorni festivi da scegliere a discrezione dell'esercente) introdotta dall'art. 30, comma 2, lett. b), della L.r. 29/05, come modificato dall'art. 5 della L.r. 13/08, per gli "esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa isolati, con superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400, allocati in qualunque zona del territorio comunale" - si dovesse applicare anche agli esercizi con superficie inferiore a 400 mq., che risultassero autonomi rispetto agli altri esercizi ed allo stesso Centro Commerciale (di proprietà, e gestito, da altro soggetto, munito di autonoma e differenziata autorizzazione commerciale); interpretando l'espressione "esercizio isolato" come idoneo a qualificare qualsivoglia struttura autonoma, dotata di autorizzazione propria e indipendente da altri esercizi.

Dopo il passaggio in giudicato di tali sentenze, veniva predisposta

N. 00678/2010 REG.RIC.

una modifica della legge regionale citata, con il dichiarato scopo di imporre comunque la chiusura domenicale dell'outlet di cui si controverte; e ciò avveniva con la introduzione dell'art. 29 bis e la modifica dell'art. 30, comma 2, della L.r. 29/05.

In particolare, con l'art. 29 bis, veniva espressamente prevista l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29 (giornate di chiusura degli esercizi) anche ad "ogni singolo esercizio di vendita al dettaglio, di vicinato, di media o di grande struttura insediato in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale a prescindere dalla modalità organizzativa ovvero dalla strutturazione aziendale del centro o del complesso medesimi, incluso l'outlet." Inoltre, all'art. 30, il termine "isolati" - contenuto nella precedente versione dell'art. 30, comma 2, lett. b) - veniva sostituito con il termine "singoli", con l'ulteriore precisazione che dovevano intendersi per tali quelli non insediati in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale ai sensi dell'articolo 29 bis, e, quindi, anche in un outlet.

In sostanza, si è venuta a creare una normativa che consente l'apertura "libera" degli esercizi commerciali al dettaglio nelle zone A degli strumenti urbanistici generali e nei contri storici, negli esercizi con superficie di vendita non superiore a mq 400 (purchè non insediati in Centri Commerciali) e nelle località turistiche.

2. Il ricorso denuncia quindi l'illegittimità costituzionale dei citati

N. 00678/2010 REG.RIC.

artt. 29 bis e 30, comma 2, lett. b, della L.r 29/05, introduttivi delle sopradescritte esclusioni dalla possibilità di apertura "libera", in rapporto a molteplici profili.

2.1. - Il Collegio ritiene le eccezioni di costituzionalità rilevanti e non manifestamente infondate.

2.1.1.- Quanto al primo aspetto, si osserva che sussiste la rilevanza delle questioni di costituzionalità delle norme de quibus nella presente controversia, posto che solo la loro dichiarata illegittimità costituzionale potrebbe portare ad un accoglimento dei ricorsi che sono, in caso contrario, destinati ad essere rigettati.

2.1.2. - Quanto al secondo, rileva il Collegio che si presenta non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale di un trattamento differenziato tra operatori commerciali di pari dimensioni, col solo riferimento alla loro ubicazione - all'interno o meno di un Centro Commerciale - per l'immotivata ed irrazionale disparità di trattamento fra fattispecie analoghe che ne consegue (artt. 2, 3 e 41 Cost).

Secondo la prospettazione della ricorrente, che il Collegio condivide, la norma avrebbe inoltre di fatto determinato una misura restrittiva, in contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione e con l'art. 28 del Trattato UE, basata su distinzioni fra i vari esercizi commerciali al dettaglio che non trovano nessun fondamento nel principio concorrenziale e comportano un ostacolo

N. 00678/2010 REG.RIC.

anche alla libera circolazione dei prodotti provenienti da Paesi UE, ove distribuiti in esercizi di limitate dimensioni, ma ubicati in Centri Commerciali.

Sotto un ulteriore profilo, si rileva che - non essendo concesso agli esercizi che, come quello gestito da parte ricorrente, effettuano vendite secondo la formula "outlet" di poter optare per lo svolgimento dell'attività al di fuori di Centri Commerciali, ai sensi dell'art. 19 L.r. cit. - viene agli stessi normativamente precluso di potersi giovare delle deroghe al divieto di apertura domenicale e festiva previste dall'art. 30 della legge medesima. In questo modo, la Regione avrebbe legiferato - apparentemente disciplinando le aperture degli esercizi commerciali - nella materia della concorrenza, che è riservata allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione. Ne deriva, sotto tale aspetto, la non manifesta infondatezza anche dell'eccezione di incostituzionalità del citato art. 19.

Si può ancora evidenziare la non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità delle norme contenute nell'art. 29 bis, secondo comma, della L.r. de qua, per l'irrazionale e disparitario limite alla libertà di esercizio dell'attività commerciale derivante da tale previsione normativa, laddove impone a tutti gli esercizi commerciali autonomi, sol perchè ubicati all'interno di un Centro Commerciale, di individuare le giornate di apertura domenicale e

N. 00678/2010 REG.RIC.

CORTE COSTITUZIONALE · CANCELLERIA ·

festiva in maniera uniforme e unitaria, in contrasto con tutto l'impianto normativo del D.Lg. n. 114/98, rispetto all'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione..

Infine, si ravvisa la non manifesta infondatezza del profilo di incostituzionalità derivante dalla violazione dei principi in tema di rapporto fra funzione giurisdizionale e potere legislativo, perché il legislatore regionale pare aver introdotto le norme de quibus unicamente per valutazioni ad hoc e ad personam - cioè per disciplinare in termini negativi le aperture degli esercizi ubicati nel solo outlet di Aiello - utilizzando la funzione legislativa all'unico (dichiarato) scopo di perseguire i programmi elettorali delle forze politiche di maggioranza e superare quello che è stato definito il "vulnus" creato negli stessi ad opera delle sentenze di questo TAR del 2009. La nuova disciplina legislativa regionale ha infatti ad esclusivo oggetto il Centro Commerciale di Aiello - Palmanova, e si propone di superare ed eludere il giudicato che riguarda questa specifica struttura; con ciò evidenziando la sua natura di "legge provvedimento", non tesa a "prevedere", stabilendo regole generali ed astratte da applicare a futuri e successivi episodi di vita, ma destinata a "provvedere", disciplinando in maniera diretta e concreta le giornate di chiusura degli esercizi commerciali posti nel Centro Commerciale di cui trattasi.

3. - Il Collegio - che con separate ordinanze parimenti assunte nella

N. 00678/2010 REG.RIC.

camera di consiglio del 26 gennaio 2011, ha temporaneamente sospeso l'efficacia dell'atto impugnato sino alla prima camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti relativi al presente giudizio da parte della Corte Costituzionale - ritiene in definitiva non manifestamente infondata l' eccezione di legittimità costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2 lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2,. lett. e), della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Pertanto, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, il T.A.R del Friuli - Venezia Giulia, dispone la sospensione del giudizio e la remissione della questione all'esame della Corte Costituzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva questione di legittimità costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2, lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2, lett. e) della Costituzione; dell'art. 28 del

Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Sospende il giudizio in corso e dispone che, a cura della Segreteria, gli atti dello stesso siano trasmessi alla Corte Costituzionale per la risoluzione della prospettata questione e che la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonchè al Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed al Presidente del Consiglio Regionale.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere

Rita De Piero, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE Rita De Piero **IL PRESIDENTE** Saverio Corasaniti

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10 FEB. 2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

L'Assistente
Grazia Trinco

Copia conforme all'originale per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia
Roma, 1 GIU 2011

IL CANCELLIERE

11_SO16_2_CORTE COST_TAR ORD 120

PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE A NORMA DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953 n. 87

N. 120 Reg. ordinanze 2011

Ordinanza del 10 febbraio 2011 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia sul ricorso proposto da Finalba Store s.r.l. c/ Unione dei Comuni Aiello-San Vito

N. 00679/2010 REG.RIC.

Pagina 1 di 10

- 1 MAR. 2011

ORIGINALE

CRON.	AGENTI
2635\39	
ART. 46 L. 674/81	
DIR. TRASF.	5,22
SP. POSTALE	7,70
TOTALE	12,92
U.N.E.P. TRIESTE	

N. 77/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00679/2010 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 679 del 2010, proposto da:

Finalba Store Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Morbidelli, Andrea Zaglio e Davide Ambrosi, con domicilio eletto presso l'avv. Giovanni Gabrielli, in Trieste, via Milano 17;

contro

Unione dei Comuni Aiello - San Vito;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dall'Unione dei Comuni di Aiello - S.Vito del 14 ottobre 2010 prot. n. 2634, con il quale l'Amministrazione resistente intima a Marangi immobiliare srl, dante causa della ricorrente, di comunicare l'elenco delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura; provvedimento che si produce

N. 00679/2010 REG.RIC.

CORTE COSTITUZIONALE - CANCELLERIA -

in copia e che è stato ricevuto da Marangi Immobiliare srl in data 21 ottobre 2010, e da questa comunicato agli esercenti del Palmanova Outlet Village, tra cui l'odierna ricorrente, il successivo 6 novembre 2010;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 il dott. Rita De Piero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. - Con il presente ricorso si contesta l'atto emesso dall'Unione dei Comuni Aiello - San Vito con cui viene imposto alla Società Marangi Immobiliare s.r.l., proprietaria del complesso edilizio ove è insediato il Centro Commerciale "Palmanova Outlet Village" (dante causa della ricorrente, la quale è subentrata - limitatamente - nell'autorizzazione commerciale generale rilasciata a Marangi Immobiliare s.r.l. dal Comune di Aiello, in forza di contratto d'affitto d'azienda e di conseguente DIA, per la gestione di un punto vendita di superficie inferiore a 400 mq.) di presentare la comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura, ai sensi degli artt. 29 e 29 bis della L.r. 29/05, come modificati dall'art. 2, comma 47, della L.r. n. 12/10.

N. 00679/2010 REG.RIC.

1.1. - Si evidenzia anzitutto che, con diverse sentenze emesse nel corso dell'anno 2009, è stata annullata una precedente analoga richiesta di comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura durante l'anno 2009, disposta alla stregua della previgente formulazione dell'art. 29 della L.r. 29/05. Con tali sentenze, il TAR aveva ritenuto che la deroga al regime dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva - ex art. 29, comma 2, della richiamata legge, per tutti gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa (con esclusione delle domeniche e festività del mese di dicembre, e 25 ulteriori domeniche e giorni festivi da scegliere a discrezione dell'esercente) introdotta dall'art. 30, comma 2, lett. b), della L.r. 29/05, come modificato dall'art. 5 della L.r. 13/08, per gli "esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa isolati, con superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400, allocati in qualunque zona del territorio comunale" - si dovesse applicare anche agli esercizi con superficie inferiore a 400 mq., che risultassero autonomi rispetto agli altri esercizi ed allo stesso Centro Commerciale (di proprietà, e gestito, da altro soggetto, munito di autonoma e differenziata autorizzazione commerciale); interpretando l'espressione "esercizio isolato" come idoneo a qualificare qualsivoglia struttura autonoma, dotata di autorizzazione propria e indipendente da altri esercizi.

Dopo il passaggio in giudicato di tali sentenze, veniva predisposta

N. 00679/2010 REG.RIC.

una modifica della legge regionale citata, con il dichiarato scopo di imporre comunque la chiusura domenicale dell'outlet di cui si controverte; e ciò avveniva con la introduzione dell'art. 29 bis e la modifica dell'art. 30, comma 2, della L.r. 29/05.

In particolare, con l'art. 29 bis, veniva espressamente prevista l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29 (giornate di chiusura degli esercizi) anche ad "ogni singolo esercizio di vendita al dettaglio, di vicinato, di media o di grande struttura insediato in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale a prescindere dalla modalità organizzativa ovvero dalla strutturazione aziendale del centro o del complesso medesimi, incluso l'outlet." Inoltre, all'art. 30, il termine "isolati" - contenuto nella precedente versione dell'art. 30, comma 2, lett. b) - veniva sostituito con il termine "singoli", con l'ulteriore precisazione che dovevano intendersi per tali quelli non insediati in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale ai sensi dell'articolo 29 bis, e, quindi, anche in un outlet.

In sostanza, si è venuta a creare una normativa che consente l'apertura "libera" degli esercizi commerciali al dettaglio nelle zone A degli strumenti urbanistici generali e nei contri storici, negli esercizi con superficie di vendita non superiore a mq 400 (purchè non insediati in Centri Commerciali) e nelle località turistiche.

2. Il ricorso denuncia quindi l'illegittimità costituzionale dei citati

N. 00679/2010 REG.RIC.

artt. 29 bis e 30, comma 2, lett. b, della L.r 29/05, introduttivi delle sopradescritte esclusioni dalla possibilità di apertura "libera", in rapporto a molteplici profili.

2.1. - Il Collegio ritiene le eccezioni di costituzionalità rilevanti e non manifestamente infondate.

2.1.1.- Quanto al primo aspetto, si osserva che sussiste la rilevanza delle questioni di costituzionalità delle norme de quibus nella presente controversia, posto che solo la loro dichiarata illegittimità costituzionale potrebbe portare ad un accoglimento dei ricorsi che sono, in caso contrario, destinati ad essere rigettati.

2.1.2. - Quanto al secondo, rileva il Collegio che si presenta non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale di un trattamento differenziato tra operatori commerciali di pari dimensioni, col solo riferimento alla loro ubicazione - all'interno o meno di un Centro Commerciale - per l'immotivata ed irrazionale disparità di trattamento fra fattispecie analoghe che ne consegue (artt. 2, 3 e 41 Cost).

Secondo la prospettazione della ricorrente, che il Collegio condivide, la norma avrebbe inoltre di fatto determinato una misura restrittiva, in contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione e con l'art. 28 del Trattato UE, basata su distinzioni fra i vari esercizi commerciali al dettaglio che non trovano nessun fondamento nel principio concorrenziale e comportano un ostacolo

N. 00679/2010 REG.RIC.

anche alla libera circolazione dei prodotti provenienti da Paesi UE, ove distribuiti in esercizi di limitate dimensioni, ma ubicati in Centri Commerciali.

Sotto un ulteriore profilo, si rileva che - non essendo concesso agli esercizi che, come quello gestito da parte ricorrente, effettuano vendite secondo la formula "outlet" di poter optare per lo svolgimento dell'attività al di fuori di Centri Commerciali, ai sensi dell'art. 19 L.r. cit. - viene agli stessi normativamente precluso di potersi giovare delle deroghe al divieto di apertura domenicale e festiva previste dall'art. 30 della legge medesima. In questo modo, la Regione avrebbe legiferato - apparentemente disciplinando le aperture degli esercizi commerciali - nella materia della concorrenza, che è riservata allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione. Ne deriva, sotto tale aspetto, la non manifesta infondatezza anche dell'eccezione di incostituzionalità del citato art. 19.

Si può ancora evidenziare la non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità delle norme contenute nell'art. 29 bis, secondo comma, della L.r. de qua, per l'irrazionale e disparitario limite alla libertà di esercizio dell'attività commerciale derivante da tale previsione normativa, laddove impone a tutti gli esercizi commerciali autonomi, sol perchè ubicati all'interno di un Centro Commerciale, di individuare le giornate di apertura domenicale e

N. 00679/2010 REG.RIC.

festiva in maniera uniforme e unitaria, in contrasto con tutto l'impianto normativo del D.Lg. n. 114/98, rispetto all'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione..

Infine, si ravvisa la non manifesta infondatezza del profilo di incostituzionalità derivante dalla violazione dei principi in tema di rapporto fra funzione giurisdizionale e potere legislativo, perché il legislatore regionale pare aver introdotto le norme de quibus unicamente per valutazioni ad hoc e ad personam - cioè per disciplinare in termini negativi le aperture degli esercizi ubicati nel solo outlet di Aiello - utilizzando la funzione legislativa all'unico (dichiarato) scopo di perseguire i programmi elettorali delle forze politiche di maggioranza e superare quello che è stato definito il "vulnus" creato negli stessi ad opera delle sentenze di questo TAR del 2009. La nuova disciplina legislativa regionale ha infatti ad esclusivo oggetto il Centro Commerciale di Aiello - Palmanova, e si propone di superare ed eludere il giudicato che riguarda questa specifica struttura; con ciò evidenziando la sua natura di "legge provvedimento", non tesa a "prevedere", stabilendo regole generali ed astratte da applicare a futuri e successivi episodi di vita, ma destinata a "provvedere", disciplinando in maniera diretta e concreta le giornate di chiusura degli esercizi commerciali posti nel Centro Commerciale di cui trattasi.

3. - Il Collegio - che con separate ordinanze parimenti assunte nella

N. 00679/2010 REG.RIC.

camera di consiglio del 26 gennaio 2011, ha temporaneamente sospeso l'efficacia dell'atto impugnato sino alla prima camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti relativi al presente giudizio da parte della Corte Costituzionale - ritiene in definitiva non manifestamente infondata l' eccezione di legittimità costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2 lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2,. lett. e), della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Pertanto, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, il T.A.R del Friuli - Venezia Giulia, dispone la sospensione del giudizio e la remissione della questione all'esame della Corte Costituzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva questione di legittimità costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2, lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2, lett. e) della Costituzione; dell'art. 28 del

Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Sospende il giudizio in corso e dispone che, a cura della Segreteria, gli atti dello stesso siano trasmessi alla Corte Costituzionale per la risoluzione della prospettata questione e che la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonchè al Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed al Presidente del Consiglio Regionale.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere

Rita De Piero, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE Rita De Piero

IL PRESIDENTE Saverio Corasaniti

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10 FEB. 2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

L'Assistente
Grazia Trinco

Copia conforme all'originale per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia
Roma, 1 GIU 2011

IL CANCELLIERE

11_SO16_2_CORTE COST_TAR ORD 121

PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE A NORMA DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953 n. 87

N. 121 Reg. ordinanze 2011

Ordinanza del 10 febbraio 2011 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia sul ricorso proposto da Preca Brummel s.p.a c/ Unione dei Comuni Aiello-San Vito

N. 00689/2010 REG.RIC.

1 MAR. 2011

266/64	
	5,22
... POSTALE	7,70
TOTALE	12,92
... TRIESTE	

N. 32/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00689/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 689 del 2010, proposto da:

Preca Brummel Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Morbidelli, Andrea Zaglio, Davide Ambrosi, con domicilio eletto presso Giovanni Gabrielli Avv. in Trieste, via Milano 17;

contro

Unione dei Comuni Aiello-San Vito, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dall'Unione dei Comuni di Aiello - S.Vito del 14 ottobre 2010 prot. n. 2634, con il quale l'Amministrazione resistente intima a Marangi immobiliare srl, dante causa della ricorrente, di comunicare l'elenco delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura;

N. 00689/2010 REG.RIC.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. – Con il ricorso n. si contesta l'atto emesso dall'Unione dei Comuni Aiello - San Vito con i quali viene imposto alla Società Marangi Immobiliare s.r.l., proprietaria del complesso edilizio ove è insediato il Centro Commerciale "Palmanova Outlet Village" (dante causa della ricorrente, la quale è subentrata - limitatamente - nell'autorizzazione commerciale generale rilasciata a Marangi Immobiliare s.r.l. dal Comune di Aiello, in forza di contratto d'affitto d'azienda e di conseguente DIA, per la gestione di un punto vendita di superficie inferiore a 400 mq.) di presentare la comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura, ai sensi degli artt. 29 e 29 bis della L.r. 29/05, come modificati dall'art. 2, comma 47, della L.r. n. 12/10.

1.1. – Si evidenzia anzitutto che, con diverse sentenze emesse nel corso dell'anno 2009, è stata annullata una precedente analoga richiesta di comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura durante l'anno 2009, formulata alla stregua della previgente formulazione dell'art. 29 della L.r. 29/05. Con tali

. 00689/2010 REG.RIC.

sentenze, il TAR aveva ritenuto che la deroga al regime dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva - ex art. 29, comma 2, della richiamata legge, per tutti gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa (con esclusione delle domeniche e festività del mese di dicembre, e 25 ulteriori domeniche e giorni festivi da scegliere a discrezione dell'esercente) introdotta dall'art. 30, comma 2, lett. b), della L.r. 29/05, come modificato dall'art. 5 della L.r. 13/08, per gli "esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa isolati, con superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400, allocati in qualunque zona del territorio comunale" - si dovesse applicare anche agli esercizi con superficie inferiore a 400 mq., che risultassero autonomi rispetto agli altri esercizi ed allo stesso Centro Commerciale (di proprietà, e gestito, da altro soggetto, munito di autonoma e differenziata autorizzazione commerciale); interpretando l'espressione "esercizio isolato" come idoneo a qualificare qualsivoglia struttura autonoma, dotata di autorizzazione propria e indipendente da altri esercizi.

Dopo il passaggio in giudicato di tali sentenze, veniva predisposta una modifica della legge regionale citata, con il dichiarato scopo di imporre comunque la chiusura domenicale dell'outlet di cui si controverte; e ciò avveniva con la introduzione dell'art. 29 bis e la modifica dell'art. 30, comma 2, della L.r. 29/05.

In particolare, con l'art. 29 bis, veniva espressamente prevista

N. 00689/2010 REG.RIC.

l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29 (giornate di chiusura degli esercizi) anche ad "ogni singolo esercizio di vendita al dettaglio, di vicinato, di media o di grande struttura insediato in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale a prescindere dalla modalità organizzativa ovvero dalla strutturazione aziendale del centro o del complesso medesimi, incluso l'outlet." Inoltre, all'art. 30, il termine "isolati" - contenuto nella precedente versione dell'art. 30, comma 2, lett. b) - veniva sostituito con il termine "singoli", con l'ulteriore precisazione che dovevano intendersi per tali quelli non insediati in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale ai sensi dell'articolo 29 bis, e, quindi, anche in un outlet.

In sostanza, si è venuta a creare una normativa che consente l'apertura "libera" degli esercizi commerciali al dettaglio nelle zone A degli strumenti urbanistici generali e nei contri storici, negli esercizi con superficie di vendita non superiore a mq 400 (purchè non insediati in Centri Commerciali) e nelle località turistiche.

2. Il ricorso denuncia quindi l'illegittimità costituzionale dei citati artt. 29 bis e 30, comma 2, lett. b, della L.r 29/05, introduttivi delle sopradescritte esclusioni dalla possibilità di apertura "libera", in rapporto a molteplici profili.

2.1. - Il Collegio ritiene le eccezioni di costituzionalità rilevanti e non manifestamente infondate.

N. 00689/2010 REG.RIC.

2.1.1.- Quanto al primo aspetto, si osserva che sussiste la rilevanza delle questioni di costituzionalità delle norme de quibus nella presente controversia, posto che solo la loro dichiarata illegittimità costituzionale potrebbe portare ad un accoglimento dei ricorsi che sono, in caso contrario, destinati ad essere rigettati.

2.1.2. - Quanto al secondo, rileva il Collegio che si presenta non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale di un trattamento differenziato tra operatori commerciali di pari dimensioni, col solo riferimento alla loro ubicazione - all'interno o meno di un Centro Commerciale - per l'immotivata ed irrazionale disparità di trattamento fra fattispecie analoghe che ne consegue (artt. 2, 3 e 41 Cost).

Secondo la prospettazione della ricorrente, che il Collegio condivide, la norma avrebbe inoltre di fatto determinato una misura restrittiva, in contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione e con l'art. 28 del Trattato UE, basata su distinzioni fra i vari esercizi commerciali al dettaglio che non trovano nessun fondamento nel principio concorrenziale e comportano un ostacolo anche alla libera circolazione dei prodotti provenienti da Paesi UE, ove distribuiti in esercizi di limitate dimensioni, ma ubicati in Centri Commerciali.

Sotto un ulteriore profilo, si rileva che - non essendo concesso agli esercizi che, come quello gestito da parte ricorrente, effettuano

N. 00689/2010 REG.RIC.

vendite secondo la formula "outlet" di poter optare per lo svolgimento dell'attività al di fuori di Centri Commerciali, ai sensi dell'art. 19 L.r. cit. - viene agli stessi normativamente precluso di potersi giovare delle deroghe al divieto di apertura domenicale e festiva previste dall'art. 30 della legge medesima. In questo modo, la Regione avrebbe legiferato - apparentemente disciplinando le aperture degli esercizi commerciali - nella materia della concorrenza, che è riservata allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione. Ne deriva, sotto tale aspetto, la non manifesta infondatezza anche dell'eccezione di incostituzionalità del citato art. 19.

Si può ancora evidenziare la non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità delle norme contenute nell'art. 29 bis, secondo comma, della L.r. de qua, per l'irrazionale e disparitario limite alla libertà di esercizio dell'attività commerciale derivante da tale previsione normativa, laddove impone a tutti gli esercizi commerciali autonomi, sol perchè ubicati all'interno di un Centro Commerciale, di individuare le giornate di apertura domenicale e festiva in maniera uniforme e unitaria, in contrasto con tutto l'impianto normativo del D.Lg. n. 114/98, rispetto all'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione..

Infine, si ravvisa la non manifesta infondatezza del profilo di incostituzionalità derivante dalla violazione dei principi in tema di

N. 00689/2010 REG.RIC.

CORTE COSTITUZIONALE CANCELLERIA

rapporto fra funzione giurisdizionale e potere legislativo, perché il legislatore regionale pare aver introdotto le norme de quibus unicamente per valutazioni ad hoc e ad personam - cioè per disciplinare in termini negativi le aperture degli esercizi ubicati nel solo outlet di Aiello - utilizzando la funzione legislativa all'unico (dichiarato) scopo di perseguire i programmi elettorali delle forze politiche di maggioranza e superare quello che è stato definito il "vulnus" creato negli stessi ad opera delle sentenze di questo TAR del 2009. La nuova disciplina legislativa regionale ha infatti ad esclusivo oggetto il Centro Commerciale di Aiello - Palmanova, e si propone di superare ed eludere il giudicato che riguarda questa specifica struttura; con ciò evidenziando la sua natura di "legge provvedimento", non tesa a "prevedere", stabilendo regole generali ed astratte da applicare a futuri e successivi episodi di vita, ma destinata a "provvedere", disciplinando in maniera diretta e concreta le giornate di chiusura degli esercizi commerciali posti nel Centro Commerciale di cui trattasi.

3. - Il Collegio - che con separate ordinanze parimenti assunte nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011, ha temporaneamente sospeso l'efficacia dell'atto impugnato sino alla prima camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti relativi al presente giudizio da parte della Corte Costituzionale - ritiene in definitiva non manifestamente infondata l' eccezione di legittimità

N. 00689/2010 REG.RIC.

costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2 lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2,. lett. e), della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Pertanto, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, il T.A.R del Friuli - Venezia Giulia, dispone la sospensione del presente giudizio e la remissione della questione all'esame della Corte Costituzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva questione di legittimità costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2, lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2, lett. e) della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Sospende il giudizio in corso e dispone che, a cura della Segreteria, gli atti dello stesso siano trasmessi alla Corte Costituzionale per la

N. 00689/2010 REG.RIC.

risoluzione della prospettata questione e che la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonchè al Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore

Rita De Piero, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10 FEB. 2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

L'Assistente
Grazia Trinco

Copia conforme all'originale per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia
Roma, 3 GIU 2011

IL CANCELLIERE

11_SO16_2_CORTE COST_TAR ORD 122

PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE A NORMA DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953 n. 87

N. 122 Reg. ordinanze 2011

Ordinanza del 10 febbraio 2011 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia sul ricorso proposto da La Magi Distribution s.r.l. c/ Unione dei Comuni Aiello-San Vito

N. 00686/2010 REG.RIC.

- 1 MAR. 2011

CRON.	ABSENTI
2655\59	
ART. 40 L. 27/81	
DIRITTI FASE	5,22
SP. POSTALE	7,70
TOTALE	12,92
U.N.E.P. TRIESTE	

ORIGINALE

N. 81/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00686/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 686 del 2010, proposto da:

La Magi Distribution Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Morbidelli, Andrea Zaglio, Davide Ambrosi, con domicilio eletto presso Giovanni Gabrielli Avv. in Trieste, via Milano 17;

contro

Unione dei Comuni Aiello-San Vito, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dall'Unione dei Comuni di Aiello - S.Vito del 14 ottobre 2010 prot. n. 2634, con il quale l'Amministrazione resistente intima a Marangi immobiliare srl, dante causa della ricorrente, di comunicare l'elenco delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura;

N. 00686/2010 REG.RIC.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. – Con il ricorso n. si contesta l'atto emesso dall'Unione dei Comuni Aiello - San Vito con i quali viene imposto alla Società Marangi Immobiliare s.r.l., proprietaria del complesso edilizio ove è insediato il Centro Commerciale "Palmanova Outlet Village" (dante causa della ricorrente, la quale è subentrata - limitatamente - nell'autorizzazione commerciale generale rilasciata a Marangi Immobiliare s.r.l. dal Comune di Aiello, in forza di contratto d'affitto d'azienda e di conseguente DIA, per la gestione di un punto vendita di superficie inferiore a 400 mq.) di presentare la comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura, ai sensi degli artt. 29 e 29 bis della L.r. 29/05, come modificati dall'art. 2, comma 47, della L.r. n. 12/10.

1.1. – Si evidenzia anzitutto che, con diverse sentenze emesse nel corso dell'anno 2009, è stata annullata una precedente analoga richiesta di comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura durante l'anno 2009, formulata alla stregua della previgente formulazione dell'art. 29 della L.r. 29/05. Con tali

N. 00686/2010 REG.RIC.

sentenze, il TAR aveva ritenuto che la deroga al regime dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva - ex art. 29, comma 2, della richiamata legge, per tutti gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa (con esclusione delle domeniche e festività del mese di dicembre, e 25 ulteriori domeniche e giorni festivi da scegliere a discrezione dell'esercente) introdotta dall'art. 30, comma 2, lett. b), della L.r. 29/05, come modificato dall'art. 5 della L.r. 13/08, per gli "esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa isolati, con superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400, allocati in qualunque zona del territorio comunale" - si dovesse applicare anche agli esercizi con superficie inferiore a 400 mq., che risultassero autonomi rispetto agli altri esercizi ed allo stesso Centro Commerciale (di proprietà, e gestito, da altro soggetto, munito di autonoma e differenziata autorizzazione commerciale); interpretando l'espressione "esercizio isolato" come idoneo a qualificare qualsivoglia struttura autonoma, dotata di autorizzazione propria e indipendente da altri esercizi.

Dopo il passaggio in giudicato di tali sentenze, veniva predisposta una modifica della legge regionale citata, con il dichiarato scopo di imporre comunque la chiusura domenicale dell'outlet di cui si controverte; e ciò avveniva con la introduzione dell'art. 29 bis e la modifica dell'art. 30, comma 2, della L.r. 29/05.

In particolare, con l'art. 29 bis, veniva espressamente prevista

N. 00686/2010 REG.RIC.

l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29 (giornate di chiusura degli esercizi) anche ad "ogni singolo esercizio di vendita al dettaglio, di vicinato, di media o di grande struttura insediato in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale a prescindere dalla modalità organizzativa ovvero dalla strutturazione aziendale del centro o del complesso medesimi, incluso l'outlet."

Inoltre, all'art. 30, il termine "isolati" - contenuto nella precedente versione dell'art. 30, comma 2, lett. b) - veniva sostituito con il termine "singoli", con l'ulteriore precisazione che dovevano intendersi per tali quelli non insediati in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale ai sensi dell'articolo 29 bis, e, quindi, anche in un outlet.

In sostanza, si è venuta a creare una normativa che consente l'apertura "libera" degli esercizi commerciali al dettaglio nelle zone A degli strumenti urbanistici generali e nei contri storici, negli esercizi con superficie di vendita non superiore a mq 400 (purchè non insediati in Centri Commerciali) e nelle località turistiche.

2. Il ricorso denuncia quindi l'illegittimità costituzionale dei citati artt. 29 bis e 30, comma 2, lett. b, della L.r 29/05, introduttivi delle sopradescritte esclusioni dalla possibilità di apertura "libera", in rapporto a molteplici profili.

2.1. - Il Collegio ritiene le eccezioni di costituzionalità rilevanti e non manifestamente infondate.

N. 00686/2010 REG.RIC.





2.1.1.- Quanto al primo aspetto, si osserva che sussiste la rilevanza delle questioni di costituzionalità delle norme de quibus nella presente controversia, posto che solo la loro dichiarata illegittimità costituzionale potrebbe portare ad un accoglimento dei ricorsi che sono, in caso contrario, destinati ad essere rigettati.

2.1.2. - Quanto al secondo, rileva il Collegio che si presenta non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale di un trattamento differenziato tra operatori commerciali di pari dimensioni, col solo riferimento alla loro ubicazione - all'interno o meno di un Centro Commerciale - per l'immotivata ed irrazionale disparità di trattamento fra fattispecie analoghe che ne consegue (artt. 2, 3 e 41 Cost).

Secondo la prospettazione della ricorrente, che il Collegio condivide, la norma avrebbe inoltre di fatto determinato una misura restrittiva, in contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione e con l'art. 28 del Trattato UE, basata su distinzioni fra i vari esercizi commerciali al dettaglio che non trovano nessun fondamento nel principio concorrenziale e comportano un ostacolo anche alla libera circolazione dei prodotti provenienti da Paesi UE, ove distribuiti in esercizi di limitate dimensioni, ma ubicati in Centri Commerciali.

Sotto un ulteriore profilo, si rileva che - non essendo concesso agli esercizi che, come quello gestito da parte ricorrente, effettuano

N. 00686/2010 REG.RIC.

vendite secondo la formula "outlet" di poter optare per lo svolgimento dell'attività al di fuori di Centri Commerciali, ai sensi dell'art. 19 L.r. cit. - viene agli stessi normativamente precluso di potersi giovare delle deroghe al divieto di apertura domenicale e festiva previste dall'art. 30 della legge medesima. In questo modo, la Regione avrebbe legiferato - apparentemente disciplinando le aperture degli esercizi commerciali - nella materia della concorrenza, che è riservata allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione. Ne deriva, sotto tale aspetto, la non manifesta infondatezza anche dell'eccezione di incostituzionalità del citato art. 19.

Si può ancora evidenziare la non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità delle norme contenute nell'art. 29 bis, secondo comma, della L.r. de qua, per l'irrazionale e disparitario limite alla libertà di esercizio dell'attività commerciale derivante da tale previsione normativa, laddove impone a tutti gli esercizi commerciali autonomi, sol perchè ubicati all'interno di un Centro Commerciale, di individuare le giornate di apertura domenicale e festiva in maniera uniforme e unitaria, in contrasto con tutto l'impianto normativo del D.Lg. n. 114/98, rispetto all'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione..

Infine, si ravvisa la non manifesta infondatezza del profilo di incostituzionalità derivante dalla violazione dei principi in tema di

N. 00686/2010 REG.RIC.

rapporto fra funzione giurisdizionale e potere legislativo, perché il legislatore regionale pare aver introdotto le norme de quibus unicamente per valutazioni ad hoc e ad personam - cioè per disciplinare in termini negativi le aperture degli esercizi ubicati nel solo outlet di Aiello - utilizzando la funzione legislativa all'unico (dichiarato) scopo di perseguire i programmi elettorali delle forze politiche di maggioranza e superare quello che è stato definito il "vulnus" creato negli stessi ad opera delle sentenze di questo TAR del 2009. La nuova disciplina legislativa regionale ha infatti ad esclusivo oggetto il Centro Commerciale di Aiello - Palmanova, e si propone di superare ed eludere il giudicato che riguarda questa specifica struttura; con ciò evidenziando la sua natura di "legge provvedimento", non tesa a "prevedere", stabilendo regole generali ed astratte da applicare a futuri e successivi episodi di vita, ma destinata a "provvedere", disciplinando in maniera diretta e concreta le giornate di chiusura degli esercizi commerciali posti nel Centro Commerciale di cui trattasi.

3. - Il Collegio - che con separate ordinanze parimenti assunte nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011, ha temporaneamente sospeso l'efficacia dell'atto impugnato sino alla prima camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti relativi al presente giudizio da parte della Corte Costituzionale - ritiene in definitiva non manifestamente infondata l' eccezione di legittimità

N. 00686/2010 REG.RIC.

costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2 lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2,. lett. e), della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Pertanto, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, il T.A.R del Friuli - Venezia Giulia, dispone la sospensione del presente giudizio e la remissione della questione all'esame della Corte Costituzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva questione di legittimità costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2, lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2, lett. e) della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Sospende il giudizio in corso e dispone che, a cura della Segreteria, gli atti dello stesso siano trasmessi alla Corte Costituzionale per la

N. 00686/2010 REG.RIC.

risoluzione della prospettata questione e che la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonchè al Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore

Rita De Piero, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10 FEB. 2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

L'Assistente
Grazia Trinco

Copia conforme all'originale per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia
Roma, 3 GIU 2011

IL CANCELLIERE

11_SO16_2_CORTE COST_TAR ORD 123

PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE A NORMA DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953 n. 87

CORTE COSTITUZIONALE CANCELLERIA

N. 123 Reg. ordinanze 2011

Ordinanza del 10 febbraio 2011 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia sul ricorso proposto da R&D Italy c/ Unione dei Comuni Aiello-San Vito

N. 00684/2010 REG.RIC.

1 MAR. 2011

ORIGINALE

CRON. A/EBEANTI	2650 \ 54 ART. 46 L. 374/81
IND. TRASF.	5,22
SP. POSTALE	7,70
TOTALE	12,92
U.N.E.P. TRIESTE	

N. 80 /2011 REG.PROV.COLL.

N. 00684/2010 REG.RIC.

R E P U B B L I C A   I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 684 del 2010, proposto da:

R&D Italy, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Morbidelli, Andrea Zaglio e Davide Ambrosi, con domicilio eletto presso l'avv. Giovanni Gabrielli, in Trieste, via Milano 17;

contro

Unione dei Comuni Aiello - San Vito;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dall'Unione dei Comuni di Aiello - S.Vito del 14 ottobre 2010 prot. n. 2634, con il quale l'Amministrazione resistente intima a Marangi immobiliare srl, dante causa della ricorrente, di comunicare l'elenco delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura; provvedimento che si produce

N. 00684/2010 REG.RIC.

in copia e che è stato ricevuto da Marangi Immobiliare srl in data 21 ottobre 2010, e da questa comunicato agli esercenti del Palmanova Outlet Village, tra cui l'odierna ricorrente, il successivo 6 novembre 2010;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 il dott. Rita De Piero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. – Con il presente ricorso si contesta l'atto emesso dall'Unione dei Comuni Aiello - San Vito con cui viene imposto alla Società Marangi Immobiliare s.r.l., proprietaria del complesso edilizio ove è insediato il Centro Commerciale "Palmanova Outlet Village" (dante causa della ricorrente, la quale è subentrata - limitatamente - nell'autorizzazione commerciale generale rilasciata a Marangi Immobiliare s.r.l. dal Comune di Aiello, in forza di contratto d'affitto d'azienda e di conseguente DIA, per la gestione di un punto vendita di superficie inferiore a 400 mq.) di presentare la comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura, ai sensi degli artt. 29 e 29 bis della L.r. 29/05, come modificati dall'art. 2, comma 47, della L.r. n. 12/10.

N. 00684/2010 REG.RIC.

1.1. – Si evidenzia anzitutto che, con diverse sentenze emesse nel corso dell'anno 2009, è stata annullata una precedente analoga richiesta di comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura durante l'anno 2009, disposta alla stregua della previgente formulazione dell'art. 29 della L.r. 29/05. Con tali sentenze, il TAR aveva ritenuto che la deroga al regime dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva - ex art. 29, comma 2, della richiamata legge, per tutti gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa (con esclusione delle domeniche e festività del mese di dicembre, e 25 ulteriori domeniche e giorni festivi da scegliere a discrezione dell'esercente) introdotta dall'art. 30, comma 2, lett. b), della L.r. 29/05, come modificato dall'art. 5 della L.r. 13/08, per gli "esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa isolati, con superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400, allocati in qualunque zona del territorio comunale" - si dovesse applicare anche agli esercizi con superficie inferiore a 400 mq., che risultassero autonomi rispetto agli altri esercizi ed allo stesso Centro Commerciale (di proprietà, e gestito, da altro soggetto, munito di autonoma e differenziata autorizzazione commerciale); interpretando l'espressione "esercizio isolato" come idoneo a qualificare qualsivoglia struttura autonoma, dotata di autorizzazione propria e indipendente da altri esercizi.

Dopo il passaggio in giudicato di tali sentenze, veniva predisposta

N. 00684/2010 REG.RIC.

una modifica della legge regionale citata, con il dichiarato scopo di imporre comunque la chiusura domenicale dell'outlet di cui si controverte; e ciò avveniva con la introduzione dell'art. 29 bis e la modifica dell'art. 30, comma 2, della L.r. 29/05.

In particolare, con l'art. 29 bis, veniva espressamente prevista l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29 (giornate di chiusura degli esercizi) anche ad "ogni singolo esercizio di vendita al dettaglio, di vicinato, di media o di grande struttura insediato in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale a prescindere dalla modalità organizzativa ovvero dalla strutturazione aziendale del centro o del complesso medesimi, incluso l'outlet."

Inoltre, all'art. 30, il termine "isolati" - contenuto nella precedente versione dell'art. 30, comma 2, lett. b) - veniva sostituito con il termine "singoli", con l'ulteriore precisazione che dovevano intendersi per tali quelli non insediati in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale ai sensi dell'articolo 29 bis, e, quindi, anche in un outlet.

In sostanza, si è venuta a creare una normativa che consente l'apertura "libera" degli esercizi commerciali al dettaglio nelle zone A degli strumenti urbanistici generali e nei contri storici, negli esercizi con superficie di vendita non superiore a mq 400 (purchè non insediati in Centri Commerciali) e nelle località turistiche.

2. Il ricorso denuncia quindi l'illegittimità costituzionale dei citati

N. 00684/2010 REG.RIC.

artt. 29 bis e 30, comma 2, lett. b, della L.r 29/05, introduttivi delle sopradescritte esclusioni dalla possibilità di apertura "libera", in rapporto a molteplici profili.

2.1. - Il Collegio ritiene le eccezioni di costituzionalità rilevanti e non manifestamente infondate.

2.1.1.- Quanto al primo aspetto, si osserva che sussiste la rilevanza delle questioni di costituzionalità delle norme de quibus nella presente controversia, posto che solo la loro dichiarata illegittimità costituzionale potrebbe portare ad un accoglimento dei ricorsi che sono, in caso contrario, destinati ad essere rigettati.

2.1.2. - Quanto al secondo, rileva il Collegio che si presenta non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale di un trattamento differenziato tra operatori commerciali di pari dimensioni, col solo riferimento alla loro ubicazione - all'interno o meno di un Centro Commerciale - per l'immotivata ed irrazionale disparità di trattamento fra fattispecie analoghe che ne consegue (artt. 2, 3 e 41 Cost).

Secondo la prospettazione della ricorrente, che il Collegio condivide, la norma avrebbe inoltre di fatto determinato una misura restrittiva, in contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione e con l'art. 28 del Trattato UE, basata su distinzioni fra i vari esercizi commerciali al dettaglio che non trovano nessun fondamento nel principio concorrenziale e comportano un ostacolo

N. 00684/2010 REG.RIC.

anche alla libera circolazione dei prodotti provenienti da Paesi UE, ove distribuiti in esercizi di limitate dimensioni, ma ubicati in Centri Commerciali.

Sotto un ulteriore profilo, si rileva che - non essendo concesso agli esercizi che, come quello gestito da parte ricorrente, effettuano vendite secondo la formula "outlet" di poter optare per lo svolgimento dell'attività al di fuori di Centri Commerciali, ai sensi dell'art. 19 L.r. cit. - viene agli stessi normativamente precluso di potersi giovare delle deroghe al divieto di apertura domenicale e festiva previste dall'art. 30 della legge medesima. In questo modo, la Regione avrebbe legiferato - apparentemente disciplinando le aperture degli esercizi commerciali - nella materia della concorrenza, che è riservata allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione. Ne deriva, sotto tale aspetto, la non manifesta infondatezza anche dell'eccezione di incostituzionalità del citato art. 19.

Si può ancora evidenziare la non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità delle norme contenute nell'art. 29 bis, secondo comma, della L.r. de qua, per l'irrazionale e disparitario limite alla libertà di esercizio dell'attività commerciale derivante da tale previsione normativa, laddove impone a tutti gli esercizi commerciali autonomi, sol perchè ubicati all'interno di un Centro Commerciale, di individuare le giornate di apertura domenicale e

N. 00684/2010 REG.RIC.

festiva in maniera uniforme e unitaria, in contrasto con tutto l'impianto normativo del D.Lg. n. 114/98, rispetto all'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione..

Infine, si ravvisa la non manifesta infondatezza del profilo di incostituzionalità derivante dalla violazione dei principi in tema di rapporto fra funzione giurisdizionale e potere legislativo, perché il legislatore regionale pare aver introdotto le norme de quibus unicamente per valutazioni ad hoc e ad personam - cioè per disciplinare in termini negativi le aperture degli esercizi ubicati nel solo outlet di Aiello - utilizzando la funzione legislativa all'unico (dichiarato) scopo di perseguire i programmi elettorali delle forze politiche di maggioranza e superare quello che è stato definito il "vulnus" creato negli stessi ad opera delle sentenze di questo TAR del 2009. La nuova disciplina legislativa regionale ha infatti ad esclusivo oggetto il Centro Commerciale di Aiello - Palmanova, e si propone di superare ed eludere il giudicato che riguarda questa specifica struttura; con ciò evidenziando la sua natura di "legge provvedimento", non tesa a "prevedere", stabilendo regole generali ed astratte da applicare a futuri e successivi episodi di vita, ma destinata a "provvedere", disciplinando in maniera diretta e concreta le giornate di chiusura degli esercizi commerciali posti nel Centro Commerciale di cui trattasi.

3. - Il Collegio - che con separate ordinanze parimenti assunte nella

N. 00684/2010 REG.RIC.

camera di consiglio del 26 gennaio 2011, ha temporaneamente sospeso l'efficacia dell'atto impugnato sino alla prima camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti relativi al presente giudizio da parte della Corte Costituzionale - ritiene in definitiva non manifestamente infondata l' eccezione di legittimità costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2 lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2,. lett. e), della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Pertanto, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, il T.A.R del Friuli - Venezia Giulia, dispone la sospensione del giudizio e la remissione della questione all'esame della Corte Costituzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva questione di legittimità costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2, lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2, lett. e) della Costituzione; dell'art. 28 del

N. 00684/2010 REG.RIC.

Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Sospende il giudizio in corso e dispone che, a cura della Segreteria, gli atti dello stesso siano trasmessi alla Corte Costituzionale per la risoluzione della prospettata questione e che la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonchè al Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed al Presidente del Consiglio Regionale.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere

Rita De Piero, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

Rita De Piero Saverio Corasaniti

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10 FEB. 2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

L'Assistente
Grazia Trinco

Copia conforme all'originale per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia
Roma, 3 GIU 2011

IL CANCELLIERE

11_SO16_2_CORTE COST_TAR ORD 124

PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE A NORMA DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953 n. 87

N. 124 Reg. ordinanze 2011

Ordinanza del 10 febbraio 2011 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia sul ricorso proposto da Caleffi s.p.a. c/ Unione dei Comuni Aiello-San Vito

N. 00683/2010 REG.RIC.

1 MAR. 2011

ORIGINALE

CRON. ESENTI 2645 49 ART. 46 L. 374/91	
IND. TRASF.	5,22
SP. POSTALE	7,70
TOTALE	12,92
U.N.E.P. TRIESTE	

N. 78 /2011 REG.PROV.COLL.
N. 00683/2010 REG.RIC.

R E P U B B L I C A   I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 683 del 2010, proposto da:

Caleffi Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Morbidelli, Andrea Zaglio, Davide Ambrosi, con domicilio eletto presso Giovanni Gabrielli Avv. in Trieste, via Milano 17;

contro

Unione dei Comuni Aiello-San Vito, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dall'Unione dei Comuni di Aiello - S.Vito del 14 ottobre 2010 prot. n. 2634, con il quale l'Amministrazione resistente intima a Marangi immobiliare srl, dante causa della ricorrente, di comunicare l'elenco delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura;

N. 00683/2010 REG.RIC.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. – Con il ricorso n. si contesta l'atto emesso dall'Unione dei Comuni Aiello - San Vito con i quali viene imposto alla Società Marangi Immobiliare s.r.l., proprietaria del complesso edilizio ove è insediato il Centro Commerciale "Palmanova Outlet Village" (dante causa della ricorrente, la quale è subentrata - limitatamente - nell'autorizzazione commerciale generale rilasciata a Marangi Immobiliare s.r.l. dal Comune di Aiello, in forza di contratto d'affitto d'azienda e di conseguente DIA, per la gestione di un punto vendita di superficie inferiore a 400 mq.) di presentare la comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura, ai sensi degli artt. 29 e 29 bis della L.r. 29/05, come modificati dall'art. 2, comma 47, della L.r. n. 12/10.

1.1. – Si evidenzia anzitutto che, con diverse sentenze emesse nel corso dell'anno 2009, è stata annullata una precedente analoga richiesta di comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura durante l'anno 2009, formulata alla stregua della previgente formulazione dell'art. 29 della L.r. 29/05. Con tali

N. 00683/2010 REG.RIC.

sentenze, il TAR aveva ritenuto che la deroga al regime dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva - ex art. 29, comma 2, della richiamata legge, per tutti gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa (con esclusione delle domeniche e festività del mese di dicembre, e 25 ulteriori domeniche e giorni festivi da scegliere a discrezione dell'esercente) introdotta dall'art. 30, comma 2, lett. b), della L.r. 29/05, come modificato dall'art. 5 della L.r. 13/08, per gli "esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa isolati, con superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400, allocati in qualunque zona del territorio comunale" - si dovesse applicare anche agli esercizi con superficie inferiore a 400 mq., che risultassero autonomi rispetto agli altri esercizi ed allo stesso Centro Commerciale (di proprietà, e gestito, da altro soggetto, munito di autonoma e differenziata autorizzazione commerciale); interpretando l'espressione "esercizio isolato" come idoneo a qualificare qualsivoglia struttura autonoma, dotata di autorizzazione propria e indipendente da altri esercizi.

Dopo il passaggio in giudicato di tali sentenze, veniva predisposta una modifica della legge regionale citata, con il dichiarato scopo di imporre comunque la chiusura domenicale dell'outlet di cui si controverte; e ciò avveniva con la introduzione dell'art. 29 bis e la modifica dell'art. 30, comma 2, della L.r. 29/05.

In particolare, con l'art. 29 bis, veniva espressamente prevista

N. 00683/2010 REG.RIC.

l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29 (giornate di chiusura degli esercizi) anche ad "ogni singolo esercizio di vendita al dettaglio, di vicinato, di media o di grande struttura insediato in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale a prescindere dalla modalità organizzativa ovvero dalla strutturazione aziendale del centro o del complesso medesimi, incluso l'outlet." Inoltre, all'art. 30, il termine "isolati" - contenuto nella precedente versione dell'art. 30, comma 2, lett. b) - veniva sostituito con il termine "singoli", con l'ulteriore precisazione che dovevano intendersi per tali quelli non insediati in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale ai sensi dell'articolo 29 bis, e, quindi, anche in un outlet.

In sostanza, si è venuta a creare una normativa che consente l'apertura "libera" degli esercizi commerciali al dettaglio nelle zone A degli strumenti urbanistici generali e nei contri storici, negli esercizi con superficie di vendita non superiore a mq 400 (purchè non insediati in Centri Commerciali) e nelle località turistiche.

2. Il ricorso denuncia quindi l'illegittimità costituzionale dei citati artt. 29 bis e 30, comma 2, lett. b, della L.r 29/05, introduttivi delle sopradescritte esclusioni dalla possibilità di apertura "libera", in rapporto a molteplici profili.

2.1. - Il Collegio ritiene le eccezioni di costituzionalità rilevanti e non manifestamente infondate.

N. 00683/2010 REG.RIC.

2.1.1.- Quanto al primo aspetto, si osserva che sussiste la rilevanza delle questioni di costituzionalità delle norme de quibus nella presente controversia, posto che solo la loro dichiarata illegittimità costituzionale potrebbe portare ad un accoglimento dei ricorsi che sono, in caso contrario, destinati ad essere rigettati.

2.1.2. - Quanto al secondo, rileva il Collegio che si presenta non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale di un trattamento differenziato tra operatori commerciali di pari dimensioni, col solo riferimento alla loro ubicazione - all'interno o meno di un Centro Commerciale - per l'immotivata ed irrazionale disparità di trattamento fra fattispecie analoghe che ne consegue (artt. 2, 3 e 41 Cost).

Secondo la prospettazione della ricorrente, che il Collegio condivide, la norma avrebbe inoltre di fatto determinato una misura restrittiva, in contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione e con l'art. 28 del Trattato UE, basata su distinzioni fra i vari esercizi commerciali al dettaglio che non trovano nessun fondamento nel principio concorrenziale e comportano un ostacolo anche alla libera circolazione dei prodotti provenienti da Paesi UE, ove distribuiti in esercizi di limitate dimensioni, ma ubicati in Centri Commerciali.

Sotto un ulteriore profilo, si rileva che - non essendo concesso agli esercizi che, come quello gestito da parte ricorrente, effettuano

N. 00683/2010 REG.RIC.

vendite secondo la formula "outlet" di poter optare per lo svolgimento dell'attività al di fuori di Centri Commerciali, ai sensi dell'art. 19 L.r. cit. - viene agli stessi normativamente precluso di potersi giovare delle deroghe al divieto di apertura domenicale e festiva previste dall'art. 30 della legge medesima. In questo modo, la Regione avrebbe legiferato - apparentemente disciplinando le aperture degli esercizi commerciali - nella materia della concorrenza, che è riservata allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione. Ne deriva, sotto tale aspetto, la non manifesta infondatezza anche dell'eccezione di incostituzionalità del citato art. 19.

Si può ancora evidenziare la non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità delle norme contenute nell'art. 29 bis, secondo comma, della L.r. de qua, per l'irrazionale e disparitario limite alla libertà di esercizio dell'attività commerciale derivante da tale previsione normativa, laddove impone a tutti gli esercizi commerciali autonomi, sol perchè ubicati all'interno di un Centro Commerciale, di individuare le giornate di apertura domenicale e festiva in maniera uniforme e unitaria, in contrasto con tutto l'impianto normativo del D.Lg. n. 114/98, rispetto all'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione..

Infine, si ravvisa la non manifesta infondatezza del profilo di incostituzionalità derivante dalla violazione dei principi in tema di

N. 00683/2010 REG.RIC.

rapporto fra funzione giurisdizionale e potere legislativo, perché il legislatore regionale pare aver introdotto le norme de quibus unicamente per valutazioni ad hoc e ad personam - cioè per disciplinare in termini negativi le aperture degli esercizi ubicati nel solo outlet di Aiello - utilizzando la funzione legislativa all'unico (dichiarato) scopo di perseguire i programmi elettorali delle forze politiche di maggioranza e superare quello che è stato definito il "vulnus" creato negli stessi ad opera delle sentenze di questo TAR del 2009. La nuova disciplina legislativa regionale ha infatti ad esclusivo oggetto il Centro Commerciale di Aiello - Palmanova, e si propone di superare ed eludere il giudicato che riguarda questa specifica struttura; con ciò evidenziando la sua natura di "legge provvedimento", non tesa a "prevedere", stabilendo regole generali ed astratte da applicare a futuri e successivi episodi di vita, ma destinata a "provvedere", disciplinando in maniera diretta e concreta le giornate di chiusura degli esercizi commerciali posti nel Centro Commerciale di cui trattasi.

3. - Il Collegio - che con separate ordinanze parimenti assunte nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011, ha temporaneamente sospeso l'efficacia dell'atto impugnato sino alla prima camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti relativi al presente giudizio da parte della Corte Costituzionale - ritiene in definitiva non manifestamente infondata l' eccezione di legittimità

N. 00683/2010 REG.RIC.

costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2 lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2,. lett. e), della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Pertanto, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, il T.A.R del Friuli - Venezia Giulia, dispone la sospensione del presente giudizio e la remissione della questione all'esame della Corte Costituzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva questione di legittimità costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2, lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2, lett. e) della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Sospende il giudizio in corso e dispone che, a cura della Segreteria, gli atti dello stesso siano trasmessi alla Corte Costituzionale per la

N. 00683/2010 REG.RIC.

risoluzione della prospettata questione e che la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonchè al Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore

Rita De Piero, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10 FEB. 2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

L'Assistente
Grazia Trinco

Copia conforme all'originale per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia
Roma, 3 GIU 2011
IL CANCELLIERE

11_SO16_2_CORTE COST_TAR ORD 125

PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE A NORMA DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953 n. 87

N. 125 Reg. ordinanze 2011
Ordinanza del 10 febbraio 2011 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia sul ricorso proposto da Icaab s.r.l. c/ Unione dei Comuni Aiello-San Vito

N. 00682/2010 REG.RIC.
- 1 MAR. 2011

CRON. 2640	ALLEGATI 44
IND TRASF.	5,22
SP. POSTALE	7,70
TOTALE	12,92
U.N.E.P. TRIESTE	

ORIGINALE

N. 78/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00682/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 682 del 2010, proposto da:

Icaab Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Morbidelli, Andrea Zaglio, Davide Ambrosi, con domicilio eletto presso Giovanni Gabrielli Avv. in Trieste, via Milano 17;

contro

Unione dei Comuni Aiello-San Vito, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dall'Unione dei Comuni di Aiello - S.Vito del 14 ottobre 2010 prot. n. 2634, con il quale l'Amministrazione resistente intima a Marangi immobiliare srl, dante causa della ricorrente, di comunicare l'elenco delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura;

N. 00682/2010 REG.RIC.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. – Con il ricorso n. si contesta l'atto emesso dall'Unione dei Comuni Aiello - San Vito con i quali viene imposto alla Società Marangi Immobiliare s.r.l., proprietaria del complesso edilizio ove è insediato il Centro Commerciale "Palmanova Outlet Village" (dante causa della ricorrente, la quale è subentrata - limitatamente - nell'autorizzazione commerciale generale rilasciata a Marangi Immobiliare s.r.l. dal Comune di Aiello, in forza di contratto d'affitto d'azienda e di conseguente DIA, per la gestione di un punto vendita di superficie inferiore a 400 mq.) di presentare la comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura, ai sensi degli artt. 29 e 29 bis della L.r. 29/05, come modificati dall'art. 2, comma 47, della L.r. n. 12/10.

1.1. – Si evidenzia anzitutto che, con diverse sentenze emesse nel corso dell'anno 2009, è stata annullata una precedente analoga richiesta di comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura durante l'anno 2009, formulata alla stregua della previgente formulazione dell'art. 29 della L.r. 29/05. Con tali

N. 00682/2010 REG.RIC.

sentenze, il TAR aveva ritenuto che la deroga al regime dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva - ex art. 29, comma 2, della richiamata legge, per tutti gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa (con esclusione delle domeniche e festività del mese di dicembre, e 25 ulteriori domeniche e giorni festivi da scegliere a discrezione dell'esercente) introdotta dall'art. 30, comma 2, lett. b), della L.r. 29/05, come modificato dall'art. 5 della L.r. 13/08, per gli "esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa isolati, con superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400, allocati in qualunque zona del territorio comunale" - si dovesse applicare anche agli esercizi con superficie inferiore a 400 mq., che risultassero autonomi rispetto agli altri esercizi ed allo stesso Centro Commerciale (di proprietà, e gestito, da altro soggetto, munito di autonoma e differenziata autorizzazione commerciale); interpretando l'espressione "esercizio isolato" come idoneo a qualificare qualsivoglia struttura autonoma, dotata di autorizzazione propria e indipendente da altri esercizi.

Dopo il passaggio in giudicato di tali sentenze, veniva predisposta una modifica della legge regionale citata, con il dichiarato scopo di imporre comunque la chiusura domenicale dell'outlet di cui si controverte; e ciò avveniva con la introduzione dell'art. 29 bis e la modifica dell'art. 30, comma 2, della L.r. 29/05.

In particolare, con l'art. 29 bis, veniva espressamente prevista

N. 00682/2010 REG.RIC.

l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29 (giornate di chiusura degli esercizi) anche ad "ogni singolo esercizio di vendita al dettaglio, di vicinato, di media o di grande struttura insediato in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale a prescindere dalla modalità organizzativa ovvero dalla strutturazione aziendale del centro o del complesso medesimi, incluso l'outlet."
Inoltre, all'art. 30, il termine "isolati" - contenuto nella precedente versione dell'art. 30, comma 2, lett. b) - veniva sostituito con il termine "singoli", con l'ulteriore precisazione che dovevano intendersi per tali quelli non insediati in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale ai sensi dell'articolo 29 bis, e, quindi, anche in un outlet.

In sostanza, si è venuta a creare una normativa che consente l'apertura "libera" degli esercizi commerciali al dettaglio nelle zone A degli strumenti urbanistici generali e nei contri storici, negli esercizi con superficie di vendita non superiore a mq 400 (purchè non insediati in Centri Commerciali) e nelle località turistiche.

2. Il ricorso denuncia quindi l'illegittimità costituzionale dei citati artt. 29 bis e 30, comma 2, lett. b, della L.r 29/05, introduttivi delle sopradescritte esclusioni dalla possibilità di apertura "libera", in rapporto a molteplici profili.

2.1. - Il Collegio ritiene le eccezioni di costituzionalità rilevanti e non manifestamente infondate.

.N. 00682/2010 REG.RIC.

2.1.1.- Quanto al primo aspetto, si osserva che sussiste la rilevanza delle questioni di costituzionalità delle norme de quibus nella presente controversia, posto che solo la loro dichiarata illegittimità costituzionale potrebbe portare ad un accoglimento dei ricorsi che sono, in caso contrario, destinati ad essere rigettati.

2.1.2. - Quanto al secondo, rileva il Collegio che si presenta non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale di un trattamento differenziato tra operatori commerciali di pari dimensioni, col solo riferimento alla loro ubicazione - all'interno o meno di un Centro Commerciale - per l'immotivata ed irrazionale disparità di trattamento fra fattispecie analoghe che ne consegue (artt. 2, 3 e 41 Cost).

Secondo la prospettazione della ricorrente, che il Collegio condivide, la norma avrebbe inoltre di fatto determinato una misura restrittiva, in contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione e con l'art. 28 del Trattato UE, basata su distinzioni fra i vari esercizi commerciali al dettaglio che non trovano nessun fondamento nel principio concorrenziale e comportano un ostacolo anche alla libera circolazione dei prodotti provenienti da Paesi UE, ove distribuiti in esercizi di limitate dimensioni, ma ubicati in Centri Commerciali.

Sotto un ulteriore profilo, si rileva che - non essendo concesso agli esercizi che, come quello gestito da parte ricorrente, effettuano

N. 00682/2010 REG.RIC.

vendite secondo la formula "outlet" di poter optare per lo svolgimento dell'attività al di fuori di Centri Commerciali, ai sensi dell'art. 19 L.r. cit. - viene agli stessi normativamente precluso di potersi giovare delle deroghe al divieto di apertura domenicale e festiva previste dall'art. 30 della legge medesima. In questo modo, la Regione avrebbe legiferato - apparentemente disciplinando le aperture degli esercizi commerciali - nella materia della concorrenza, che è riservata allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione. Ne deriva, sotto tale aspetto, la non manifesta infondatezza anche dell'eccezione di incostituzionalità del citato art. 19.

Si può ancora evidenziare la non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità delle norme contenute nell'art. 29 bis, secondo comma, della L.r. de qua, per l'irrazionale e disparitario limite alla libertà di esercizio dell'attività commerciale derivante da tale previsione normativa, laddove impone a tutti gli esercizi commerciali autonomi, sol perchè ubicati all'interno di un Centro Commerciale, di individuare le giornate di apertura domenicale e festiva in maniera uniforme e unitaria, in contrasto con tutto l'impianto normativo del D.Lg. n. 114/98, rispetto all'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione..

Infine, si ravvisa la non manifesta infondatezza del profilo di incostituzionalità derivante dalla violazione dei principi in tema di

N. 00682/2010 REG.RIC.

rapporto fra funzione giurisdizionale e potere legislativo, perché il legislatore regionale pare aver introdotto le norme de quibus unicamente per valutazioni ad hoc e ad personam - cioè per disciplinare in termini negativi le aperture degli esercizi ubicati nel solo outlet di Aiello - utilizzando la funzione legislativa all'unico (dichiarato) scopo di perseguire i programmi elettorali delle forze politiche di maggioranza e superare quello che è stato definito il "vulnus" creato negli stessi ad opera delle sentenze di questo TAR del 2009. La nuova disciplina legislativa regionale ha infatti ad esclusivo oggetto il Centro Commerciale di Aiello - Palmanova, e si propone di superare ed eludere il giudicato che riguarda questa specifica struttura; con ciò evidenziando la sua natura di "legge provvedimento", non tesa a "prevedere", stabilendo regole generali ed astratte da applicare a futuri e successivi episodi di vita, ma destinata a "provvedere", disciplinando in maniera diretta e concreta le giornate di chiusura degli esercizi commerciali posti nel Centro Commerciale di cui trattasi.

3. - Il Collegio - che con separate ordinanze parimenti assunte nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011, ha temporaneamente sospeso l'efficacia dell'atto impugnato sino alla prima camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti relativi al presente giudizio da parte della Corte Costituzionale - ritiene in definitiva non manifestamente infondata l' eccezione di legittimità

N. 00682/2010 REG.RIC.

costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2 lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2,. lett. e), della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Pertanto, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, il T.A.R del Friuli - Venezia Giulia, dispone la sospensione del presente giudizio e la remissione della questione all'esame della Corte Costituzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva questione di legittimità costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2, lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2, lett. e) della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Sospende il giudizio in corso e dispone che, a cura della Segreteria, gli atti dello stesso siano trasmessi alla Corte Costituzionale per la

N. 00682/2010 REG.RIC.

risoluzione della prospettata questione e che la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonchè al Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore

Rita De Piero, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10 FEB. 2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

L'Assistente
Grazia Trinco

Copia conforme all'originale per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione FRIULI VENEZIA GIULIA

Roma, 3 GIU 2011

IL CANCELLIERE

11_SO16_2_CORTE COST_TAR ORD 126

PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE A NORMA DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953 n. 87

N. 126 Reg. ordinanze 2011

Ordinanza del 25 febbraio 2011 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia sul ricorso proposto da Hot Fun Faschion s.r.l. c/ Unione dei Comuni Aiello-San Vito

N. 00662/2010 REG.RIC.

- 7 MAR. 2011

ORIGINALE

2131/5	
IND. TRASF.	5,22
SP. POSTALE	7,70
TOTALE	12,92
U.N.E.P. TRIESTE	

N. 121/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00662/2010 REG.RIC.

R E P U B B L I C A   I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 662 del 2010, proposto da:

Hot Fun Faschion s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Giuseppe Morbidelli, Andrea Zaglio e Davide Ambrosi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. prof. Giovanni Gabrielli, in Trieste, via Milano 17;

contro

Unione dei Comuni Aiello - San Vito, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dall'Unione dei Comune di Aiello - San Vito, dd. 14 ottobre 2010 prot. 2634, con il quale l'Amministrazione resistente intima a Marangi Immobiliare srl, dante causa della ricorrente, di comunicare l'elenco delle giornate festive e domenicali

N. 00662/2010 REG.RIC.

prescelte per l'apertura; provvedimento che è stato ricevuto da Marangi Immobiliare srl in data 21 ottobre 2010, e da questi comunicato agli esercenti del Palmanova Outlet Village, tra cui l'odierna ricorrente, il successivo 6 novembre 2010

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. – Con il presente ricorso si contesta l'atto emesso dall'Unione dei Comuni Aiello - San Vito con cui viene imposto alla Società Marangi Immobiliare s.r.l., proprietaria del complesso edilizio ove è insediato il Centro Commerciale "Palmanova Outlet Village" (dante causa della ricorrente, la quale è subentrata - limitatamente - nell'autorizzazione commerciale generale rilasciata a Marangi Immobiliare s.r.l. dal Comune di Aiello, in forza di contratto d'affitto d'azienda e di conseguente DIA, per la gestione di un punto vendita di superficie inferiore a 400 mq.), di presentare la comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura, ai sensi degli artt. 29 e 29 bis della L.R. 29/05, come modificati dall'art. 2, comma 47, della L.R. n. 12/10.

N. 00662/2010 REG.RIC.

1.1. – Si evidenzia anzitutto che, con diverse sentenze emesse nel corso dell'anno 2009, è stata annullata una precedente analoga richiesta di comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura durante l'anno 2009, disposta alla stregua della previgente formulazione dell'art. 29 della L.R. 29/05. Con tali sentenze, il TAR aveva ritenuto che la deroga al regime dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva - ex art. 29, comma 2, della richiamata legge, per tutti gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa (con esclusione delle domeniche e festività del mese di dicembre, e 25 ulteriori domeniche e giorni festivi da scegliere a discrezione dell'esercente) introdotta dall'art. 30, comma 2, lett. b), della L.R. 29/05, come modificato dall'art. 5 della L.r. 13/08, per gli "esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa isolati, con superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400, allocati in qualunque zona del territorio comunale" - si dovesse applicare anche agli esercizi con superficie inferiore a 400 mq., che risultassero autonomi rispetto agli altri esercizi ed allo stesso Centro Commerciale (di proprietà, e gestito, da altro soggetto, munito di autonoma e differenziata autorizzazione commerciale); interpretando l'espressione "esercizio isolato" come idoneo a qualificare qualsivoglia struttura autonoma, dotata di autorizzazione propria e indipendente da altri esercizi.

Dopo il passaggio in giudicato di tali sentenze, veniva predisposta

N. 00662/2010 REG.RIC.

una modifica della legge regionale citata, con il dichiarato scopo di imporre comunque la chiusura domenicale dell'outlet di cui si controverte; e ciò avveniva con la introduzione dell'art. 29 bis e la modifica dell'art. 30, comma 2, della L.R. 29/05.

In particolare, con l'art. 29 bis, veniva espressamente prevista l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29 (giornate di chiusura degli esercizi) anche ad "ogni singolo esercizio di vendita al dettaglio, di vicinato, di media o di grande struttura insediato in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale a prescindere dalla modalità organizzativa ovvero dalla strutturazione aziendale del centro o del complesso medesimi, incluso l'outlet."

Inoltre, all'art. 30, il termine "isolati" - contenuto nella precedente versione dell'art. 30, comma 2, lett. b) - veniva sostituito con il termine "singoli", con l'ulteriore precisazione che dovevano intendersi per tali quelli non insediati in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale ai sensi dell'articolo 29 bis, e, quindi, anche in un outlet.

In sostanza, si è venuta a creare una normativa che consente l'apertura "libera" degli esercizi commerciali al dettaglio nelle zone A degli strumenti urbanistici generali e nei contri storici, negli esercizi con superficie di vendita non superiore a mq 400 (purché non insediati in Centri Commerciali) e nelle località turistiche.

2. Il ricorso denuncia quindi l'illegittimità costituzionale dei citati

N. 00662/2010 REG.RIC.

artt. 29 bis e 30, comma 2, lett. b, della L.R 29/05, introduttivi delle sopradescritte esclusioni dalla possibilità di apertura "libera", in rapporto a molteplici profili.

2.1. - Il Collegio ritiene le eccezioni di costituzionalità rilevanti e non manifestamente infondate.

2.1.1.- Quanto al primo aspetto, si osserva che sussiste la rilevanza delle questioni di costituzionalità delle norme de quibus nella presente controversia, posto che solo la loro dichiarata illegittimità costituzionale potrebbe portare ad un accoglimento dei ricorsi che sono, in caso contrario, destinati ad essere rigettati.

2.1.2. - Quanto al secondo, rileva il Collegio che si presenta non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale di un trattamento differenziato tra operatori commerciali di pari dimensioni, col solo riferimento alla loro ubicazione - all'interno o meno di un Centro Commerciale - per l'immotivata ed irrazionale disparità di trattamento fra fattispecie analoghe che ne consegue (artt. 2, 3 e 41 Cost).

Secondo la prospettazione della ricorrente, che il Collegio condivide, la norma avrebbe inoltre di fatto determinato una misura restrittiva, in contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione e con l'art. 28 del Trattato UE, basata su distinzioni fra i vari esercizi commerciali al dettaglio che non trovano nessun fondamento nel principio concorrenziale e comportano un ostacolo

N. 00662/2010 REG.RIC.

anche alla libera circolazione dei prodotti provenienti da Paesi UE, ove distribuiti in esercizi di limitate dimensioni, ma ubicati in Centri Commerciali.

Sotto un ulteriore profilo, si rileva che - non essendo concesso agli esercizi che, come quello gestito da parte ricorrente, effettuano vendite secondo la formula "outlet" di poter optare per lo svolgimento dell'attività al di fuori di Centri Commerciali, ai sensi dell'art. 19 L.R. cit. - viene agli stessi normativamente precluso di potersi giovare delle deroghe al divieto di apertura domenicale e festiva previste dall'art. 30 della legge medesima. In questo modo, la Regione avrebbe legiferato - apparentemente disciplinando le aperture degli esercizi commerciali - nella materia della concorrenza, che è riservata allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione. Ne deriva, sotto tale aspetto, la non manifesta infondatezza anche dell'eccezione di incostituzionalità del citato art. 19.

Si può ancora evidenziare la non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità delle norme contenute nell'art. 29 bis, secondo comma, della L.R. de qua, per l'irrazionale e disparitario limite alla libertà di esercizio dell'attività commerciale derivante da tale previsione normativa, laddove impone a tutti gli esercizi commerciali autonomi, sol perché ubicati all'interno di un Centro Commerciale, di individuare le giornate di apertura

N. 00662/2010 REG.RIC.

domenicale e festiva in maniera uniforme e unitaria, in contrasto con tutto l'impianto normativo del D.Lg. n. 114/98, rispetto all'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione.

Infine, si ravvisa la non manifesta infondatezza del profilo di incostituzionalità derivante dalla violazione dei principi in tema di rapporto fra funzione giurisdizionale e potere legislativo, perché il legislatore regionale pare aver introdotto le norme de quibus unicamente per valutazioni ad hoc e ad personam - cioè per disciplinare in termini negativi le aperture degli esercizi ubicati nel solo outlet di Aiello - utilizzando la funzione legislativa all'unico (dichiarato) scopo di perseguire i programmi elettorali delle forze politiche di maggioranza e superare quello che è stato definito il "vulnus" creato negli stessi ad opera delle sentenze di questo TAR del 2009. La nuova disciplina legislativa regionale ha, infatti, ad esclusivo oggetto il Centro Commerciale di Aiello - Palmanova, e si propone di superare ed eludere il giudicato che riguarda questa specifica struttura; con ciò evidenziando la sua natura di "legge provvedimento", non tesa a "prevedere", stabilendo regole generali ed astratte da applicare a futuri e successivi episodi di vita, ma destinata a "provvedere", disciplinando in maniera diretta e concreta le giornate di chiusura degli esercizi commerciali posti nel Centro Commerciale di cui trattasi.

3. - Il Collegio - che con separate ordinanze parimenti assunte nella

N. 00662/2010 REG.RIC.

camera di consiglio del 26 gennaio 2011, ha temporaneamente sospeso l'efficacia dell'atto impugnato sino alla prima camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti relativi al presente giudizio da parte della Corte Costituzionale - ritiene in definitiva non manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2 lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2,. lett. e), della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Pertanto, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, il T.A.R del Friuli - Venezia Giulia, dispone la remissione della questione all'esame della Corte Costituzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva questione di legittimità costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2, lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2, lett. e) della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che

N. 00662/2010 REG.RIC.

regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Dà atto che, con separata ordinanza assunta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011, è stata disposta la sospensione del giudizio in corso.

Dispone che, a cura della Segreteria, gli atti dello stesso siano trasmessi alla Corte Costituzionale per la risoluzione della prospettata questione e che la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonché al Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed al Presidente del Consiglio Regionale.

Rinvia la trattazione della domanda cautelare alla prima camera di consiglio utile successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale.

Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere

Manuela Sinigoi, Referendario, Estensore

N. 00662/2010 REG.RIC.

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25 FEB. 2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

L'Assistente
Grazia Trinco

Copia conforme all'originale per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione FRIULI VENEZIA GIULIA

Roma, 3 GIU 2011

IL CANCELLIERE

11_SO16_2_CORTE COST_TAR ORD 127

PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE A NORMA DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953 n. 87

N. 127 Reg. ordinanze 2011

Ordinanza del 25 febbraio 2011 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia sul ricorso proposto da Aeffe Retail s.p.a. c/ Unione dei Comuni Aiello-San Vito

N. 00646/2010 REG.RIC.

- 7 MAR. 2011

ORIGINALE

3141/S

5,22

7,70

12,92

N. 119/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00646/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 646 del 2010, proposto da:

Aeffe Retail s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Giuseppe Morbidelli, Andrea Zaglio e Davide Ambrosi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. prof. Giovanni Gabrielli, in Trieste, via Milano 17;

contro

Unione dei Comuni Aiello - San Vito, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dall'Unione dei Comuni di Aiello - S.Vito del 14 ottobre 2010 prot. n. 2634, con il quale l'Amministrazione resistente intima a Marangi immobiliare s.r.l., dante causa della ricorrente, di comunicare l'elenco delle giornate

N. 00646/2010 REG.RIC.

festive e domenicali prescelte per l'apertura; provvedimento ricevuto da Marangi Immobiliare s.r.l. in data 21 ottobre 2010, e da questa comunicato agli esercenti del Palmanova Outlet Village, tra cui l'odierna ricorrente, il successivo 6 novembre 2010;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. – Con il presente ricorso si contesta l'atto emesso dall'Unione dei Comuni Aiello - San Vito con cui viene imposto alla Società Marangi Immobiliare s.r.l., proprietaria del complesso edilizio ove è insediato il Centro Commerciale "Palmanova Outlet Village" (dante causa della ricorrente, la quale è subentrata - limitatamente - nell'autorizzazione commerciale generale rilasciata a Marangi Immobiliare s.r.l. dal Comune di Aiello, in forza di contratto d'affitto d'azienda e di conseguente DIA, per la gestione di un punto vendita di superficie inferiore a 400 mq.), di presentare la comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura, ai sensi degli artt. 29 e 29 bis della L.R. 29/05, come modificati dall'art. 2, comma 47, della L.R. n. 12/10.

N. 00646/2010 REG.RIC.

1.1. – Si evidenzia anzitutto che, con diverse sentenze emesse nel corso dell'anno 2009, è stata annullata una precedente analoga richiesta di comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura durante l'anno 2009, disposta alla stregua della previgente formulazione dell'art. 29 della L.R. 29/05. Con tali sentenze, il TAR aveva ritenuto che la deroga al regime dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva - ex art. 29, comma 2, della richiamata legge, per tutti gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa (con esclusione delle domeniche e festività del mese di dicembre, e 25 ulteriori domeniche e giorni festivi da scegliere a discrezione dell'esercente) introdotta dall'art. 30, comma 2, lett. b), della L.R. 29/05, come modificato dall'art. 5 della L.r. 13/08, per gli "esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa isolati, con superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400, allocati in qualunque zona del territorio comunale" - si dovesse applicare anche agli esercizi con superficie inferiore a 400 mq., che risultassero autonomi rispetto agli altri esercizi ed allo stesso Centro Commerciale (di proprietà, e gestito, da altro soggetto, munito di autonoma e differenziata autorizzazione commerciale); interpretando l'espressione "esercizio isolato" come idoneo a qualificare qualsivoglia struttura autonoma, dotata di autorizzazione propria e indipendente da altri esercizi.

Dopo il passaggio in giudicato di tali sentenze, veniva predisposta

N. 00646/2010 REG.RIC.

una modifica della legge regionale citata, con il dichiarato scopo di imporre comunque la chiusura domenicale dell'outlet di cui si controverte; e ciò avveniva con la introduzione dell'art. 29 bis e la modifica dell'art. 30, comma 2, della L.R. 29/05.

In particolare, con l'art. 29 bis, veniva espressamente prevista l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29 (giornate di chiusura degli esercizi) anche ad "ogni singolo esercizio di vendita al dettaglio, di vicinato, di media o di grande struttura insediato in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale a prescindere dalla modalità organizzativa ovvero dalla strutturazione aziendale del centro o del complesso medesimi, incluso l'outlet." Inoltre, all'art. 30, il termine "isolati" - contenuto nella precedente versione dell'art. 30, comma 2, lett. b) - veniva sostituito con il termine "singoli", con l'ulteriore precisazione che dovevano intendersi per tali quelli non insediati in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale ai sensi dell'articolo 29 bis, e, quindi, anche in un outlet.

In sostanza, si è venuta a creare una normativa che consente l'apertura "libera" degli esercizi commerciali al dettaglio nelle zone A degli strumenti urbanistici generali e nei contri storici, negli esercizi con superficie di vendita non superiore a mq 400 (purché non insediati in Centri Commerciali) e nelle località turistiche.

2. Il ricorso denuncia quindi l'illegittimità costituzionale dei citati

N. 00646/2010 REG.RIC.

artt. 29 bis e 30, comma 2, lett. b, della L.R 29/05, introduttivi delle sopradescritte esclusioni dalla possibilità di apertura "libera", in rapporto a molteplici profili.

2.1. - Il Collegio ritiene le eccezioni di costituzionalità rilevanti e non manifestamente infondate.

2.1.1.- Quanto al primo aspetto, si osserva che sussiste la rilevanza delle questioni di costituzionalità delle norme de quibus nella presente controversia, posto che solo la loro dichiarata illegittimità costituzionale potrebbe portare ad un accoglimento dei ricorsi che sono, in caso contrario, destinati ad essere rigettati.

2.1.2. - Quanto al secondo, rileva il Collegio che si presenta non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale di un trattamento differenziato tra operatori commerciali di pari dimensioni, col solo riferimento alla loro ubicazione - all'interno o meno di un Centro Commerciale - per l'immotivata ed irrazionale disparità di trattamento fra fattispecie analoghe che ne consegue (artt. 2, 3 e 41 Cost).

Secondo la prospettazione della ricorrente, che il Collegio condivide, la norma avrebbe inoltre di fatto determinato una misura restrittiva, in contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione e con l'art. 28 del Trattato UE, basata su distinzioni fra i vari esercizi commerciali al dettaglio che non trovano nessun fondamento nel principio concorrenziale e comportano un ostacolo

N. 00646/2010 REG.RIC.

anche alla libera circolazione dei prodotti provenienti da Paesi UE, ove distribuiti in esercizi di limitate dimensioni, ma ubicati in Centri Commerciali.

Sotto un ulteriore profilo, si rileva che - non essendo concesso agli esercizi che, come quello gestito da parte ricorrente, effettuano vendite secondo la formula "outlet" di poter optare per lo svolgimento dell'attività al di fuori di Centri Commerciali, ai sensi dell'art. 19 L.R. cit. - viene agli stessi normativamente precluso di potersi giovare delle deroghe al divieto di apertura domenicale e festiva previste dall'art. 30 della legge medesima. In questo modo, la Regione avrebbe legiferato - apparentemente disciplinando le aperture degli esercizi commerciali - nella materia della concorrenza, che è riservata allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione. Ne deriva, sotto tale aspetto, la non manifesta infondatezza anche dell'eccezione di incostituzionalità del citato art. 19.

Si può ancora evidenziare la non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità delle norme contenute nell'art. 29 bis, secondo comma, della L.R. de qua, per l'irrazionale e disparitario limite alla libertà di esercizio dell'attività commerciale derivante da tale previsione normativa, laddove impone a tutti gli esercizi commerciali autonomi, sol perché ubicati all'interno di un Centro Commerciale, di individuare le giornate di apertura

N. 00646/2010 REG.RIC.

domenicale e festiva in maniera uniforme e unitaria, in contrasto con tutto l'impianto normativo del D.Lg. n. 114/98, rispetto all'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione.

Infine, si ravvisa la non manifesta infondatezza del profilo di incostituzionalità derivante dalla violazione dei principi in tema di rapporto fra funzione giurisdizionale e potere legislativo, perché il legislatore regionale pare aver introdotto le norme de quibus unicamente per valutazioni ad hoc e ad personam - cioè per disciplinare in termini negativi le aperture degli esercizi ubicati nel solo outlet di Aiello - utilizzando la funzione legislativa all'unico (dichiarato) scopo di perseguire i programmi elettorali delle forze politiche di maggioranza e superare quello che è stato definito il "vulnus" creato negli stessi ad opera delle sentenze di questo TAR del 2009. La nuova disciplina legislativa regionale ha, infatti, ad esclusivo oggetto il Centro Commerciale di Aiello - Palmanova, e si propone di superare ed eludere il giudicato che riguarda questa specifica struttura; con ciò evidenziando la sua natura di "legge provvedimento", non tesa a "prevedere", stabilendo regole generali ed astratte da applicare a futuri e successivi episodi di vita, ma destinata a "provvedere", disciplinando in maniera diretta e concreta le giornate di chiusura degli esercizi commerciali posti nel Centro Commerciale di cui trattasi.

3. - Il Collegio - che con separate ordinanze parimenti assunte nella

N. 00646/2010 REG.RIC.

camera di consiglio del 26 gennaio 2011, ha temporaneamente sospeso l'efficacia dell'atto impugnato sino alla prima camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti relativi al presente giudizio da parte della Corte Costituzionale - ritiene in definitiva non manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2 lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2,. lett. e), della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Pertanto, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, il T.A.R del Friuli - Venezia Giulia, dispone la remissione della questione all'esame della Corte Costituzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva questione di legittimità costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2, lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2, lett. e) della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che

N. 00646/2010 REG.RIC.

regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Dà atto che, con separata ordinanza assunta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011, è stata disposta la sospensione del giudizio in corso.

Dispone che, a cura della Segreteria, gli atti dello stesso siano trasmessi alla Corte Costituzionale per la risoluzione della prospettata questione e che la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonché al Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed al Presidente del Consiglio Regionale.

Rinvia la trattazione della domanda cautelare alla prima camera di consiglio utile successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale.

Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere

Manuela Sinigoi, Referendario, Estensore

N. 00646/2010 REG.RIC.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25 FEB. 2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

L'Assistente
Grazia Trinco

Copia conforme all'originale per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione FRIULI VENEZIA GIULIA

Roma, 3 GIU 2011

IL CANCELLIERE

11_SO16_2_CORTE COST_TAR ORD 128

PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE A NORMA DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953 n. 87

N. 128 Reg. ordinanze 2011

Ordinanza del 10 febbraio 2011 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia sul ricorso proposto da Industries s.p.a. c/ Unione dei Comuni Aiello-San Vito

N. 00649/2010 REG.RIC.

1 MAR. 2011

ORIGINALE

CRON.	A ESENTI
2675	79
ART. 40 - 374/01	
INT TRASF.	5,22
SP. POSTALE	7,70
TOTALE	12,92
U.N.E.P. TRIESTE	

N. 60/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00649/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 649 del 2010, proposto da:

Industries Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Morbidelli, Andrea Zaglio e Davide Ambrosi, con domicilio eletto presso l'avv. Giovanni Gabrielli, in Trieste, via Milano 17;

contro

Unione dei Comuni Aiello - San Vito;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dall'Unione dei Comune di Aiello - San Vito, dd. 14 ottobre 2010 prot. 2634, con il quale l'Amministrazione resistente intima a Marangi Immobiliare srl, dante causa della ricorrente, di comunicare l'elenco delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura; provvedimento che si produce in copia e

N. 00649/2010 REG.RIC.

che è stato ricevuto da Marangi Immobiliare srl in data 21 ottobre 2010, e da questi comunicato agli esercenti del Palmanova Outlet Village, tra cui l'odierna ricorrente, il successivo 6 novembre 2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 il dott. Rita De Piero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. – Con il ricorso n. 649/10 si contesta l'atto emesso dall'Unione dei Comuni Aiello - San Vito con cui viene imposto alla Società Marangi Immobiliare s.r.l., proprietaria del complesso edilizio ove è insediato il Centro Commerciale "Palmanova Outlet Village" (dante causa della ricorrente, la quale è subentrata - limitatamente - nell'autorizzazione commerciale generale rilasciata a Marangi Immobiliare s.r.l. dal Comune di Aiello, in forza di contratto d'affitto d'azienda e di conseguente DIA, per la gestione di un punto vendita di superficie inferiore a 400 mq.) di presentare la comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura, ai sensi degli artt. 29 e 29 bis della L.r. 29/05, come modificati dall'art. 2, comma 47, della L.r. n. 12/10.

1.1. – Si evidenzia anzitutto che, con diverse sentenze emesse nel

N. 00649/2010 REG.RIC.

corso dell'anno 2009, è stata annullata una precedente analoga richiesta di comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura durante l'anno 2009, disposta alla stregua della previgente formulazione dell'art. 29 della L.r. 29/05. Con tali sentenze, il TAR aveva ritenuto che la deroga al regime dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva - ex art. 29, comma 2, della richiamata legge, per tutti gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa (con esclusione delle domeniche e festività del mese di dicembre, e 25 ulteriori domeniche e giorni festivi da scegliere a discrezione dell'esercente) introdotta dall'art. 30, comma 2, lett. b), della L.r. 29/05, come modificato dall'art. 5 della L.r. 13/08, per gli "esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa isolati, con superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400, allocati in qualunque zona del territorio comunale" - si dovesse applicare anche agli esercizi con superficie inferiore a 400 mq., che risultassero autonomi rispetto agli altri esercizi ed allo stesso Centro Commerciale (di proprietà, e gestito, da altro soggetto, munito di autonoma e differenziata autorizzazione commerciale); interpretando l'espressione "esercizio isolato" come idoneo a qualificare qualsivoglia struttura autonoma, dotata di autorizzazione propria e indipendente da altri esercizi.

Dopo il passaggio in giudicato di tali sentenze, veniva predisposta una modifica della legge regionale citata, con il dichiarato scopo di

N. 00649/2010 REG.RIC.

imporre comunque la chiusura domenicale dell'outlet di cui si controverte; e ciò avveniva con la introduzione dell'art. 29 bis e la modifica dell'art. 30, comma 2, della L.r. 29/05.

In particolare, con l'art. 29 bis, veniva espressamente prevista l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29 (giornate di chiusura degli esercizi) anche ad "ogni singolo esercizio di vendita al dettaglio, di vicinato, di media o di grande struttura insediato in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale a prescindere dalla modalità organizzativa ovvero dalla strutturazione aziendale del centro o del complesso medesimi, incluso l'outlet." Inoltre, all'art. 30, il termine "isolati" - contenuto nella precedente versione dell'art. 30, comma 2, lett. b) - veniva sostituito con il termine "singoli", con l'ulteriore precisazione che dovevano intendersi per tali quelli non insediati in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale ai sensi dell'articolo 29 bis, e, quindi, anche in un outlet.

In sostanza, si è venuta a creare una normativa che consente l'apertura "libera" degli esercizi commerciali al dettaglio nelle zone A degli strumenti urbanistici generali e nei contri storici, negli esercizi con superficie di vendita non superiore a mq 400 (purchè non insediati in Centri Commerciali) e nelle località turistiche.

2. Il ricorso denuncia quindi l'illegittimità costituzionale dei citati artt. 29 bis e 30, comma 2, lett. b, della L.r 29/05, introduttivi delle

N. 00649/2010 REG.RIC.

sopradescritte esclusioni dalla possibilità di apertura "libera", in rapporto a molteplici profili.

2.1. - Il Collegio ritiene le eccezioni di costituzionalità rilevanti e non manifestamente infondate.

2.1.1.- Quanto al primo aspetto, si osserva che sussiste la rilevanza delle questioni di costituzionalità delle norme de quibus nella presente controversia, posto che solo la loro dichiarata illegittimità costituzionale potrebbe portare ad un accoglimento dei ricorsi che sono, in caso contrario, destinati ad essere rigettati.

2.1.2. - Quanto al secondo, rileva il Collegio che si presenta non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale di un trattamento differenziato tra operatori commerciali di pari dimensioni, col solo riferimento alla loro ubicazione - all'interno o meno di un Centro Commerciale - per l'immotivata ed irrazionale disparità di trattamento fra fattispecie analoghe che ne consegue (artt. 2, 3 e 41 Cost).

Secondo la prospettazione della ricorrente, che il Collegio condivide, la norma avrebbe inoltre di fatto determinato una misura restrittiva, in contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione e con l'art. 28 del Trattato UE, basata su distinzioni fra i vari esercizi commerciali al dettaglio che non trovano nessun fondamento nel principio concorrenziale e comportano un ostacolo anche alla libera circolazione dei prodotti provenienti da Paesi UE,

N. 00649/2010 REG.RIC.

ove distribuiti in esercizi di limitate dimensioni, ma ubicati in Centri Commerciali.

Sotto un ulteriore profilo, si rileva che - non essendo concesso agli esercizi che, come quello gestito da parte ricorrente, effettuano vendite secondo la formula "outlet" di poter optare per lo svolgimento dell'attività al di fuori di Centri Commerciali, ai sensi dell'art. 19 L.r. cit. - viene agli stessi normativamente precluso di potersi giovare delle deroghe al divieto di apertura domenicale e festiva previste dall'art. 30 della legge medesima. In questo modo, la Regione avrebbe legiferato - apparentemente disciplinando le aperture degli esercizi commerciali - nella materia della concorrenza, che è riservata allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione. Ne deriva, sotto tale aspetto, la non manifesta infondatezza anche dell'eccezione di incostituzionalità del citato art. 19.

Si può ancora evidenziare la non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità delle norme contenute nell'art. 29 bis, secondo comma, della L.r. de qua, per l'irrazionale e disparitario limite alla libertà di esercizio dell'attività commerciale derivante da tale previsione normativa, laddove impone a tutti gli esercizi commerciali autonomi, sol perchè ubicati all'interno di un Centro Commerciale, di individuare le giornate di apertura domenicale e festiva in maniera uniforme e unitaria, in contrasto con tutto

N. 00649/2010 REG.RIC.

l'impianto normativo del D.Lg. n. 114/98, rispetto all'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione..

Infine, si ravvisa la non manifesta infondatezza del profilo di incostituzionalità derivante dalla violazione dei principi in tema di rapporto fra funzione giurisdizionale e potere legislativo, perché il legislatore regionale pare aver introdotto le norme de quibus unicamente per valutazioni ad hoc e ad personam - cioè per disciplinare in termini negativi le aperture degli esercizi ubicati nel solo outlet di Aiello - utilizzando la funzione legislativa all'unico (dichiarato) scopo di perseguire i programmi elettorali delle forze politiche di maggioranza e superare quello che è stato definito il "vulnus" creato negli stessi ad opera delle sentenze di questo TAR del 2009. La nuova disciplina legislativa regionale ha infatti ad esclusivo oggetto il Centro Commerciale di Aiello - Palmanova, e si propone di superare ed eludere il giudicato che riguarda questa specifica struttura; con ciò evidenziando la sua natura di "legge provvedimento", non tesa a "prevedere", stabilendo regole generali ed astratte da applicare a futuri e successivi episodi di vita, ma destinata a "provvedere", disciplinando in maniera diretta e concreta le giornate di chiusura degli esercizi commerciali posti nel Centro Commerciale di cui trattasi.

3. - Il Collegio - che con separate ordinanze parimenti assunte nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011, ha temporaneamente

N. 00649/2010 REG.RIC.

sospeso l'efficacia dell'atto impugnato sino alla prima camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti relativi al presente giudizio da parte della Corte Costituzionale - ritiene in definitiva non manifestamente infondata l' eccezione di legittimità costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2 lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2,. lett. e), della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Pertanto, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, il T.A.R del Friuli - Venezia Giulia, dispone la sospensione del giudizio e la remissione della questione all'esame della Corte Costituzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva questione di legittimità costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2, lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2, lett. e) della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che

N. 00649/2010 REG.RIC.

regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Sospende il giudizio in corso e dispone che, a cura della Segreteria, gli atti dello stesso siano trasmessi alla Corte Costituzionale per la risoluzione della prospettata questione e che la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonchè al Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed al Presidente del Consiglio Regionale.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere

Rita De Piero, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

Rita De Piero Saverio Corasaniti

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10 FEB. 2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

L'Assistente
Grazia Trinco

Copia conforme all'originale per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione FRIULI VENEZIA GIULIA

Roma, 3 GIU 2011

IL CANCELLIERE

11_SO16_2_CORTE COST_TAR ORD 129

PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE A NORMA DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953 n. 87

N. 129 Reg. ordinanze 2011

Ordinanza del 25 febbraio 2011 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia sul ricorso proposto da S.T. s.p.a. c/ Unione dei Comuni Aiello-San Vito

N. 00664/2010 REG.RIC.

- 7 MAR. 2011

CRON 3126	ATTER 30
IND. TRASF.	5,22
SP. POSTALE	7,70
TOTALE	12,92
U.N.E.P. TRIESTE	

ORIGINALE

N. 122/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00664/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 664 del 2010, proposto da:

S.T. s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Giuseppe Morbidelli, Andrea Zaglio e Davide Ambrosi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. prof. Giovanni Gabrielli, in Trieste, via Milano 17;

contro

Unione dei Comuni Aiello-San Vito, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dall'Unione dei Comune di Aiello - San Vito, dd. 14 ottobre 2010 prot. 2634, con il quale l'Amministrazione resistente intima a Marangi Immobiliare srl, dante causa della ricorrente, di comunicare l'elenco delle giornate festive e domenicali

N. 00664/2010 REG.RIC.

prescelte per l'apertura; provvedimento che è stato ricevuto da Marangi Immobiliare srl in data 21 ottobre 2010, e da questi comunicato agli esercenti del Palmanova Outlet Village, tra cui l'odierna ricorrente, il successivo 6 novembre 2010

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. – Con il presente ricorso si contesta l'atto emesso dall'Unione dei Comuni Aiello - San Vito con cui viene imposto alla Società Marangi Immobiliare s.r.l., proprietaria del complesso edilizio ove è insediato il Centro Commerciale "Palmanova Outlet Village" (dante causa della ricorrente, la quale è subentrata - limitatamente - nell'autorizzazione commerciale generale rilasciata a Marangi Immobiliare s.r.l. dal Comune di Aiello, in forza di contratto d'affitto d'azienda e di conseguente DIA, per la gestione di un punto vendita di superficie inferiore a 400 mq.), di presentare la comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura, ai sensi degli artt. 29 e 29 bis della L.R. 29/05, come modificati dall'art. 2, comma 47, della L.R. n. 12/10.

N. 00664/2010 REG.RIC.

1.1. – Si evidenzia anzitutto che, con diverse sentenze emesse nel corso dell'anno 2009, è stata annullata una precedente analoga richiesta di comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura durante l'anno 2009, disposta alla stregua della previgente formulazione dell'art. 29 della L.R. 29/05. Con tali sentenze, il TAR aveva ritenuto che la deroga al regime dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva - ex art. 29, comma 2, della richiamata legge, per tutti gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa (con esclusione delle domeniche e festività del mese di dicembre, e 25 ulteriori domeniche e giorni festivi da scegliere a discrezione dell'esercente) introdotta dall'art. 30, comma 2, lett. b), della L.R. 29/05, come modificato dall'art. 5 della L.r. 13/08, per gli "esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa isolati, con superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400, allocati in qualunque zona del territorio comunale" - si dovesse applicare anche agli esercizi con superficie inferiore a 400 mq., che risultassero autonomi rispetto agli altri esercizi ed allo stesso Centro Commerciale (di proprietà, e gestito, da altro soggetto, munito di autonoma e differenziata autorizzazione commerciale); interpretando l'espressione "esercizio isolato" come idoneo a qualificare qualsivoglia struttura autonoma, dotata di autorizzazione propria e indipendente da altri esercizi.

Dopo il passaggio in giudicato di tali sentenze, veniva predisposta

N. 00664/2010 REG.RIC.

una modifica della legge regionale citata, con il dichiarato scopo di imporre comunque la chiusura domenicale dell'outlet di cui si controverte; e ciò avveniva con la introduzione dell'art. 29 bis e la modifica dell'art. 30, comma 2, della L.R. 29/05.

In particolare, con l'art. 29 bis, veniva espressamente prevista l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29 (giornate di chiusura degli esercizi) anche ad "ogni singolo esercizio di vendita al dettaglio, di vicinato, di media o di grande struttura insediato in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale a prescindere dalla modalità organizzativa ovvero dalla strutturazione aziendale del centro o del complesso medesimi, incluso l'outlet." Inoltre, all'art. 30, il termine "isolati" - contenuto nella precedente versione dell'art. 30, comma 2, lett. b) - veniva sostituito con il termine "singoli", con l'ulteriore precisazione che dovevano intendersi per tali quelli non insediati in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale ai sensi dell'articolo 29 bis, e, quindi, anche in un outlet.

In sostanza, si è venuta a creare una normativa che consente l'apertura "libera" degli esercizi commerciali al dettaglio nelle zone A degli strumenti urbanistici generali e nei contri storici, negli esercizi con superficie di vendita non superiore a mq 400 (purché non insediati in Centri Commerciali) e nelle località turistiche.

2. Il ricorso denuncia quindi l'illegittimità costituzionale dei citati

N. 00664/2010 REG.RIC.

artt. 29 bis e 30, comma 2, lett. b, della L.R 29/05, introduttivi delle sopradescritte esclusioni dalla possibilità di apertura "libera", in rapporto a molteplici profili.

2.1. - Il Collegio ritiene le eccezioni di costituzionalità rilevanti e non manifestamente infondate.

2.1.1.- Quanto al primo aspetto, si osserva che sussiste la rilevanza delle questioni di costituzionalità delle norme de quibus nella presente controversia, posto che solo la loro dichiarata illegittimità costituzionale potrebbe portare ad un accoglimento dei ricorsi che sono, in caso contrario, destinati ad essere rigettati.

2.1.2. - Quanto al secondo, rileva il Collegio che si presenta non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale di un trattamento differenziato tra operatori commerciali di pari dimensioni, col solo riferimento alla loro ubicazione - all'interno o meno di un Centro Commerciale - per l'immotivata ed irrazionale disparità di trattamento fra fattispecie analoghe che ne consegue (artt. 2, 3 e 41 Cost).

Secondo la prospettazione della ricorrente, che il Collegio condivide, la norma avrebbe inoltre di fatto determinato una misura restrittiva, in contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione e con l'art. 28 del Trattato UE, basata su distinzioni fra i vari esercizi commerciali al dettaglio che non trovano nessun fondamento nel principio concorrenziale e comportano un ostacolo

N. 00664/2010 REG.RIC.

anche alla libera circolazione dei prodotti provenienti da Paesi UE, ove distribuiti in esercizi di limitate dimensioni, ma ubicati in Centri Commerciali.

Sotto un ulteriore profilo, si rileva che - non essendo concesso agli esercizi che, come quello gestito da parte ricorrente, effettuano vendite secondo la formula "outlet" di poter optare per lo svolgimento dell'attività al di fuori di Centri Commerciali, ai sensi dell'art. 19 L.R. cit. - viene agli stessi normativamente precluso di potersi giovare delle deroghe al divieto di apertura domenicale e festiva previste dall'art. 30 della legge medesima. In questo modo, la Regione avrebbe legiferato - apparentemente disciplinando le aperture degli esercizi commerciali - nella materia della concorrenza, che è riservata allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione. Ne deriva, sotto tale aspetto, la non manifesta infondatezza anche dell'eccezione di incostituzionalità del citato art. 19.

Si può ancora evidenziare la non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità delle norme contenute nell'art. 29 bis, secondo comma, della L.R. de qua, per l'irrazionale e disparitario limite alla libertà di esercizio dell'attività commerciale derivante da tale previsione normativa, laddove impone a tutti gli esercizi commerciali autonomi, sol perché ubicati all'interno di un Centro Commerciale, di individuare le giornate di apertura

N. 00664/2010 REG.RIC.

domenicale e festiva in maniera uniforme e unitaria, in contrasto con tutto l'impianto normativo del D.Lg. n. 114/98, rispetto all'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione.

Infine, si ravvisa la non manifesta infondatezza del profilo di incostituzionalità derivante dalla violazione dei principi in tema di rapporto fra funzione giurisdizionale e potere legislativo, perché il legislatore regionale pare aver introdotto le norme de quibus unicamente per valutazioni ad hoc e ad personam - cioè per disciplinare in termini negativi le aperture degli esercizi ubicati nel solo outlet di Aiello - utilizzando la funzione legislativa all'unico (dichiarato) scopo di perseguire i programmi elettorali delle forze politiche di maggioranza e superare quello che è stato definito il "vulnus" creato negli stessi ad opera delle sentenze di questo TAR del 2009. La nuova disciplina legislativa regionale ha, infatti, ad esclusivo oggetto il Centro Commerciale di Aiello - Palmanova, e si propone di superare ed eludere il giudicato che riguarda questa specifica struttura; con ciò evidenziando la sua natura di "legge provvedimento", non tesa a "prevedere", stabilendo regole generali ed astratte da applicare a futuri e successivi episodi di vita, ma destinata a "provvedere", disciplinando in maniera diretta e concreta le giornate di chiusura degli esercizi commerciali posti nel Centro Commerciale di cui trattasi.

3. - Il Collegio - che con separate ordinanze parimenti assunte nella

N. 00664/2010 REG.RIC.

camera di consiglio del 26 gennaio 2011, ha temporaneamente sospeso l'efficacia dell'atto impugnato sino alla prima camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti relativi al presente giudizio da parte della Corte Costituzionale - ritiene in definitiva non manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2 lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2,. lett. e), della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Pertanto, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, il T.A.R del Friuli - Venezia Giulia, dispone la remissione della questione all'esame della Corte Costituzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva questione di legittimità costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2, lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2, lett. e) della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che

N. 00664/2010 REG.RIC.

regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Dà atto che, con separata ordinanza assunta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011, è stata disposta la sospensione del giudizio in corso.

Dispone che, a cura della Segreteria, gli atti dello stesso siano trasmessi alla Corte Costituzionale per la risoluzione della prospettata questione e che la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonché al Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed al Presidente del Consiglio Regionale.

Rinvia la trattazione della domanda cautelare alla prima camera di consiglio utile successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale.

Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere

Manuela Sinigoi, Referendario, Estensore

N. 00664/2010 REG.RIC.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25 FEB. 2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

L'Assistente
Grazia Trinco

Copia conforme all'originale per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia

Roma, 3 GIU 2011

IL CANCELLIERE

11_SO16_2_CORTE COST_TAR ORD 130

PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE A NORMA DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953 n. 87

N. 130 Reg. ordinanze 2011

Ordinanza del 25 febbraio 2011 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia sul ricorso proposto da Salmoiraghi & Viganò s.p.a. c/ Unione dei Comuni Aiello-San Vito

N. 00668/2010 REG.RIC.

- 7 MAR. 2011

CRON. 3121	S ATTI
NO. TRASF.	5,22
SP. POSTALE	7,70
TOTALE	12,92
U.N.E.P. TRIESTE	

ORIGINALE

N. 123/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00668/2010 REG.RIC.

R E P U B B L I C A   I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 668 del 2010, proposto da:

Salmoiraghi & Vigano' s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Giuseppe Morbidelli, Andrea Zaglio e Davide Ambrosi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. prof. Giovanni Gabrielli, in Trieste, via Milano 17;

contro

Unione dei Comuni Aiello - San Vito, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dall'Unione dei Comune di Aiello - San Vito, dd. 14 ottobre 2010 prot. 2634, con il quale l'Amministrazione resistente intima a Marangi Immobiliare srl, dante causa della ricorrente, di comunicare l'elenco delle giornate festive e domenicali

N. 00668/2010 REG.RIC.

prescelte per l'apertura; provvedimento che è stato ricevuto da Marangi Immobiliare srl in data 21 ottobre 2010, e da questi comunicato agli esercenti del Palmanova Outlet Village, tra cui l'odierna ricorrente, il successivo 6 novembre 2010

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. – Con il presente ricorso si contesta l'atto emesso dall'Unione dei Comuni Aiello - San Vito con cui viene imposto alla Società Marangi Immobiliare s.r.l., proprietaria del complesso edilizio ove è insediato il Centro Commerciale "Palmanova Outlet Village" (dante causa della ricorrente, la quale è subentrata - limitatamente - nell'autorizzazione commerciale generale rilasciata a Marangi Immobiliare s.r.l. dal Comune di Aiello, in forza di contratto d'affitto d'azienda e di conseguente DIA, per la gestione di un punto vendita di superficie inferiore a 400 mq.), di presentare la comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura, ai sensi degli artt. 29 e 29 bis della L.R. 29/05, come modificati dall'art. 2, comma 47, della L.R. n. 12/10.

1.1. – Si evidenzia anzitutto che, con diverse sentenze emesse nel

N. 00668/2010 REG.RIC.

corso dell'anno 2009, è stata annullata una precedente analoga richiesta di comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura durante l'anno 2009, disposta alla stregua della previgente formulazione dell'art. 29 della L.R. 29/05. Con tali sentenze, il TAR aveva ritenuto che la deroga al regime dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva - ex art. 29, comma 2, della richiamata legge, per tutti gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa (con esclusione delle domeniche e festività del mese di dicembre, e 25 ulteriori domeniche e giorni festivi da scegliere a discrezione dell'esercente) introdotta dall'art. 30, comma 2, lett. b), della L.R. 29/05, come modificato dall'art. 5 della L.r. 13/08, per gli "esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa isolati, con superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400, allocati in qualunque zona del territorio comunale" - si dovesse applicare anche agli esercizi con superficie inferiore a 400 mq., che risultassero autonomi rispetto agli altri esercizi ed allo stesso Centro Commerciale (di proprietà, e gestito, da altro soggetto, munito di autonoma e differenziata autorizzazione commerciale); interpretando l'espressione "esercizio isolato" come idoneo a qualificare qualsivoglia struttura autonoma, dotata di autorizzazione propria e indipendente da altri esercizi.

Dopo il passaggio in giudicato di tali sentenze, veniva predisposta una modifica della legge regionale citata, con il dichiarato scopo di

N. 00668/2010 REG.RIC.

imporre comunque la chiusura domenicale dell'outlet di cui si controverte; e ciò avveniva con la introduzione dell'art. 29 bis e la modifica dell'art. 30, comma 2, della L.R. 29/05.

In particolare, con l'art. 29 bis, veniva espressamente prevista l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29 (giornate di chiusura degli esercizi) anche ad "ogni singolo esercizio di vendita al dettaglio, di vicinato, di media o di grande struttura insediato in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale a prescindere dalla modalità organizzativa ovvero dalla strutturazione aziendale del centro o del complesso medesimi, incluso l'outlet." Inoltre, all'art. 30, il termine "isolati" - contenuto nella precedente versione dell'art. 30, comma 2, lett. b) - veniva sostituito con il termine "singoli", con l'ulteriore precisazione che dovevano intendersi per tali quelli non insediati in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale ai sensi dell'articolo 29 bis, e, quindi, anche in un outlet.

In sostanza, si è venuta a creare una normativa che consente l'apertura "libera" degli esercizi commerciali al dettaglio nelle zone A degli strumenti urbanistici generali e nei contri storici, negli esercizi con superficie di vendita non superiore a mq 400 (purché non insediati in Centri Commerciali) e nelle località turistiche.

2. Il ricorso denuncia quindi l'illegittimità costituzionale dei citati artt. 29 bis e 30, comma 2, lett. b, della L.R 29/05, introduttivi delle

N. 00668/2010 REG.RIC.

sopradescritte esclusioni dalla possibilità di apertura "libera", in rapporto a molteplici profili.

2.1. - Il Collegio ritiene le eccezioni di costituzionalità rilevanti e non manifestamente infondate.

2.1.1.- Quanto al primo aspetto, si osserva che sussiste la rilevanza delle questioni di costituzionalità delle norme de quibus nella presente controversia, posto che solo la loro dichiarata illegittimità costituzionale potrebbe portare ad un accoglimento dei ricorsi che sono, in caso contrario, destinati ad essere rigettati.

2.1.2. - Quanto al secondo, rileva il Collegio che si presenta non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale di un trattamento differenziato tra operatori commerciali di pari dimensioni, col solo riferimento alla loro ubicazione - all'interno o meno di un Centro Commerciale - per l'immotivata ed irrazionale disparità di trattamento fra fattispecie analoghe che ne consegue (artt. 2, 3 e 41 Cost).

Secondo la prospettazione della ricorrente, che il Collegio condivide, la norma avrebbe inoltre di fatto determinato una misura restrittiva, in contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione e con l'art. 28 del Trattato UE, basata su distinzioni fra i vari esercizi commerciali al dettaglio che non trovano nessun fondamento nel principio concorrenziale e comportano un ostacolo anche alla libera circolazione dei prodotti provenienti da Paesi UE,

N. 00668/2010 REG.RIC.

ove distribuiti in esercizi di limitate dimensioni, ma ubicati in Centri Commerciali.

Sotto un ulteriore profilo, si rileva che - non essendo concesso agli esercizi che, come quello gestito da parte ricorrente, effettuano vendite secondo la formula "outlet" di poter optare per lo svolgimento dell'attività al di fuori di Centri Commerciali, ai sensi dell'art. 19 L.R. cit. - viene agli stessi normativamente precluso di potersi giovare delle deroghe al divieto di apertura domenicale e festiva previste dall'art. 30 della legge medesima. In questo modo, la Regione avrebbe legiferato - apparentemente disciplinando le aperture degli esercizi commerciali - nella materia della concorrenza, che è riservata allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione. Ne deriva, sotto tale aspetto, la non manifesta infondatezza anche dell'eccezione di incostituzionalità del citato art. 19.

Si può ancora evidenziare la non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità delle norme contenute nell'art. 29 bis, secondo comma, della L.R. de qua, per l'irrazionale e disparitario limite alla libertà di esercizio dell'attività commerciale derivante da tale previsione normativa, laddove impone a tutti gli esercizi commerciali autonomi, sol perché ubicati all'interno di un Centro Commerciale, di individuare le giornate di apertura domenicale e festiva in maniera uniforme e unitaria, in contrasto

N. 00668/2010 REG.RIC.

con tutto l'impianto normativo del D.Lg. n. 114/98, rispetto all'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione.

Infine, si ravvisa la non manifesta infondatezza del profilo di incostituzionalità derivante dalla violazione dei principi in tema di rapporto fra funzione giurisdizionale e potere legislativo, perché il legislatore regionale pare aver introdotto le norme de quibus unicamente per valutazioni ad hoc e ad personam - cioè per disciplinare in termini negativi le aperture degli esercizi ubicati nel solo outlet di Aiello - utilizzando la funzione legislativa all'unico (dichiarato) scopo di perseguire i programmi elettorali delle forze politiche di maggioranza e superare quello che è stato definito il "vulnus" creato negli stessi ad opera delle sentenze di questo TAR del 2009. La nuova disciplina legislativa regionale ha, infatti, ad esclusivo oggetto il Centro Commerciale di Aiello - Palmanova, e si propone di superare ed eludere il giudicato che riguarda questa specifica struttura; con ciò evidenziando la sua natura di "legge provvedimento", non tesa a "prevedere", stabilendo regole generali ed astratte da applicare a futuri e successivi episodi di vita, ma destinata a "provvedere", disciplinando in maniera diretta e concreta le giornate di chiusura degli esercizi commerciali posti nel Centro Commerciale di cui trattasi.

3. - Il Collegio - che con separate ordinanze parimenti assunte nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011, ha temporaneamente

N. 00668/2010 REG.RIC.

sospeso l'efficacia dell'atto impugnato sino alla prima camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti relativi al presente giudizio da parte della Corte Costituzionale - ritiene in definitiva non manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2 lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2,. lett. e), della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Pertanto, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, il T.A.R del Friuli - Venezia Giulia, dispone la remissione della questione all'esame della Corte Costituzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva questione di legittimità costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2, lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2, lett. e) della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo

N. 00668/2010 REG.RIC.

e determinano i limiti di quest'ultimo.

Dà atto che, con separata ordinanza assunta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011, è stata disposta la sospensione del giudizio in corso.

Dispone che, a cura della Segreteria, gli atti dello stesso siano trasmessi alla Corte Costituzionale per la risoluzione della prospettata questione e che la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonché al Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed al Presidente del Consiglio Regionale.

Rinvia la trattazione della domanda cautelare alla prima camera di consiglio utile successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale.

Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere

Manuela Sinigoi, Referendario, Estensore

N. 00668/2010 REG.RIC.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25 FEB. 2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

L'Assistente
Grazia Trinco

Copia conforme all'originale per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia
Roma, 3 GIU 2011
IL CANCELLIERE

11_SO16_2_CORTE COST_TAR ORD 131

PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE A NORMA DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953 n. 87

N. 131 Reg. ordinanze 2011

Ordinanza del 25 febbraio 2011 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia sul ricorso proposto da Cinti s.r.l. c/ Unione dei Comuni Aiello-San Vito

N. 00669/2010 REG.RIC.

- 7 MAR. 2011

ORIGINALE

CRON 3116	20 ATER
IND. TRASF.	5,22
SP. POSTALE	7,70
TOTALE	12,82
U.N.E.P. TRIESTE	

N. 124/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00669/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 669 del 2010, proposto da:

Cinti s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Giuseppe Morbidelli, Andrea Zaglio e Davide Ambrosi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. prof. Giovanni Gabrielli, in Trieste, via Milano 17;

contro

Unione dei Comuni Aiello - San Vito, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dall'Unione dei Comune di Aiello - San Vito, dd. 14 ottobre 2010 prot. 2634, con il quale l'Amministrazione resistente intima a Marangi Immobiliare srl, dante causa della ricorrente, di comunicare l'elenco delle giornate festive e domenicali

N. 00669/2010 REG.RIC.

prescelte per l'apertura; provvedimento che è stato ricevuto da Marangi Immobiliare srl in data 21 ottobre 2010, e da questi comunicato agli esercenti del Palmanova Outlet Village, tra cui l'odierna ricorrente, il successivo 6 novembre 2010

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. – Con il presente ricorso si contesta l'atto emesso dall'Unione dei Comuni Aiello - San Vito con cui viene imposto alla Società Marangi Immobiliare s.r.l., proprietaria del complesso edilizio ove è insediato il Centro Commerciale "Palmanova Outlet Village" (dante causa della ricorrente, la quale è subentrata - limitatamente - nell'autorizzazione commerciale generale rilasciata a Marangi Immobiliare s.r.l. dal Comune di Aiello, in forza di contratto d'affitto d'azienda e di conseguente DIA, per la gestione di un punto vendita di superficie inferiore a 400 mq.), di presentare la comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura, ai sensi degli artt. 29 e 29 bis della L.R. 29/05, come modificati dall'art. 2, comma 47, della L.R. n. 12/10.

N. 00669/2010 REG.RIC.

1.1. – Si evidenzia anzitutto che, con diverse sentenze emesse nel corso dell'anno 2009, è stata annullata una precedente analoga richiesta di comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura durante l'anno 2009, disposta alla stregua della previgente formulazione dell'art. 29 della L.R. 29/05. Con tali sentenze, il TAR aveva ritenuto che la deroga al regime dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva - ex art. 29, comma 2, della richiamata legge, per tutti gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa (con esclusione delle domeniche e festività del mese di dicembre, e 25 ulteriori domeniche e giorni festivi da scegliere a discrezione dell'esercente) introdotta dall'art. 30, comma 2, lett. b), della L.R. 29/05, come modificato dall'art. 5 della L.r. 13/08, per gli "esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa isolati, con superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400, allocati in qualunque zona del territorio comunale" - si dovesse applicare anche agli esercizi con superficie inferiore a 400 mq., che risultassero autonomi rispetto agli altri esercizi ed allo stesso Centro Commerciale (di proprietà, e gestito, da altro soggetto, munito di autonoma e differenziata autorizzazione commerciale); interpretando l'espressione "esercizio isolato" come idoneo a qualificare qualsivoglia struttura autonoma, dotata di autorizzazione propria e indipendente da altri esercizi.

Dopo il passaggio in giudicato di tali sentenze, veniva predisposta

N. 00669/2010 REG.RIC.

una modifica della legge regionale citata, con il dichiarato scopo di imporre comunque la chiusura domenicale dell'outlet di cui si controverte; e ciò avveniva con la introduzione dell'art. 29 bis e la modifica dell'art. 30, comma 2, della L.R. 29/05.

In particolare, con l'art. 29 bis, veniva espressamente prevista l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29 (giornate di chiusura degli esercizi) anche ad "ogni singolo esercizio di vendita al dettaglio, di vicinato, di media o di grande struttura insediato in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale a prescindere dalla modalità organizzativa ovvero dalla strutturazione aziendale del centro o del complesso medesimi, incluso l'outlet." Inoltre, all'art. 30, il termine "isolati" - contenuto nella precedente versione dell'art. 30, comma 2, lett. b) - veniva sostituito con il termine "singoli", con l'ulteriore precisazione che dovevano intendersi per tali quelli non insediati in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale ai sensi dell'articolo 29 bis, e, quindi, anche in un outlet.

In sostanza, si è venuta a creare una normativa che consente l'apertura "libera" degli esercizi commerciali al dettaglio nelle zone A degli strumenti urbanistici generali e nei contri storici, negli esercizi con superficie di vendita non superiore a mq 400 (purché non insediati in Centri Commerciali) e nelle località turistiche.

2. Il ricorso denuncia quindi l'illegittimità costituzionale dei citati

N. 00669/2010 REG.RIC.

artt. 29 bis e 30, comma 2, lett. b, della L.R 29/05, introduttivi delle sopradescritte esclusioni dalla possibilità di apertura "libera", in rapporto a molteplici profili.

2.1. - Il Collegio ritiene le eccezioni di costituzionalità rilevanti e non manifestamente infondate.

2.1.1.- Quanto al primo aspetto, si osserva che sussiste la rilevanza delle questioni di costituzionalità delle norme de quibus nella presente controversia, posto che solo la loro dichiarata illegittimità costituzionale potrebbe portare ad un accoglimento dei ricorsi che sono, in caso contrario, destinati ad essere rigettati.

2.1.2. - Quanto al secondo, rileva il Collegio che si presenta non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale di un trattamento differenziato tra operatori commerciali di pari dimensioni, col solo riferimento alla loro ubicazione - all'interno o meno di un Centro Commerciale - per l'immotivata ed irrazionale disparità di trattamento fra fattispecie analoghe che ne consegue (artt. 2, 3 e 41 Cost).

Secondo la prospettazione della ricorrente, che il Collegio condivide, la norma avrebbe inoltre di fatto determinato una misura restrittiva, in contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione e con l'art. 28 del Trattato UE, basata su distinzioni fra i vari esercizi commerciali al dettaglio che non trovano nessun fondamento nel principio concorrenziale e comportano un ostacolo

N. 00669/2010 REG.RIC.

anche alla libera circolazione dei prodotti provenienti da Paesi UE, ove distribuiti in esercizi di limitate dimensioni, ma ubicati in Centri Commerciali.

Sotto un ulteriore profilo, si rileva che - non essendo concesso agli esercizi che, come quello gestito da parte ricorrente, effettuano vendite secondo la formula "outlet" di poter optare per lo svolgimento dell'attività al di fuori di Centri Commerciali, ai sensi dell'art. 19 L.R. cit. - viene agli stessi normativamente precluso di potersi giovare delle deroghe al divieto di apertura domenicale e festiva previste dall'art. 30 della legge medesima. In questo modo, la Regione avrebbe legiferato - apparentemente disciplinando le aperture degli esercizi commerciali - nella materia della concorrenza, che è riservata allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione. Ne deriva, sotto tale aspetto, la non manifesta infondatezza anche dell'eccezione di incostituzionalità del citato art. 19.

Si può ancora evidenziare la non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità delle norme contenute nell'art. 29 bis, secondo comma, della L.R. de qua, per l'irrazionale e disparitario limite alla libertà di esercizio dell'attività commerciale derivante da tale previsione normativa, laddove impone a tutti gli esercizi commerciali autonomi, sol perché ubicati all'interno di un Centro Commerciale, di individuare le giornate di apertura

N. 00669/2010 REG.RIC.

domenicale e festiva in maniera uniforme e unitaria, in contrasto con tutto l'impianto normativo del D.Lg. n. 114/98, rispetto all'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione.

Infine, si ravvisa la non manifesta infondatezza del profilo di incostituzionalità derivante dalla violazione dei principi in tema di rapporto fra funzione giurisdizionale e potere legislativo, perché il legislatore regionale pare aver introdotto le norme de quibus unicamente per valutazioni ad hoc e ad personam - cioè per disciplinare in termini negativi le aperture degli esercizi ubicati nel solo outlet di Aiello - utilizzando la funzione legislativa all'unico (dichiarato) scopo di perseguire i programmi elettorali delle forze politiche di maggioranza e superare quello che è stato definito il "vulnus" creato negli stessi ad opera delle sentenze di questo TAR del 2009. La nuova disciplina legislativa regionale ha, infatti, ad esclusivo oggetto il Centro Commerciale di Aiello - Palmanova, e si propone di superare ed eludere il giudicato che riguarda questa specifica struttura; con ciò evidenziando la sua natura di "legge provvedimento", non tesa a "prevedere", stabilendo regole generali ed astratte da applicare a futuri e successivi episodi di vita, ma destinata a "provvedere", disciplinando in maniera diretta e concreta le giornate di chiusura degli esercizi commerciali posti nel Centro Commerciale di cui trattasi.

3. - Il Collegio - che con separate ordinanze parimenti assunte nella

N. 00669/2010 REG.RIC.

camera di consiglio del 26 gennaio 2011, ha temporaneamente sospeso l'efficacia dell'atto impugnato sino alla prima camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti relativi al presente giudizio da parte della Corte Costituzionale - ritiene in definitiva non manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2 lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2,. lett. e), della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Pertanto, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, il T.A.R del Friuli - Venezia Giulia, dispone la remissione della questione all'esame della Corte Costituzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva questione di legittimità costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2, lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2, lett. e) della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che

N. 00669/2010 REG.RIC.

regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Dà atto che, con separata ordinanza assunta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011, è stata disposta la sospensione del giudizio in corso.

Dispone che, a cura della Segreteria, gli atti dello stesso siano trasmessi alla Corte Costituzionale per la risoluzione della prospettata questione e che la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonché al Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed al Presidente del Consiglio Regionale.

Rinvia la trattazione della domanda cautelare alla prima camera di consiglio utile successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale.

Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere

Manuela Sinigoi, Referendario, Estensore

N. 00669/2010 REG.RIC.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25 FEB. 2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

L'Assistente
Grazia Trinco

Copia conforme all'originale per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia
Roma, 3 GIU 2011
IL CANCELLIERE

11_SO16_2_CORTE COST_TAR ORD 132

PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE A NORMA DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953 n. 87

CORTE COSTITUZIONALE CANCELLERIA

N. 132 Reg. ordinanze 2011

Ordinanza del 25 febbraio 2011 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia sul ricorso proposto da Elle s.r.l. c/ Unione dei Comuni Aiello-San Vito

N. 00670/2010 REG.RIC.

7 MAR. 2011

ORIGINALE

CRON 3111 /S	
DIR. TRASF.	5,22
SP. POSTALE	7,70
TOTALE	12,92
U.N.E.P. TRIESTE	

N. 125/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00670/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 670 del 2010, proposto da:

Elle s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Giuseppe Morbidelli, Andrea Zaglio e Davide Ambrosi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. prof. Giovanni Gabrielli, in Trieste, via Milano 17;

contro

Unione dei Comuni Aiello - San Vito, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dall'Unione dei Comune di Aiello - San Vito, dd. 14 ottobre 2010 prot. 2634, con il quale l'Amministrazione resistente intima a Marangi Immobiliare srl, dante causa della ricorrente, di comunicare l'elenco delle giornate festive e domenicali

N. 00670/2010 REG.RIC.

prescelte per l'apertura; provvedimento che è stato ricevuto da Marangi Immobiliare srl in data 21 ottobre 2010, e da questi comunicato agli esercenti del Palmanova Outlet Village, tra cui l'odierna ricorrente, il successivo 6 novembre 2010

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. – Con il presente ricorso si contesta l'atto emesso dall'Unione dei Comuni Aiello - San Vito con cui viene imposto alla Società Marangi Immobiliare s.r.l., proprietaria del complesso edilizio ove è insediato il Centro Commerciale "Palmanova Outlet Village" (dante causa della ricorrente, la quale è subentrata - limitatamente - nell'autorizzazione commerciale generale rilasciata a Marangi Immobiliare s.r.l. dal Comune di Aiello, in forza di contratto d'affitto d'azienda e di conseguente DIA, per la gestione di un punto vendita di superficie inferiore a 400 mq.), di presentare la comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura, ai sensi degli artt. 29 e 29 bis della L.R. 29/05, come modificati dall'art. 2, comma 47, della L.R. n. 12/10.

N. 00670/2010 REG.RIC.

1.1. – Si evidenzia anzitutto che, con diverse sentenze emesse nel corso dell'anno 2009, è stata annullata una precedente analoga richiesta di comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura durante l'anno 2009, disposta alla stregua della previgente formulazione dell'art. 29 della L.R. 29/05. Con tali sentenze, il TAR aveva ritenuto che la deroga al regime dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva - ex art. 29, comma 2, della richiamata legge, per tutti gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa (con esclusione delle domeniche e festività del mese di dicembre, e 25 ulteriori domeniche e giorni festivi da scegliere a discrezione dell'esercente) introdotta dall'art. 30, comma 2, lett. b), della L.R. 29/05, come modificato dall'art. 5 della L.r. 13/08, per gli "esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa isolati, con superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400, allocati in qualunque zona del territorio comunale" - si dovesse applicare anche agli esercizi con superficie inferiore a 400 mq., che risultassero autonomi rispetto agli altri esercizi ed allo stesso Centro Commerciale (di proprietà, e gestito, da altro soggetto, munito di autonoma e differenziata autorizzazione commerciale); interpretando l'espressione "esercizio isolato" come idoneo a qualificare qualsivoglia struttura autonoma, dotata di autorizzazione propria e indipendente da altri esercizi.

Dopo il passaggio in giudicato di tali sentenze, veniva predisposta

N. 00670/2010 REG.RIC.

una modifica della legge regionale citata, con il dichiarato scopo di imporre comunque la chiusura domenicale dell'outlet di cui si controverte; e ciò avveniva con la introduzione dell'art. 29 bis e la modifica dell'art. 30, comma 2, della L.R. 29/05.

In particolare, con l'art. 29 bis, veniva espressamente prevista l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29 (giornate di chiusura degli esercizi) anche ad "ogni singolo esercizio di vendita al dettaglio, di vicinato, di media o di grande struttura insediato in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale a prescindere dalla modalità organizzativa ovvero dalla strutturazione aziendale del centro o del complesso medesimi, incluso l'outlet."

Inoltre, all'art. 30, il termine "isolati" - contenuto nella precedente versione dell'art. 30, comma 2, lett. b) - veniva sostituito con il termine "singoli", con l'ulteriore precisazione che dovevano intendersi per tali quelli non insediati in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale ai sensi dell'articolo 29 bis, e, quindi, anche in un outlet.

In sostanza, si è venuta a creare una normativa che consente l'apertura "libera" degli esercizi commerciali al dettaglio nelle zone A degli strumenti urbanistici generali e nei contri storici, negli esercizi con superficie di vendita non superiore a mq 400 (purché non insediati in Centri Commerciali) e nelle località turistiche.

2. Il ricorso denuncia quindi l'illegittimità costituzionale dei citati

N. 00670/2010 REG.RIC.

artt. 29 bis e 30, comma 2, lett. b, della L.R 29/05, introduttivi delle sopradescritte esclusioni dalla possibilità di apertura "libera", in rapporto a molteplici profili.

2.1. - Il Collegio ritiene le eccezioni di costituzionalità rilevanti e non manifestamente infondate.

2.1.1.- Quanto al primo aspetto, si osserva che sussiste la rilevanza delle questioni di costituzionalità delle norme de quibus nella presente controversia, posto che solo la loro dichiarata illegittimità costituzionale potrebbe portare ad un accoglimento dei ricorsi che sono, in caso contrario, destinati ad essere rigettati.

2.1.2. - Quanto al secondo, rileva il Collegio che si presenta non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale di un trattamento differenziato tra operatori commerciali di pari dimensioni, col solo riferimento alla loro ubicazione - all'interno o meno di un Centro Commerciale - per l'immotivata ed irrazionale disparità di trattamento fra fattispecie analoghe che ne consegue (artt. 2, 3 e 41 Cost).

Secondo la prospettazione della ricorrente, che il Collegio condivide, la norma avrebbe inoltre di fatto determinato una misura restrittiva, in contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione e con l'art. 28 del Trattato UE, basata su distinzioni fra i vari esercizi commerciali al dettaglio che non trovano nessun fondamento nel principio concorrenziale e comportano un ostacolo

N. 00670/2010 REG.RIC.

anche alla libera circolazione dei prodotti provenienti da Paesi UE, ove distribuiti in esercizi di limitate dimensioni, ma ubicati in Centri Commerciali.

Sotto un ulteriore profilo, si rileva che - non essendo concesso agli esercizi che, come quello gestito da parte ricorrente, effettuano vendite secondo la formula "outlet" di poter optare per lo svolgimento dell'attività al di fuori di Centri Commerciali, ai sensi dell'art. 19 L.R. cit. - viene agli stessi normativamente precluso di potersi giovare delle deroghe al divieto di apertura domenicale e festiva previste dall'art. 30 della legge medesima. In questo modo, la Regione avrebbe legiferato - apparentemente disciplinando le aperture degli esercizi commerciali - nella materia della concorrenza, che è riservata allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione. Ne deriva, sotto tale aspetto, la non manifesta infondatezza anche dell'eccezione di incostituzionalità del citato art. 19.

Si può ancora evidenziare la non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità delle norme contenute nell'art. 29 bis, secondo comma, della L.R. de qua, per l'irrazionale e disparitario limite alla libertà di esercizio dell'attività commerciale derivante da tale previsione normativa, laddove impone a tutti gli esercizi commerciali autonomi, sol perché ubicati all'interno di un Centro Commerciale, di individuare le giornate di apertura

N. 00670/2010 REG.RIC.

domenicale e festiva in maniera uniforme e unitaria, in contrasto con tutto l'impianto normativo del D.Lg. n. 114/98, rispetto all'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione.

Infine, si ravvisa la non manifesta infondatezza del profilo di incostituzionalità derivante dalla violazione dei principi in tema di rapporto fra funzione giurisdizionale e potere legislativo, perché il legislatore regionale pare aver introdotto le norme de quibus unicamente per valutazioni ad hoc e ad personam - cioè per disciplinare in termini negativi le aperture degli esercizi ubicati nel solo outlet di Aiello - utilizzando la funzione legislativa all'unico (dichiarato) scopo di perseguire i programmi elettorali delle forze politiche di maggioranza e superare quello che è stato definito il "vulnus" creato negli stessi ad opera delle sentenze di questo TAR del 2009. La nuova disciplina legislativa regionale ha, infatti, ad esclusivo oggetto il Centro Commerciale di Aiello - Palmanova, e si propone di superare ed eludere il giudicato che riguarda questa specifica struttura; con ciò evidenziando la sua natura di "legge provvedimento", non tesa a "prevedere", stabilendo regole generali ed astratte da applicare a futuri e successivi episodi di vita, ma destinata a "provvedere", disciplinando in maniera diretta e concreta le giornate di chiusura degli esercizi commerciali posti nel Centro Commerciale di cui trattasi.

3. - Il Collegio - che con separate ordinanze parimenti assunte nella

N. 00670/2010 REG.RIC.

camera di consiglio del 26 gennaio 2011, ha temporaneamente sospeso l'efficacia dell'atto impugnato sino alla prima camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti relativi al presente giudizio da parte della Corte Costituzionale - ritiene in definitiva non manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2 lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2,. lett. e), della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Pertanto, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, il T.A.R del Friuli - Venezia Giulia, dispone la remissione della questione all'esame della Corte Costituzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva questione di legittimità costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2, lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2, lett. e) della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che

N. 00670/2010 REG.RIC.

regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Dà atto che, con separata ordinanza assunta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011, è stata disposta la sospensione del giudizio in corso.

Dispone che, a cura della Segreteria, gli atti dello stesso siano trasmessi alla Corte Costituzionale per la risoluzione della prospettata questione e che la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonché al Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed al Presidente del Consiglio Regionale.

Rinvia la trattazione della domanda cautelare alla prima camera di consiglio utile successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale.

Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere

Manuela Sinigoi, Referendario, Estensore

N. 00670/2010 REG.RIC.

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25 FEB. 2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

L'Assistente
Grazia Trinco

Copia conforme all'originale per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione FRIULI VENEZIA GIULIA

Roma, 3 GIU 2011

IL CANCELLIERE

11_SO16_2_CORTE COST_TAR ORD 133

PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE A NORMA DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953 n. 87

N. 133 Reg. ordinanze 2011

Ordinanza del 25 febbraio 2011 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia sul ricorso proposto da Malloni s.p.a. c/ Unione dei Comuni Aiello-San Vito

N. 00653/2010 REG.RIC.

- 7 MAR. 2011

ORIGINALE

CRON	ANTER
3136	40
DIRITTO TRASF.	5,22
SPESE POSTALE	7,70
TOTALE	12,92
U.N.E.P. TRIESTE	

N. 129/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00653/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 653 del 2010, proposto da:

Malloni s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Giuseppe Morbidelli, Andrea Zaglio e Davide Ambrosi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. prof. Giovanni Gabrielli, in Trieste, via Milano 17;

contro

Unione dei Comuni Aiello-San Vito, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dall'Unione dei Comuni di Aiello - S.Vito del 14 ottobre 2010 prot. n. 2634, con il quale l'Amministrazione resistente intima a Marangi immobiliare s.r.l., dante causa della ricorrente, di comunicare l'elenco delle giornate

N. 00653/2010 REG.RIC.

festive e domenicali prescelte per l'apertura;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. – Con il presente ricorso si contesta l'atto emesso dall'Unione dei Comuni Aiello - San Vito con cui viene imposto alla Società Marangi Immobiliare s.r.l., proprietaria del complesso edilizio ove è insediato il Centro Commerciale "Palmanova Outlet Village" (dante causa della ricorrente, la quale è subentrata - limitatamente - nell'autorizzazione commerciale generale rilasciata a Marangi Immobiliare s.r.l. dal Comune di Aiello, in forza di contratto d'affitto d'azienda e di conseguente DIA, per la gestione di un punto vendita di superficie inferiore a 400 mq.), di presentare la comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura, ai sensi degli artt. 29 e 29 bis della L.R. 29/05, come modificati dall'art. 2, comma 47, della L.R. n. 12/10.

1.1. – Si evidenzia anzitutto che, con diverse sentenze emesse nel corso dell'anno 2009, è stata annullata una precedente analoga richiesta di comunicazione delle giornate festive e domenicali

prescelte per l'apertura durante l'anno 2009, disposta alla stregua della previgente formulazione dell'art. 29 della L.R. 29/05. Con tali sentenze, il TAR aveva ritenuto che la deroga al regime dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva - ex art. 29, comma 2, della richiamata legge, per tutti gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa (con esclusione delle domeniche e festività del mese di dicembre, e 25 ulteriori domeniche e giorni festivi da scegliere a discrezione dell'esercente) introdotta dall'art. 30, comma 2, lett. b), della L.R. 29/05, come modificato dall'art. 5 della L.r. 13/08, per gli "esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa isolati, con superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400, allocati in qualunque zona del territorio comunale" - si dovesse applicare anche agli esercizi con superficie inferiore a 400 mq., che risultassero autonomi rispetto agli altri esercizi ed allo stesso Centro Commerciale (di proprietà, e gestito, da altro soggetto, munito di autonoma e differenziata autorizzazione commerciale); interpretando l'espressione "esercizio isolato" come idoneo a qualificare qualsivoglia struttura autonoma, dotata di autorizzazione propria e indipendente da altri esercizi.

Dopo il passaggio in giudicato di tali sentenze, veniva predisposta una modifica della legge regionale citata, con il dichiarato scopo di imporre comunque la chiusura domenicale dell'outlet di cui si controverte; e ciò avveniva con la introduzione dell'art. 29 bis e la

N. 00653/2010 REG.RIC.

modifica dell'art. 30, comma 2, della L.R. 29/05.

In particolare, con l'art. 29 bis, veniva espressamente prevista l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29 (giornate di chiusura degli esercizi) anche ad "ogni singolo esercizio di vendita al dettaglio, di vicinato, di media o di grande struttura insediato in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale a prescindere dalla modalità organizzativa ovvero dalla strutturazione aziendale del centro o del complesso medesimi, incluso l'outlet."

Inoltre, all'art. 30, il termine "isolati" - contenuto nella precedente versione dell'art. 30, comma 2, lett. b) - veniva sostituito con il termine "singoli", con l'ulteriore precisazione che dovevano intendersi per tali quelli non insediati in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale ai sensi dell'articolo 29 bis, e, quindi, anche in un outlet.

In sostanza, si è venuta a creare una normativa che consente l'apertura "libera" degli esercizi commerciali al dettaglio nelle zone A degli strumenti urbanistici generali e nei contri storici, negli esercizi con superficie di vendita non superiore a mq 400 (purché non insediati in Centri Commerciali) e nelle località turistiche.

2. Il ricorso denuncia quindi l'illegittimità costituzionale dei citati artt. 29 bis e 30, comma 2, lett. b, della L.R 29/05, introduttivi delle sopradescritte esclusioni dalla possibilità di apertura "libera", in rapporto a molteplici profili.

N. 00653/2010 REG.RIC.

2.1. - Il Collegio ritiene le eccezioni di costituzionalità rilevanti e non manifestamente infondate.

2.1.1.- Quanto al primo aspetto, si osserva che sussiste la rilevanza delle questioni di costituzionalità delle norme de quibus nella presente controversia, posto che solo la loro dichiarata illegittimità costituzionale potrebbe portare ad un accoglimento dei ricorsi che sono, in caso contrario, destinati ad essere rigettati.

2.1.2. - Quanto al secondo, rileva il Collegio che si presenta non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale di un trattamento differenziato tra operatori commerciali di pari dimensioni, col solo riferimento alla loro ubicazione - all'interno o meno di un Centro Commerciale - per l'immotivata ed irrazionale disparità di trattamento fra fattispecie analoghe che ne consegue (artt. 2, 3 e 41 Cost).

Secondo la prospettazione della ricorrente, che il Collegio condivide, la norma avrebbe inoltre di fatto determinato una misura restrittiva, in contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione e con l'art. 28 del Trattato UE, basata su distinzioni fra i vari esercizi commerciali al dettaglio che non trovano nessun fondamento nel principio concorrenziale e comportano un ostacolo anche alla libera circolazione dei prodotti provenienti da Paesi UE, ove distribuiti in esercizi di limitate dimensioni, ma ubicati in Centri Commerciali.

N. 00653/2010 REG.RIC.

Sotto un ulteriore profilo, si rileva che - non essendo concesso agli esercizi che, come quello gestito da parte ricorrente, effettuano vendite secondo la formula "outlet" di poter optare per lo svolgimento dell'attività al di fuori di Centri Commerciali, ai sensi dell'art. 19 L.R. cit. - viene agli stessi normativamente precluso di potersi giovare delle deroghe al divieto di apertura domenicale e festiva previste dall'art. 30 della legge medesima. In questo modo, la Regione avrebbe legiferato - apparentemente disciplinando le aperture degli esercizi commerciali - nella materia della concorrenza, che è riservata allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione. Ne deriva, sotto tale aspetto, la non manifesta infondatezza anche dell'eccezione di incostituzionalità del citato art. 19.

Si può ancora evidenziare la non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità delle norme contenute nell'art. 29 bis, secondo comma, della L.R. de qua, per l'irrazionale e disparitario limite alla libertà di esercizio dell'attività commerciale derivante da tale previsione normativa, laddove impone a tutti gli esercizi commerciali autonomi, sol perché ubicati all'interno di un Centro Commerciale, di individuare le giornate di apertura domenicale e festiva in maniera uniforme e unitaria, in contrasto con tutto l'impianto normativo del D.Lg. n. 114/98, rispetto all'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione.

N. 00653/2010 REG.RIC.

Infine, si ravvisa la non manifesta infondatezza del profilo di incostituzionalità derivante dalla violazione dei principi in tema di rapporto fra funzione giurisdizionale e potere legislativo, perché il legislatore regionale pare aver introdotto le norme de quibus unicamente per valutazioni ad hoc e ad personam - cioè per disciplinare in termini negativi le aperture degli esercizi ubicati nel solo outlet di Aiello - utilizzando la funzione legislativa all'unico (dichiarato) scopo di perseguire i programmi elettorali delle forze politiche di maggioranza e superare quello che è stato definito il "vulnus" creato negli stessi ad opera delle sentenze di questo TAR del 2009. La nuova disciplina legislativa regionale ha, infatti, ad esclusivo oggetto il Centro Commerciale di Aiello - Palmanova, e si propone di superare ed eludere il giudicato che riguarda questa specifica struttura; con ciò evidenziando la sua natura di "legge provvedimento", non tesa a "prevedere", stabilendo regole generali ed astratte da applicare a futuri e successivi episodi di vita, ma destinata a "provvedere", disciplinando in maniera diretta e concreta le giornate di chiusura degli esercizi commerciali posti nel Centro Commerciale di cui trattasi.

3. - Il Collegio - che con separate ordinanze parimenti assunte nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011, ha temporaneamente sospeso l'efficacia dell'atto impugnato sino alla prima camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti relativi al presente

N. 00653/2010 REG.RIC.

giudizio da parte della Corte Costituzionale - ritiene in definitiva non manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2 lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2,. lett. e), della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Pertanto, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, il T.A.R del Friuli - Venezia Giulia, dispone la remissione della questione all'esame della Corte Costituzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva questione di legittimità costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2, lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2, lett. e) della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Dà atto che, con separata ordinanza assunta nella camera di

N. 00653/2010 REG.RIC.

consiglio del 26 gennaio 2011, è stata disposta la sospensione del giudizio in corso.

Dispone che, a cura della Segreteria, gli atti dello stesso siano trasmessi alla Corte Costituzionale per la risoluzione della prospettata questione e che la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonché al Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed al Presidente del Consiglio Regionale.

Rinvia la trattazione della domanda cautelare alla prima camera di consiglio utile successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale.

Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere

Manuela Sinigoi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

N. 00653/2010 REG.RIC.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25 FEB. 2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

L'Assistente
Grazia Trinco

Copia conforme all'originale per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia
Roma, 3 GIU 2011

IL CANCELLIERE

11_SO16_2_CORTE COST_TAR ORD 134

PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE A NORMA DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953 n. 87

N. 134 Reg. ordinanze 2011

Ordinanza del 25 febbraio 2011 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia sul ricorso proposto da Calzedonia s.p.a. c/ Unione dei Comuni Aiello-San Vito

N. 00681/2010 REG.RIC.

7 MAR. 2011 ORIGINALE

CRON 3106	ATTI 3110
IND. TRASF.	5,22
SP. POSTALE	7,70
TOTALE	12,92
U.N.E.P. TRIESTE	

N. 126/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00681/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 681 del 2010, proposto da:

Calzedonia s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Giuseppe Morbidelli, Andrea Zaglio e Davide Ambrosi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. prof. Giovanni Gabrielli, in Trieste, via Milano 17;

contro

Unione dei Comuni Aiello-San Vito, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dall'Unione dei Comuni di Aiello - S.Vito del 14 ottobre 2010 prot. n. 2634, con il quale l'Amministrazione resistente intima a Marangi immobiliare srl, dante causa della ricorrente, di comunicare l'elenco delle giornate festive e

N. 00681/2010 REG.RIC.

domenicali prescelte per l'apertura; provvedimento che è stato ricevuto da Marangi Immobiliare srl in data 21 ottobre 2010, e da questa comunicato agli esercenti del Palmanova Outlet Village, tra cui l'odierna ricorrente, il successivo 6 novembre 2010;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. – Con il presente ricorso si contesta l'atto emesso dall'Unione dei Comuni Aiello - San Vito con cui viene imposto alla Società Marangi Immobiliare s.r.l., proprietaria del complesso edilizio ove è insediato il Centro Commerciale "Palmanova Outlet Village" (dante causa della ricorrente, la quale è subentrata - limitatamente - nell'autorizzazione commerciale generale rilasciata a Marangi Immobiliare s.r.l. dal Comune di Aiello, in forza di contratto d'affitto d'azienda e di conseguente DIA, per la gestione di un punto vendita di superficie inferiore a 400 mq.), di presentare la comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura, ai sensi degli artt. 29 e 29 bis della L.R. 29/05, come modificati dall'art. 2, comma 47, della L.R. n. 12/10.

N. 00681/2010 REG.RIC.

1.1. – Si evidenzia anzitutto che, con diverse sentenze emesse nel corso dell'anno 2009, è stata annullata una precedente analoga richiesta di comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura durante l'anno 2009, disposta alla stregua della previgente formulazione dell'art. 29 della L.R. 29/05. Con tali sentenze, il TAR aveva ritenuto che la deroga al regime dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva - ex art. 29, comma 2, della richiamata legge, per tutti gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa (con esclusione delle domeniche e festività del mese di dicembre, e 25 ulteriori domeniche e giorni festivi da scegliere a discrezione dell'esercente) introdotta dall'art. 30, comma 2, lett. b), della L.R. 29/05, come modificato dall'art. 5 della L.r. 13/08, per gli "esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa isolati, con superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400, allocati in qualunque zona del territorio comunale" - si dovesse applicare anche agli esercizi con superficie inferiore a 400 mq., che risultassero autonomi rispetto agli altri esercizi ed allo stesso Centro Commerciale (di proprietà, e gestito, da altro soggetto, munito di autonoma e differenziata autorizzazione commerciale); interpretando l'espressione "esercizio isolato" come idoneo a qualificare qualsivoglia struttura autonoma, dotata di autorizzazione propria e indipendente da altri esercizi.

Dopo il passaggio in giudicato di tali sentenze, veniva predisposta

N. 00681/2010 REG.RIC.

una modifica della legge regionale citata, con il dichiarato scopo di imporre comunque la chiusura domenicale dell'outlet di cui si controverte; e ciò avveniva con la introduzione dell'art. 29 bis e la modifica dell'art. 30, comma 2, della L.R. 29/05.

In particolare, con l'art. 29 bis, veniva espressamente prevista l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29 (giornate di chiusura degli esercizi) anche ad "ogni singolo esercizio di vendita al dettaglio, di vicinato, di media o di grande struttura insediato in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale a prescindere dalla modalità organizzativa ovvero dalla strutturazione aziendale del centro o del complesso medesimi, incluso l'outlet." Inoltre, all'art. 30, il termine "isolati" - contenuto nella precedente versione dell'art. 30, comma 2, lett. b) - veniva sostituito con il termine "singoli", con l'ulteriore precisazione che dovevano intendersi per tali quelli non insediati in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale ai sensi dell'articolo 29 bis, e, quindi, anche in un outlet.

In sostanza, si è venuta a creare una normativa che consente l'apertura "libera" degli esercizi commerciali al dettaglio nelle zone A degli strumenti urbanistici generali e nei contri storici, negli esercizi con superficie di vendita non superiore a mq 400 (purché non insediati in Centri Commerciali) e nelle località turistiche.

2. Il ricorso denuncia quindi l'illegittimità costituzionale dei citati

N. 00681/2010 REG.RIC.

artt. 29 bis e 30, comma 2, lett. b, della L.R 29/05, introduttivi delle sopradescritte esclusioni dalla possibilità di apertura "libera", in rapporto a molteplici profili.

2.1. - Il Collegio ritiene le eccezioni di costituzionalità rilevanti e non manifestamente infondate.

2.1.1.- Quanto al primo aspetto, si osserva che sussiste la rilevanza delle questioni di costituzionalità delle norme de quibus nella presente controversia, posto che solo la loro dichiarata illegittimità costituzionale potrebbe portare ad un accoglimento dei ricorsi che sono, in caso contrario, destinati ad essere rigettati.

2.1.2. - Quanto al secondo, rileva il Collegio che si presenta non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale di un trattamento differenziato tra operatori commerciali di pari dimensioni, col solo riferimento alla loro ubicazione - all'interno o meno di un Centro Commerciale - per l'immotivata ed irrazionale disparità di trattamento fra fattispecie analoghe che ne consegue (artt. 2, 3 e 41 Cost).

Secondo la prospettazione della ricorrente, che il Collegio condivide, la norma avrebbe inoltre di fatto determinato una misura restrittiva, in contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione e con l'art. 28 del Trattato UE, basata su distinzioni fra i vari esercizi commerciali al dettaglio che non trovano nessun fondamento nel principio concorrenziale e comportano un ostacolo

N. 00681/2010 REG.RIC.

anche alla libera circolazione dei prodotti provenienti da Paesi UE, ove distribuiti in esercizi di limitate dimensioni, ma ubicati in Centri Commerciali.

Sotto un ulteriore profilo, si rileva che - non essendo concesso agli esercizi che, come quello gestito da parte ricorrente, effettuano vendite secondo la formula "outlet" di poter optare per lo svolgimento dell'attività al di fuori di Centri Commerciali, ai sensi dell'art. 19 L.R. cit. - viene agli stessi normativamente precluso di potersi giovare delle deroghe al divieto di apertura domenicale e festiva previste dall'art. 30 della legge medesima. In questo modo, la Regione avrebbe legiferato - apparentemente disciplinando le aperture degli esercizi commerciali - nella materia della concorrenza, che è riservata allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione. Ne deriva, sotto tale aspetto, la non manifesta infondatezza anche dell'eccezione di incostituzionalità del citato art. 19.

Si può ancora evidenziare la non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità delle norme contenute nell'art. 29 bis, secondo comma, della L.R. de qua, per l'irrazionale e disparitario limite alla libertà di esercizio dell'attività commerciale derivante da tale previsione normativa, laddove impone a tutti gli esercizi commerciali autonomi, sol perché ubicati all'interno di un Centro Commerciale, di individuare le giornate di apertura

N. 00681/2010 REG.RIC.

domenicale e festiva in maniera uniforme e unitaria, in contrasto con tutto l'impianto normativo del D.Lg. n. 114/98, rispetto all'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione.

Infine, si ravvisa la non manifesta infondatezza del profilo di incostituzionalità derivante dalla violazione dei principi in tema di rapporto fra funzione giurisdizionale e potere legislativo, perché il legislatore regionale pare aver introdotto le norme de quibus unicamente per valutazioni ad hoc e ad personam - cioè per disciplinare in termini negativi le aperture degli esercizi ubicati nel solo outlet di Aiello - utilizzando la funzione legislativa all'unico (dichiarato) scopo di perseguire i programmi elettorali delle forze politiche di maggioranza e superare quello che è stato definito il "vulnus" creato negli stessi ad opera delle sentenze di questo TAR del 2009. La nuova disciplina legislativa regionale ha, infatti, ad esclusivo oggetto il Centro Commerciale di Aiello - Palmanova, e si propone di superare ed eludere il giudicato che riguarda questa specifica struttura; con ciò evidenziando la sua natura di "legge provvedimento", non tesa a "prevedere", stabilendo regole generali ed astratte da applicare a futuri e successivi episodi di vita, ma destinata a "provvedere", disciplinando in maniera diretta e concreta le giornate di chiusura degli esercizi commerciali posti nel Centro Commerciale di cui trattasi.

3. - Il Collegio - che con separate ordinanze parimenti assunte nella

N. 00681/2010 REG.RIC.

camera di consiglio del 26 gennaio 2011, ha temporaneamente sospeso l'efficacia dell'atto impugnato sino alla prima camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti relativi al presente giudizio da parte della Corte Costituzionale - ritiene in definitiva non manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2 lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2,. lett. e), della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Pertanto, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, il T.A.R del Friuli - Venezia Giulia, dispone la remissione della questione all'esame della Corte Costituzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva questione di legittimità costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2, lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2, lett. e) della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che

N. 00681/2010 REG.RIC.

regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Dà atto che, con separata ordinanza assunta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011, è stata disposta la sospensione del giudizio in corso.

Dispone che, a cura della Segreteria, gli atti dello stesso siano trasmessi alla Corte Costituzionale per la risoluzione della prospettata questione e che la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonché al Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed al Presidente del Consiglio Regionale.

Rinvia la trattazione della domanda cautelare alla prima camera di consiglio utile successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale.

Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere

Manuela Sinigoi, Referendario, Estensore

N. 00681/2010 REG.RIC.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25 FEB. 2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

L'Assistente
Grazia Trinco

Copia conforme all'originale per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione FRIULI VENEZIA GIULIA

Roma, 3 GIU 2011

IL CANCELLIERE

11_SO16_2_CORTE COST_TAR ORD 135

PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE A NORMA DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953 n. 87

N. 135 Reg. ordinanze 2011

Ordinanza del 25 febbraio 2011 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia sul ricorso proposto da Baci & Abbracci Collezioni s.r.l. c/ Unione dei Comuni Aiello-San Vito

N. 00685/2010 REG.RIC.

- 7 MAR. 2011

ORIGINALE

N. 127/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00685/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 685 del 2010, proposto da:

Baci & Abbracci Collezioni s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Giuseppe Morbidelli, Andrea Zaglio e Davide Ambrosi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. prof. Giovanni Gabrielli, in Trieste, via Milano 17;

contro

Unione dei Comuni Aiello-San Vito, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dall'Unione dei Comuni di Aiello - S.Vito del 14 ottobre 2010 prot. n. 2634, con il quale l'Amministrazione resistente intima a Marangi immobiliare srl, dante

N. 00685/2010 REG.RIC.

CORTE COSTITUZIONALE CANCELLERIA

causa della ricorrente, di comunicare l'elenco delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura; provvedimento che è stato ricevuto da Marangi Immobiliare srl in data 21 ottobre 2010, e da questa comunicato agli esercenti del Palmanova Outlet Village, tra cui l'odierna ricorrente, il successivo 6 novembre 2010;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. – Con il presente ricorso si contesta l'atto emesso dall'Unione dei Comuni Aiello - San Vito con cui viene imposto alla Società Marangi Immobiliare s.r.l., proprietaria del complesso edilizio ove è insediato il Centro Commerciale "Palmanova Outlet Village" (dante causa della ricorrente, la quale è subentrata - limitatamente - nell'autorizzazione commerciale generale rilasciata a Marangi Immobiliare s.r.l. dal Comune di Aiello, in forza di contratto d'affitto d'azienda e di conseguente DIA, per la gestione di un punto vendita di superficie inferiore a 400 mq.), di presentare la comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura, ai sensi degli artt. 29 e 29 bis della L.R. 29/05, come

N. 00685/2010 REG.RIC.

modificati dall'art. 2, comma 47, della L.R. n. 12/10.

1.1. – Si evidenzia anzitutto che, con diverse sentenze emesse nel corso dell'anno 2009, è stata annullata una precedente analoga richiesta di comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura durante l'anno 2009, disposta alla stregua della previgente formulazione dell'art. 29 della L.R. 29/05. Con tali sentenze, il TAR aveva ritenuto che la deroga al regime dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva - ex art. 29, comma 2, della richiamata legge, per tutti gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa (con esclusione delle domeniche e festività del mese di dicembre, e 25 ulteriori domeniche e giorni festivi da scegliere a discrezione dell'esercente) introdotta dall'art. 30, comma 2, lett. b), della L.R. 29/05, come modificato dall'art. 5 della L.r. 13/08, per gli "esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa isolati, con superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400, allocati in qualunque zona del territorio comunale" - si dovesse applicare anche agli esercizi con superficie inferiore a 400 mq., che risultassero autonomi rispetto agli altri esercizi ed allo stesso Centro Commerciale (di proprietà, e gestito, da altro soggetto, munito di autonoma e differenziata autorizzazione commerciale); interpretando l'espressione "esercizio isolato" come idoneo a qualificare qualsivoglia struttura autonoma, dotata di autorizzazione propria e indipendente da altri esercizi.

N. 00685/2010 REG.RIC.

Dopo il passaggio in giudicato di tali sentenze, veniva predisposta una modifica della legge regionale citata, con il dichiarato scopo di imporre comunque la chiusura domenicale dell'outlet di cui si controverte; e ciò avveniva con la introduzione dell'art. 29 bis e la modifica dell'art. 30, comma 2, della L.R. 29/05.

In particolare, con l'art. 29 bis, veniva espressamente prevista l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29 (giornate di chiusura degli esercizi) anche ad "ogni singolo esercizio di vendita al dettaglio, di vicinato, di media o di grande struttura insediato in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale a prescindere dalla modalità organizzativa ovvero dalla strutturazione aziendale del centro o del complesso medesimi, incluso l'outlet."

Inoltre, all'art. 30, il termine "isolati" - contenuto nella precedente versione dell'art. 30, comma 2, lett. b) - veniva sostituito con il termine "singoli", con l'ulteriore precisazione che dovevano intendersi per tali quelli non insediati in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale ai sensi dell'articolo 29 bis, e, quindi, anche in un outlet.

In sostanza, si è venuta a creare una normativa che consente l'apertura "libera" degli esercizi commerciali al dettaglio nelle zone A degli strumenti urbanistici generali e nei contri storici, negli esercizi con superficie di vendita non superiore a mq 400 (purché non insediati in Centri Commerciali) e nelle località turistiche.

N. 00685/2010 REG.RIC.

2. Il ricorso denuncia quindi l'illegittimità costituzionale dei citati artt. 29 bis e 30, comma 2, lett. b, della L.R 29/05, introduttivi delle sopradescritte esclusioni dalla possibilità di apertura "libera", in rapporto a molteplici profili.

2.1. - Il Collegio ritiene le eccezioni di costituzionalità rilevanti e non manifestamente infondate.

2.1.1.- Quanto al primo aspetto, si osserva che sussiste la rilevanza delle questioni di costituzionalità delle norme de quibus nella presente controversia, posto che solo la loro dichiarata illegittimità costituzionale potrebbe portare ad un accoglimento dei ricorsi che sono, in caso contrario, destinati ad essere rigettati.

2.1.2. - Quanto al secondo, rileva il Collegio che si presenta non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale di un trattamento differenziato tra operatori commerciali di pari dimensioni, col solo riferimento alla loro ubicazione - all'interno o meno di un Centro Commerciale - per l'immotivata ed irrazionale disparità di trattamento fra fattispecie analoghe che ne consegue (artt. 2, 3 e 41 Cost).

Secondo la prospettazione della ricorrente, che il Collegio condivide, la norma avrebbe inoltre di fatto determinato una misura restrittiva, in contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione e con l'art. 28 del Trattato UE, basata su distinzioni fra i vari esercizi commerciali al dettaglio che non trovano nessun

N. 00685/2010 REG.RIC.

fondamento nel principio concorrenziale e comportano un ostacolo anche alla libera circolazione dei prodotti provenienti da Paesi UE, ove distribuiti in esercizi di limitate dimensioni, ma ubicati in Centri Commerciali.

Sotto un ulteriore profilo, si rileva che - non essendo concesso agli esercizi che, come quello gestito da parte ricorrente, effettuano vendite secondo la formula "outlet" di poter optare per lo svolgimento dell'attività al di fuori di Centri Commerciali, ai sensi dell'art. 19 L.R. cit. - viene agli stessi normativamente precluso di potersi giovare delle deroghe al divieto di apertura domenicale e festiva previste dall'art. 30 della legge medesima. In questo modo, la Regione avrebbe legiferato - apparentemente disciplinando le aperture degli esercizi commerciali - nella materia della concorrenza, che è riservata allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione. Ne deriva, sotto tale aspetto, la non manifesta infondatezza anche dell'eccezione di incostituzionalità del citato art. 19.

Si può ancora evidenziare la non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità delle norme contenute nell'art. 29 bis, secondo comma, della L.R. de qua, per l'irrazionale e disparitario limite alla libertà di esercizio dell'attività commerciale derivante da tale previsione normativa, laddove impone a tutti gli esercizi commerciali autonomi, sol perché ubicati all'interno di un

N. 00685/2010 REG.RIC.

Centro Commerciale, di individuare le giornate di apertura domenicale e festiva in maniera uniforme e unitaria, in contrasto con tutto l'impianto normativo del D.Lg. n. 114/98, rispetto all'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione.

Infine, si ravvisa la non manifesta infondatezza del profilo di incostituzionalità derivante dalla violazione dei principi in tema di rapporto fra funzione giurisdizionale e potere legislativo, perché il legislatore regionale pare aver introdotto le norme de quibus unicamente per valutazioni ad hoc e ad personam - cioè per disciplinare in termini negativi le aperture degli esercizi ubicati nel solo outlet di Aiello - utilizzando la funzione legislativa all'unico (dichiarato) scopo di perseguire i programmi elettorali delle forze politiche di maggioranza e superare quello che è stato definito il "vulnus" creato negli stessi ad opera delle sentenze di questo TAR del 2009. La nuova disciplina legislativa regionale ha, infatti, ad esclusivo oggetto il Centro Commerciale di Aiello - Palmanova, e si propone di superare ed eludere il giudicato che riguarda questa specifica struttura; con ciò evidenziando la sua natura di "legge provvedimento", non tesa a "prevedere", stabilendo regole generali ed astratte da applicare a futuri e successivi episodi di vita, ma destinata a "provvedere", disciplinando in maniera diretta e concreta le giornate di chiusura degli esercizi commerciali posti nel Centro Commerciale di cui trattasi.

N. 00685/2010 REG.RIC.

3. - Il Collegio - che con separate ordinanze parimenti assunte nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011, ha temporaneamente sospeso l'efficacia dell'atto impugnato sino alla prima camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti relativi al presente giudizio da parte della Corte Costituzionale - ritiene in definitiva non manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2 lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2,. lett. e), della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Pertanto, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, il T.A.R del Friuli - Venezia Giulia, dispone la remissione della questione all'esame della Corte Costituzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva questione di legittimità costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2, lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2, lett. e) della Costituzione; dell'art. 28 del

N. 00685/2010 REG.RIC.

Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Dà atto che, con separata ordinanza assunta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011, è stata disposta la sospensione del giudizio in corso.

Dispone che, a cura della Segreteria, gli atti dello stesso siano trasmessi alla Corte Costituzionale per la risoluzione della prospettata questione e che la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonché al Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed al Presidente del Consiglio Regionale.

Rinvia la trattazione della domanda cautelare alla prima camera di consiglio utile successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale.

Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere

Manuela Sinigoi, Referendario, Estensore

N. 00685/2010 REG.RIC.

CORTE COSTITUZIONALE - CANCELLERIA -

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25 FEB. 2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

L'Assistente

Grazia Trinco

Copia conforme all'originale per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione FRIULI VENEZIA GIULIA

Roma, 3 GIU 2011

IL CANCELLIERE

CORTE COSTITUZIONALE - CANCELLERIA -

11_SO16_2_CORTE COST_TAR ORD 136

PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE A NORMA DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953 n. 87

N. 136 Reg. ordinanze 2011

Ordinanza del 25 febbraio 2011 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia sul ricorso proposto da Zeis Excelsa s.p.a c/ Unione dei Comuni Aiello-San Vito

N. 00687/2010 REG.RIC.

7 MAR. 2011

ORIGINALE

N. 128/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00687/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 687 del 2010, proposto da:

Zeis Excelsa s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentatae difesa dagli avv.ti prof. Giuseppe Morbidelli, Andrea Zaglio e Davide Ambrosi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. prof. Giovanni Gabrielli, in Trieste, via Milano 17;

contro

Unione dei Comuni Aiello-San Vito, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dall'Unione dei Comuni di Aiello - S.Vito del 14 ottobre 2010 prot. n. 2634, con il quale l'Amministrazione resistente intima a Marangi immobiliare srl, dante causa della ricorrente, di comunicare l'elenco delle giornate festive e

N. 00687/2010 REG.RIC.

domenicali prescelte per l'apertura; provvedimento che è stato ricevuto da Marangi Immobiliare srl in data 21 ottobre 2010, e da questa comunicato agli esercenti del Palmanova Outlet Village, tra cui l'odierna ricorrente, il successivo 6 novembre 2010;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. – Con il presente ricorso si contesta l'atto emesso dall'Unione dei Comuni Aiello - San Vito con cui viene imposto alla Società Marangi Immobiliare s.r.l., proprietaria del complesso edilizio ove è insediato il Centro Commerciale "Palmanova Outlet Village" (dante causa della ricorrente, la quale è subentrata - limitatamente - nell'autorizzazione commerciale generale rilasciata a Marangi Immobiliare s.r.l. dal Comune di Aiello, in forza di contratto d'affitto d'azienda e di conseguente DIA, per la gestione di un punto vendita di superficie inferiore a 400 mq.), di presentare la comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura, ai sensi degli artt. 29 e 29 bis della L.R. 29/05, come modificati dall'art. 2, comma 47, della L.R. n. 12/10.

N. 00687/2010 REG.RIC.

1.1. – Si evidenzia anzitutto che, con diverse sentenze emesse nel corso dell'anno 2009, è stata annullata una precedente analoga richiesta di comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura durante l'anno 2009, disposta alla stregua della previgente formulazione dell'art. 29 della L.R. 29/05. Con tali sentenze, il TAR aveva ritenuto che la deroga al regime dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva - ex art. 29, comma 2, della richiamata legge, per tutti gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa (con esclusione delle domeniche e festività del mese di dicembre, e 25 ulteriori domeniche e giorni festivi da scegliere a discrezione dell'esercente) introdotta dall'art. 30, comma 2, lett. b), della L.R. 29/05, come modificato dall'art. 5 della L.r. 13/08, per gli "esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa isolati, con superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400, allocati in qualunque zona del territorio comunale" - si dovesse applicare anche agli esercizi con superficie inferiore a 400 mq., che risultassero autonomi rispetto agli altri esercizi ed allo stesso Centro Commerciale (di proprietà, e gestito, da altro soggetto, munito di autonoma e differenziata autorizzazione commerciale); interpretando l'espressione "esercizio isolato" come idoneo a qualificare qualsivoglia struttura autonoma, dotata di autorizzazione propria e indipendente da altri esercizi.

Dopo il passaggio in giudicato di tali sentenze, veniva predisposta

N. 00687/2010 REG.RIC.

una modifica della legge regionale citata, con il dichiarato scopo di imporre comunque la chiusura domenicale dell'outlet di cui si controverte; e ciò avveniva con la introduzione dell'art. 29 bis e la modifica dell'art. 30, comma 2, della L.R. 29/05.

In particolare, con l'art. 29 bis, veniva espressamente prevista l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29 (giornate di chiusura degli esercizi) anche ad "ogni singolo esercizio di vendita al dettaglio, di vicinato, di media o di grande struttura insediato in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale a prescindere dalla modalità organizzativa ovvero dalla strutturazione aziendale del centro o del complesso medesimi, incluso l'outlet." Inoltre, all'art. 30, il termine "isolati" - contenuto nella precedente versione dell'art. 30, comma 2, lett. b) - veniva sostituito con il termine "singoli", con l'ulteriore precisazione che dovevano intendersi per tali quelli non insediati in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale ai sensi dell'articolo 29 bis, e, quindi, anche in un outlet.

In sostanza, si è venuta a creare una normativa che consente l'apertura "libera" degli esercizi commerciali al dettaglio nelle zone A degli strumenti urbanistici generali e nei contri storici, negli esercizi con superficie di vendita non superiore a mq 400 (purché non insediati in Centri Commerciali) e nelle località turistiche.

2. Il ricorso denuncia quindi l'illegittimità costituzionale dei citati

N. 00687/2010 REG.RIC.

artt. 29 bis e 30, comma 2, lett. b, della L.R 29/05, introduttivi delle sopradescritte esclusioni dalla possibilità di apertura "libera", in rapporto a molteplici profili.

2.1. - Il Collegio ritiene le eccezioni di costituzionalità rilevanti e non manifestamente infondate.

2.1.1.- Quanto al primo aspetto, si osserva che sussiste la rilevanza delle questioni di costituzionalità delle norme de quibus nella presente controversia, posto che solo la loro dichiarata illegittimità costituzionale potrebbe portare ad un accoglimento dei ricorsi che sono, in caso contrario, destinati ad essere rigettati.

2.1.2. - Quanto al secondo, rileva il Collegio che si presenta non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale di un trattamento differenziato tra operatori commerciali di pari dimensioni, col solo riferimento alla loro ubicazione - all'interno o meno di un Centro Commerciale - per l'immotivata ed irrazionale disparità di trattamento fra fattispecie analoghe che ne consegue (artt. 2, 3 e 41 Cost).

Secondo la prospettazione della ricorrente, che il Collegio condivide, la norma avrebbe inoltre di fatto determinato una misura restrittiva, in contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione e con l'art. 28 del Trattato UE, basata su distinzioni fra i vari esercizi commerciali al dettaglio che non trovano nessun fondamento nel principio concorrenziale e comportano un ostacolo

N. 00687/2010 REG.RIC.

anche alla libera circolazione dei prodotti provenienti da Paesi UE, ove distribuiti in esercizi di limitate dimensioni, ma ubicati in Centri Commerciali.

Sotto un ulteriore profilo, si rileva che - non essendo concesso agli esercizi che, come quello gestito da parte ricorrente, effettuano vendite secondo la formula "outlet" di poter optare per lo svolgimento dell'attività al di fuori di Centri Commerciali, ai sensi dell'art. 19 L.R. cit. - viene agli stessi normativamente precluso di potersi giovare delle deroghe al divieto di apertura domenicale e festiva previste dall'art. 30 della legge medesima. In questo modo, la Regione avrebbe legiferato - apparentemente disciplinando le aperture degli esercizi commerciali - nella materia della concorrenza, che è riservata allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione. Ne deriva, sotto tale aspetto, la non manifesta infondatezza anche dell'eccezione di incostituzionalità del citato art. 19.

Si può ancora evidenziare la non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità delle norme contenute nell'art. 29 bis, secondo comma, della L.R. de qua, per l'irrazionale e disparitario limite alla libertà di esercizio dell'attività commerciale derivante da tale previsione normativa, laddove impone a tutti gli esercizi commerciali autonomi, sol perché ubicati all'interno di un Centro Commerciale, di individuare le giornate di apertura

N. 00687/2010 REG.RIC.

domenicale e festiva in maniera uniforme e unitaria, in contrasto con tutto l'impianto normativo del D.Lg. n. 114/98, rispetto all'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione.

Infine, si ravvisa la non manifesta infondatezza del profilo di incostituzionalità derivante dalla violazione dei principi in tema di rapporto fra funzione giurisdizionale e potere legislativo, perché il legislatore regionale pare aver introdotto le norme de quibus unicamente per valutazioni ad hoc e ad personam - cioè per disciplinare in termini negativi le aperture degli esercizi ubicati nel solo outlet di Aiello - utilizzando la funzione legislativa all'unico (dichiarato) scopo di perseguire i programmi elettorali delle forze politiche di maggioranza e superare quello che è stato definito il "vulnus" creato negli stessi ad opera delle sentenze di questo TAR del 2009. La nuova disciplina legislativa regionale ha, infatti, ad esclusivo oggetto il Centro Commerciale di Aiello - Palmanova, e si propone di superare ed eludere il giudicato che riguarda questa specifica struttura; con ciò evidenziando la sua natura di "legge provvedimento", non tesa a "prevedere", stabilendo regole generali ed astratte da applicare a futuri e successivi episodi di vita, ma destinata a "provvedere", disciplinando in maniera diretta e concreta le giornate di chiusura degli esercizi commerciali posti nel Centro Commerciale di cui trattasi.

3. - Il Collegio - che con separate ordinanze parimenti assunte nella

N. 00687/2010 REG.RIC.

camera di consiglio del 26 gennaio 2011, ha temporaneamente sospeso l'efficacia dell'atto impugnato sino alla prima camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti relativi al presente giudizio da parte della Corte Costituzionale - ritiene in definitiva non manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2 lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2,. lett. e), della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Pertanto, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, il T.A.R del Friuli - Venezia Giulia, dispone la remissione della questione all'esame della Corte Costituzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva questione di legittimità costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2, lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2, lett. e) della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che

N. 00687/2010 REG.RIC.

regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Dà atto che, con separata ordinanza assunta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011, è stata disposta la sospensione del giudizio in corso.

Dispone che, a cura della Segreteria, gli atti dello stesso siano trasmessi alla Corte Costituzionale per la risoluzione della prospettata questione e che la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonché al Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed al Presidente del Consiglio Regionale.

Rinvia la trattazione della domanda cautelare alla prima camera di consiglio utile successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale.

Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere

Manuela Sinigoi, Referendario, Estensore

N. 00687/2010 REG.RIC.

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25 FEB. 2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Assistente
Grazia Trineo

Copia conforme all'originale per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione FRIULI VENEZIA GIULIA
Roma, 3 GIU 2011

IL CANCELLIERE

11_SO16_2_CORTE COST_TAR ORD 137

PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE A NORMA DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953 n. 87

N. 137 Reg. ordinanze 2011

Ordinanza del 25 febbraio 2011 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia sul ricorso proposto da Ennepi s.r.l. c/ Unione dei Comuni Aiello-San Vito

N. 00688/2010 REG.RIC.

7 MAR. 2011

3091/5

522

7770

1292

ORIGINALE

N. 129/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00688/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 688 del 2010, proposto da:

Ennepi s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Giuseppe Morbidelli, Andrea Zaglio e Davide Ambrosi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. prof. Giovanni Gabrielli, in Trieste, via Milano 17;

contro

Unione dei Comuni Aiello - San Vito, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dall'Unione dei Comuni di Aiello - S.Vito del 14 ottobre 2010 prot. n. 2634, con il quale l'Amministrazione resistente intima a Marangi immobiliare srl, dante causa della ricorrente, di comunicare l'elenco delle giornate festive e

N. 00688/2010 REG.RIC.

domenicali prescelte per l'apertura; provvedimento che è stato ricevuto da Marangi Immobiliare srl in data 21 ottobre 2010, e da questa comunicato agli esercenti del Palmanova Outlet Village, tra cui l'odierna ricorrente, il successivo 6 novembre 2010;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. – Con il presente ricorso si contesta l'atto emesso dall'Unione dei Comuni Aiello - San Vito con cui viene imposto alla Società Marangi Immobiliare s.r.l., proprietaria del complesso edilizio ove è insediato il Centro Commerciale "Palmanova Outlet Village" (dante causa della ricorrente, la quale è subentrata - limitatamente - nell'autorizzazione commerciale generale rilasciata a Marangi Immobiliare s.r.l. dal Comune di Aiello, in forza di contratto d'affitto d'azienda e di conseguente DIA, per la gestione di un punto vendita di superficie inferiore a 400 mq.), di presentare la comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura, ai sensi degli artt. 29 e 29 bis della L.R. 29/05, come modificati dall'art. 2, comma 47, della L.R. n. 12/10.

N. 00688/2010 REG.RIC.

1.1. – Si evidenzia anzitutto che, con diverse sentenze emesse nel corso dell'anno 2009, è stata annullata una precedente analoga richiesta di comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura durante l'anno 2009, disposta alla stregua della previgente formulazione dell'art. 29 della L.R. 29/05. Con tali sentenze, il TAR aveva ritenuto che la deroga al regime dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva - ex art. 29, comma 2, della richiamata legge, per tutti gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa (con esclusione delle domeniche e festività del mese di dicembre, e 25 ulteriori domeniche e giorni festivi da scegliere a discrezione dell'esercente) introdotta dall'art. 30, comma 2, lett. b), della L.R. 29/05, come modificato dall'art. 5 della L.r. 13/08, per gli "esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa isolati, con superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400, allocati in qualunque zona del territorio comunale" - si dovesse applicare anche agli esercizi con superficie inferiore a 400 mq., che risultassero autonomi rispetto agli altri esercizi ed allo stesso Centro Commerciale (di proprietà, e gestito, da altro soggetto, munito di autonoma e differenziata autorizzazione commerciale); interpretando l'espressione "esercizio isolato" come idoneo a qualificare qualsivoglia struttura autonoma, dotata di autorizzazione propria e indipendente da altri esercizi.

Dopo il passaggio in giudicato di tali sentenze, veniva predisposta

N. 00688/2010 REG.RIC.

una modifica della legge regionale citata, con il dichiarato scopo di imporre comunque la chiusura domenicale dell'outlet di cui si controverte; e ciò avveniva con la introduzione dell'art. 29 bis e la modifica dell'art. 30, comma 2, della L.R. 29/05.

In particolare, con l'art. 29 bis, veniva espressamente prevista l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29 (giornate di chiusura degli esercizi) anche ad "ogni singolo esercizio di vendita al dettaglio, di vicinato, di media o di grande struttura insediato in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale a prescindere dalla modalità organizzativa ovvero dalla strutturazione aziendale del centro o del complesso medesimi, incluso l'outlet."

Inoltre, all'art. 30, il termine "isolati" - contenuto nella precedente versione dell'art. 30, comma 2, lett. b) - veniva sostituito con il termine "singoli", con l'ulteriore precisazione che dovevano intendersi per tali quelli non insediati in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale ai sensi dell'articolo 29 bis, e, quindi, anche in un outlet.

In sostanza, si è venuta a creare una normativa che consente l'apertura "libera" degli esercizi commerciali al dettaglio nelle zone A degli strumenti urbanistici generali e nei contri storici, negli esercizi con superficie di vendita non superiore a mq 400 (purché non insediati in Centri Commerciali) e nelle località turistiche.

2. Il ricorso denuncia quindi l'illegittimità costituzionale dei citati

N. 00688/2010 REG.RIC.

artt. 29 bis e 30, comma 2, lett. b, della L.R 29/05, introduttivi delle sopradescritte esclusioni dalla possibilità di apertura "libera", in rapporto a molteplici profili.

2.1. - Il Collegio ritiene le eccezioni di costituzionalità rilevanti e non manifestamente infondate.

2.1.1.- Quanto al primo aspetto, si osserva che sussiste la rilevanza delle questioni di costituzionalità delle norme de quibus nella presente controversia, posto che solo la loro dichiarata illegittimità costituzionale potrebbe portare ad un accoglimento dei ricorsi che sono, in caso contrario, destinati ad essere rigettati.

2.1.2. - Quanto al secondo, rileva il Collegio che si presenta non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale di un trattamento differenziato tra operatori commerciali di pari dimensioni, col solo riferimento alla loro ubicazione - all'interno o meno di un Centro Commerciale - per l'immotivata ed irrazionale disparità di trattamento fra fattispecie analoghe che ne consegue (artt. 2, 3 e 41 Cost).

Secondo la prospettazione della ricorrente, che il Collegio condivide, la norma avrebbe inoltre di fatto determinato una misura restrittiva, in contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione e con l'art. 28 del Trattato UE, basata su distinzioni fra i vari esercizi commerciali al dettaglio che non trovano nessun fondamento nel principio concorrenziale e comportano un ostacolo

N. 00688/2010 REG.RIC.

anche alla libera circolazione dei prodotti provenienti da Paesi UE, ove distribuiti in esercizi di limitate dimensioni, ma ubicati in Centri Commerciali.

Sotto un ulteriore profilo, si rileva che - non essendo concesso agli esercizi che, come quello gestito da parte ricorrente, effettuano vendite secondo la formula "outlet" di poter optare per lo svolgimento dell'attività al di fuori di Centri Commerciali, ai sensi dell'art. 19 L.R. cit. - viene agli stessi normativamente precluso di potersi giovare delle deroghe al divieto di apertura domenicale e festiva previste dall'art. 30 della legge medesima. In questo modo, la Regione avrebbe legiferato - apparentemente disciplinando le aperture degli esercizi commerciali - nella materia della concorrenza, che è riservata allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione. Ne deriva, sotto tale aspetto, la non manifesta infondatezza anche dell'eccezione di incostituzionalità del citato art. 19.

Si può ancora evidenziare la non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità delle norme contenute nell'art. 29 bis, secondo comma, della L.R. de qua, per l'irrazionale e disparitario limite alla libertà di esercizio dell'attività commerciale derivante da tale previsione normativa, laddove impone a tutti gli esercizi commerciali autonomi, sol perché ubicati all'interno di un Centro Commerciale, di individuare le giornate di apertura

N. 00688/2010 REG.RIC.

domenicale e festiva in maniera uniforme e unitaria, in contrasto con tutto l'impianto normativo del D.Lg. n. 114/98, rispetto all'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione.

Infine, si ravvisa la non manifesta infondatezza del profilo di incostituzionalità derivante dalla violazione dei principi in tema di rapporto fra funzione giurisdizionale e potere legislativo, perché il legislatore regionale pare aver introdotto le norme de quibus unicamente per valutazioni ad hoc e ad personam - cioè per disciplinare in termini negativi le aperture degli esercizi ubicati nel solo outlet di Aiello - utilizzando la funzione legislativa all'unico (dichiarato) scopo di perseguire i programmi elettorali delle forze politiche di maggioranza e superare quello che è stato definito il "vulnus" creato negli stessi ad opera delle sentenze di questo TAR del 2009. La nuova disciplina legislativa regionale ha, infatti, ad esclusivo oggetto il Centro Commerciale di Aiello - Palmanova, e si propone di superare ed eludere il giudicato che riguarda questa specifica struttura; con ciò evidenziando la sua natura di "legge provvedimento", non tesa a "prevedere", stabilendo regole generali ed astratte da applicare a futuri e successivi episodi di vita, ma destinata a "provvedere", disciplinando in maniera diretta e concreta le giornate di chiusura degli esercizi commerciali posti nel Centro Commerciale di cui trattasi.

3. - Il Collegio - che con separate ordinanze parimenti assunte nella

N. 00688/2010 REG.RIC.

camera di consiglio del 26 gennaio 2011, ha temporaneamente sospeso l'efficacia dell'atto impugnato sino alla prima camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti relativi al presente giudizio da parte della Corte Costituzionale - ritiene in definitiva non manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2 lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2,. lett. e), della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Pertanto, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, il T.A.R del Friuli - Venezia Giulia, dispone la remissione della questione all'esame della Corte Costituzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva questione di legittimità costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2, lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2, lett. e) della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che

N. 00688/2010 REG.RIC.

regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Dà atto che, con separata ordinanza assunta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011, è stata disposta la sospensione del giudizio in corso.

Dispone che, a cura della Segreteria, gli atti dello stesso siano trasmessi alla Corte Costituzionale per la risoluzione della prospettata questione e che la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonché al Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed al Presidente del Consiglio Regionale.

Rinvia la trattazione della domanda cautelare alla prima camera di consiglio utile successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale.

Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere

Manuela Sinigoi, Referendario, Estensore

N. 00688/2010 REG.RIC.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25 FEB. 2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

...ssistente
...zia Trinco

Copia conforme all'originale per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia
Roma, 3 GIU 2011
IL CANCELLIERE

11_SO16_2_CORTE COST_TAR ORD 138

PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE A NORMA DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953 n. 87

N. 138 Reg. ordinanze 2011

Ordinanza del 25 febbraio 2011 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia sul ricorso proposto da Focus Europe s.r.l. c/ Unione dei Comuni Aiello-San Vito

N. 00690/2010 REG.RIC.

7 MAR. 2011

3006/90	
	5,22
	7,70
TOTALE	12,92

N. 130/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00690/2010 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 690 del 2010, proposto da:

Focus Europe s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Giuseppe Morbidelli, Andrea Zaglio e Davide Ambrosi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. prof. Giovanni Gabrielli, in Trieste, via Milano 17;

contro

Unione dei Comuni Aiello-San Vito, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dall'Unione dei Comuni di Aiello - S.Vito del 14 ottobre 2010 prot. n. 2634, con il quale l'Amministrazione resistente intima a Marangi immobiliare srl, dante causa della ricorrente, di comunicare l'elenco delle giornate festive e

N. 00690/2010 REG.RIC.

domenicali prescelte per l'apertura; provvedimento che è stato ricevuto da Marangi Immobiliare srl in data 21 ottobre 2010, e da questa comunicato agli esercenti del Palmanova Outlet Village, tra cui l'odierna ricorrente, il successivo 6 novembre 2010;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. – Con il presente ricorso si contesta l'atto emesso dall'Unione dei Comuni Aiello - San Vito con cui viene imposto alla Società Marangi Immobiliare s.r.l., proprietaria del complesso edilizio ove è insediato il Centro Commerciale "Palmanova Outlet Village" (dante causa della ricorrente, la quale è subentrata - limitatamente - nell'autorizzazione commerciale generale rilasciata a Marangi Immobiliare s.r.l. dal Comune di Aiello, in forza di contratto d'affitto d'azienda e di conseguente DIA, per la gestione di un punto vendita di superficie inferiore a 400 mq.), di presentare la comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura, ai sensi degli artt. 29 e 29 bis della L.R. 29/05, come modificati dall'art. 2, comma 47, della L.R. n. 12/10.

N. 00690/2010 REG.RIC.

1.1. – Si evidenzia anzitutto che, con diverse sentenze emesse nel corso dell'anno 2009, è stata annullata una precedente analoga richiesta di comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura durante l'anno 2009, disposta alla stregua della previgente formulazione dell'art. 29 della L.R. 29/05. Con tali sentenze, il TAR aveva ritenuto che la deroga al regime dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva - ex art. 29, comma 2, della richiamata legge, per tutti gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa (con esclusione delle domeniche e festività del mese di dicembre, e 25 ulteriori domeniche e giorni festivi da scegliere a discrezione dell'esercente) introdotta dall'art. 30, comma 2, lett. b), della L.R. 29/05, come modificato dall'art. 5 della L.r. 13/08, per gli "esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa isolati, con superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400, allocati in qualunque zona del territorio comunale" - si dovesse applicare anche agli esercizi con superficie inferiore a 400 mq., che risultassero autonomi rispetto agli altri esercizi ed allo stesso Centro Commerciale (di proprietà, e gestito, da altro soggetto, munito di autonoma e differenziata autorizzazione commerciale); interpretando l'espressione "esercizio isolato" come idoneo a qualificare qualsivoglia struttura autonoma, dotata di autorizzazione propria e indipendente da altri esercizi.

Dopo il passaggio in giudicato di tali sentenze, veniva predisposta

N. 00690/2010 REG.RIC.

una modifica della legge regionale citata, con il dichiarato scopo di imporre comunque la chiusura domenicale dell'outlet di cui si controverte; e ciò avveniva con la introduzione dell'art. 29 bis e la modifica dell'art. 30, comma 2, della L.R. 29/05.

In particolare, con l'art. 29 bis, veniva espressamente prevista l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29 (giornate di chiusura degli esercizi) anche ad "ogni singolo esercizio di vendita al dettaglio, di vicinato, di media o di grande struttura insediato in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale a prescindere dalla modalità organizzativa ovvero dalla strutturazione aziendale del centro o del complesso medesimi, incluso l'outlet."

Inoltre, all'art. 30, il termine "isolati" - contenuto nella precedente versione dell'art. 30, comma 2, lett. b) - veniva sostituito con il termine "singoli", con l'ulteriore precisazione che dovevano intendersi per tali quelli non insediati in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale ai sensi dell'articolo 29 bis, e, quindi, anche in un outlet.

In sostanza, si è venuta a creare una normativa che consente l'apertura "libera" degli esercizi commerciali al dettaglio nelle zone A degli strumenti urbanistici generali e nei contri storici, negli esercizi con superficie di vendita non superiore a mq 400 (purché non insediati in Centri Commerciali) e nelle località turistiche.

2. Il ricorso denuncia quindi l'illegittimità costituzionale dei citati

N. 00690/2010 REG.RIC.

artt. 29 bis e 30, comma 2, lett. b, della L.R 29/05, introduttivi delle sopradescritte esclusioni dalla possibilità di apertura "libera", in rapporto a molteplici profili.

2.1. - Il Collegio ritiene le eccezioni di costituzionalità rilevanti e non manifestamente infondate.

2.1.1.- Quanto al primo aspetto, si osserva che sussiste la rilevanza delle questioni di costituzionalità delle norme de quibus nella presente controversia, posto che solo la loro dichiarata illegittimità costituzionale potrebbe portare ad un accoglimento dei ricorsi che sono, in caso contrario, destinati ad essere rigettati.

2.1.2. - Quanto al secondo, rileva il Collegio che si presenta non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale di un trattamento differenziato tra operatori commerciali di pari dimensioni, col solo riferimento alla loro ubicazione - all'interno o meno di un Centro Commerciale - per l'immotivata ed irrazionale disparità di trattamento fra fattispecie analoghe che ne consegue (artt. 2, 3 e 41 Cost).

Secondo la prospettazione della ricorrente, che il Collegio condivide, la norma avrebbe inoltre di fatto determinato una misura restrittiva, in contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione e con l'art. 28 del Trattato UE, basata su distinzioni fra i vari esercizi commerciali al dettaglio che non trovano nessun fondamento nel principio concorrenziale e comportano un ostacolo

N. 00690/2010 REG.RIC.

anche alla libera circolazione dei prodotti provenienti da Paesi UE, ove distribuiti in esercizi di limitate dimensioni, ma ubicati in Centri Commerciali.

Sotto un ulteriore profilo, si rileva che - non essendo concesso agli esercizi che, come quello gestito da parte ricorrente, effettuano vendite secondo la formula "outlet" di poter optare per lo svolgimento dell'attività al di fuori di Centri Commerciali, ai sensi dell'art. 19 L.R. cit. - viene agli stessi normativamente precluso di potersi giovare delle deroghe al divieto di apertura domenicale e festiva previste dall'art. 30 della legge medesima. In questo modo, la Regione avrebbe legiferato - apparentemente disciplinando le aperture degli esercizi commerciali - nella materia della concorrenza, che è riservata allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione. Ne deriva, sotto tale aspetto, la non manifesta infondatezza anche dell'eccezione di incostituzionalità del citato art. 19.

Si può ancora evidenziare la non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità delle norme contenute nell'art. 29 bis, secondo comma, della L.R. de qua, per l'irrazionale e disparitario limite alla libertà di esercizio dell'attività commerciale derivante da tale previsione normativa, laddove impone a tutti gli esercizi commerciali autonomi, sol perché ubicati all'interno di un Centro Commerciale, di individuare le giornate di apertura

N. 00690/2010 REG.RIC.

domenicale e festiva in maniera uniforme e unitaria, in contrasto con tutto l'impianto normativo del D.Lg. n. 114/98, rispetto all'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione.

Infine, si ravvisa la non manifesta infondatezza del profilo di incostituzionalità derivante dalla violazione dei principi in tema di rapporto fra funzione giurisdizionale e potere legislativo, perché il legislatore regionale pare aver introdotto le norme de quibus unicamente per valutazioni ad hoc e ad personam - cioè per disciplinare in termini negativi le aperture degli esercizi ubicati nel solo outlet di Aiello - utilizzando la funzione legislativa all'unico (dichiarato) scopo di perseguire i programmi elettorali delle forze politiche di maggioranza e superare quello che è stato definito il "vulnus" creato negli stessi ad opera delle sentenze di questo TAR del 2009. La nuova disciplina legislativa regionale ha, infatti, ad esclusivo oggetto il Centro Commerciale di Aiello - Palmanova, e si propone di superare ed eludere il giudicato che riguarda questa specifica struttura; con ciò evidenziando la sua natura di "legge provvedimento", non tesa a "prevedere", stabilendo regole generali ed astratte da applicare a futuri e successivi episodi di vita, ma destinata a "provvedere", disciplinando in maniera diretta e concreta le giornate di chiusura degli esercizi commerciali posti nel Centro Commerciale di cui trattasi.

3. - Il Collegio - che con separate ordinanze parimenti assunte nella

N. 00690/2010 REG.RIC.

camera di consiglio del 26 gennaio 2011, ha temporaneamente sospeso l'efficacia dell'atto impugnato sino alla prima camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti relativi al presente giudizio da parte della Corte Costituzionale - ritiene in definitiva non manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2 lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2,. lett. e), della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Pertanto, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, il T.A.R del Friuli - Venezia Giulia, dispone la remissione della questione all'esame della Corte Costituzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva questione di legittimità costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2, lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2, lett. e) della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che

N. 00690/2010 REG.RIC.

regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Dà atto che, con separata ordinanza assunta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011, è stata disposta la sospensione del giudizio in corso.

Dispone che, a cura della Segreteria, gli atti dello stesso siano trasmessi alla Corte Costituzionale per la risoluzione della prospettata questione e che la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonché al Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed al Presidente del Consiglio Regionale.

Rinvia la trattazione della domanda cautelare alla prima camera di consiglio utile successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale.

Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere

Manuela Sinigoi, Referendario, Estensore

N. 00690/2010 REG.RIC.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25 FEB. 2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

L'Assistente
Grazia Trinco

Copia conforme all'originale per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione FRIULI VENEZIA GIULIA
Roma, 3 GIU 2011

IL CANCELLIERE

11_SO16_2_CORTE COST_TAR ORD 139

PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE A NORMA DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953 n. 87

N. 139 Reg. ordinanze 2011

Ordinanza del 25 febbraio 2011 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia sul ricorso proposto da Calzaturificio Valleverde s.p.a. c/ Unione dei Comuni Aiello-San Vito

N. 00691/2010 REG.RIC.

17 MAR. 2011

N. 131/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00691/2010 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 691 del 2010, proposto da:

Calzaturificio Valleverde s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Giuseppe Morbidelli, Andrea Zaglio e Davide Ambrosi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. prof. Giovanni Gabrielli, in Trieste, via Milano 17;

contro

Unioni dei Comuni Aiello - San Vito, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dall'Unione dei Comuni di Aiello - S.Vito del 14 ottobre 2010 prot. n. 2634, con il quale l'Amministrazione resistente intima a Marangi immobiliare srl, dante causa della ricorrente, di comunicare l'elenco delle giornate festive e

N. 00691/2010 REG.RIC.

CORTE COSTITUZIONALE - CANCELLERIA

domenicali prescelte per l'apertura; provvedimento che è stato ricevuto da Marangi Immobiliare srl in data 21 ottobre 2010, e da questa comunicato agli esercenti del Palmanova Outlet Village, tra cui l'odierna ricorrente, il successivo 6 novembre 2010;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. – Con il presente ricorso si contesta l'atto emesso dall'Unione dei Comuni Aiello - San Vito con cui viene imposto alla Società Marangi Immobiliare s.r.l., proprietaria del complesso edilizio ove è insediato il Centro Commerciale "Palmanova Outlet Village" (dante causa della ricorrente, la quale è subentrata - limitatamente - nell'autorizzazione commerciale generale rilasciata a Marangi Immobiliare s.r.l. dal Comune di Aiello, in forza di contratto d'affitto d'azienda e di conseguente DIA, per la gestione di un punto vendita di superficie inferiore a 400 mq.), di presentare la comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura, ai sensi degli artt. 29 e 29 bis della L.R. 29/05, come modificati dall'art. 2, comma 47, della L.R. n. 12/10.

N. 00691/2010 REG.RIC.

1.1. – Si evidenzia anzitutto che, con diverse sentenze emesse nel corso dell'anno 2009, è stata annullata una precedente analoga richiesta di comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura durante l'anno 2009, disposta alla stregua della previgente formulazione dell'art. 29 della L.R. 29/05. Con tali sentenze, il TAR aveva ritenuto che la deroga al regime dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva - ex art. 29, comma 2, della richiamata legge, per tutti gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa (con esclusione delle domeniche e festività del mese di dicembre, e 25 ulteriori domeniche e giorni festivi da scegliere a discrezione dell'esercente) introdotta dall'art. 30, comma 2, lett. b), della L.R. 29/05, come modificato dall'art. 5 della L.r. 13/08, per gli "esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa isolati, con superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400, allocati in qualunque zona del territorio comunale" - si dovesse applicare anche agli esercizi con superficie inferiore a 400 mq., che risultassero autonomi rispetto agli altri esercizi ed allo stesso Centro Commerciale (di proprietà, e gestito, da altro soggetto, munito di autonoma e differenziata autorizzazione commerciale); interpretando l'espressione "esercizio isolato" come idoneo a qualificare qualsivoglia struttura autonoma, dotata di autorizzazione propria e indipendente da altri esercizi.

Dopo il passaggio in giudicato di tali sentenze, veniva predisposta

N. 00691/2010 REG.RIC.

una modifica della legge regionale citata, con il dichiarato scopo di imporre comunque la chiusura domenicale dell'outlet di cui si controverte; e ciò avveniva con la introduzione dell'art. 29 bis e la modifica dell'art. 30, comma 2, della L.R. 29/05.

In particolare, con l'art. 29 bis, veniva espressamente prevista l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29 (giornate di chiusura degli esercizi) anche ad "ogni singolo esercizio di vendita al dettaglio, di vicinato, di media o di grande struttura insediato in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale a prescindere dalla modalità organizzativa ovvero dalla strutturazione aziendale del centro o del complesso medesimi, incluso l'outlet."

Inoltre, all'art. 30, il termine "isolati" - contenuto nella precedente versione dell'art. 30, comma 2, lett. b) - veniva sostituito con il termine "singoli", con l'ulteriore precisazione che dovevano intendersi per tali quelli non insediati in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale ai sensi dell'articolo 29 bis, e, quindi, anche in un outlet.

In sostanza, si è venuta a creare una normativa che consente l'apertura "libera" degli esercizi commerciali al dettaglio nelle zone A degli strumenti urbanistici generali e nei contri storici, negli esercizi con superficie di vendita non superiore a mq 400 (purché non insediati in Centri Commerciali) e nelle località turistiche.

2. Il ricorso denuncia quindi l'illegittimità costituzionale dei citati

N. 00691/2010 REG.RIC.

artt. 29 bis e 30, comma 2, lett. b, della L.R 29/05, introduttivi delle sopradescritte esclusioni dalla possibilità di apertura "libera", in rapporto a molteplici profili.

2.1. - Il Collegio ritiene le eccezioni di costituzionalità rilevanti e non manifestamente infondate.

2.1.1.- Quanto al primo aspetto, si osserva che sussiste la rilevanza delle questioni di costituzionalità delle norme de quibus nella presente controversia, posto che solo la loro dichiarata illegittimità costituzionale potrebbe portare ad un accoglimento dei ricorsi che sono, in caso contrario, destinati ad essere rigettati.

2.1.2. - Quanto al secondo, rileva il Collegio che si presenta non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale di un trattamento differenziato tra operatori commerciali di pari dimensioni, col solo riferimento alla loro ubicazione - all'interno o meno di un Centro Commerciale - per l'immotivata ed irrazionale disparità di trattamento fra fattispecie analoghe che ne consegue (artt. 2, 3 e 41 Cost).

Secondo la prospettazione della ricorrente, che il Collegio condivide, la norma avrebbe inoltre di fatto determinato una misura restrittiva, in contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione e con l'art. 28 del Trattato UE, basata su distinzioni fra i vari esercizi commerciali al dettaglio che non trovano nessun fondamento nel principio concorrenziale e comportano un ostacolo

N. 00691/2010 REG.RIC.

anche alla libera circolazione dei prodotti provenienti da Paesi UE, ove distribuiti in esercizi di limitate dimensioni, ma ubicati in Centri Commerciali.

Sotto un ulteriore profilo, si rileva che - non essendo concesso agli esercizi che, come quello gestito da parte ricorrente, effettuano vendite secondo la formula "outlet" di poter optare per lo svolgimento dell'attività al di fuori di Centri Commerciali, ai sensi dell'art. 19 L.R. cit. - viene agli stessi normativamente precluso di potersi giovare delle deroghe al divieto di apertura domenicale e festiva previste dall'art. 30 della legge medesima. In questo modo, la Regione avrebbe legiferato - apparentemente disciplinando le aperture degli esercizi commerciali - nella materia della concorrenza, che è riservata allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione. Ne deriva, sotto tale aspetto, la non manifesta infondatezza anche dell'eccezione di incostituzionalità del citato art. 19.

Si può ancora evidenziare la non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità delle norme contenute nell'art. 29 bis, secondo comma, della L.R. de qua, per l'irrazionale e disparitario limite alla libertà di esercizio dell'attività commerciale derivante da tale previsione normativa, laddove impone a tutti gli esercizi commerciali autonomi, sol perché ubicati all'interno di un Centro Commerciale, di individuare le giornate di apertura

N. 00691/2010 REG.RIC.

domenicale e festiva in maniera uniforme e unitaria, in contrasto con tutto l'impianto normativo del D.Lg. n. 114/98, rispetto all'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione.

Infine, si ravvisa la non manifesta infondatezza del profilo di incostituzionalità derivante dalla violazione dei principi in tema di rapporto fra funzione giurisdizionale e potere legislativo, perché il legislatore regionale pare aver introdotto le norme de quibus unicamente per valutazioni ad hoc e ad personam - cioè per disciplinare in termini negativi le aperture degli esercizi ubicati nel solo outlet di Aiello - utilizzando la funzione legislativa all'unico (dichiarato) scopo di perseguire i programmi elettorali delle forze politiche di maggioranza e superare quello che è stato definito il "vulnus" creato negli stessi ad opera delle sentenze di questo TAR del 2009. La nuova disciplina legislativa regionale ha, infatti, ad esclusivo oggetto il Centro Commerciale di Aiello - Palmanova, e si propone di superare ed eludere il giudicato che riguarda questa specifica struttura; con ciò evidenziando la sua natura di "legge provvedimento", non tesa a "prevedere", stabilendo regole generali ed astratte da applicare a futuri e successivi episodi di vita, ma destinata a "provvedere", disciplinando in maniera diretta e concreta le giornate di chiusura degli esercizi commerciali posti nel Centro Commerciale di cui trattasi.

3. - Il Collegio - che con separate ordinanze parimenti assunte nella

N. 00691/2010 REG.RIC.

camera di consiglio del 26 gennaio 2011, ha temporaneamente sospeso l'efficacia dell'atto impugnato sino alla prima camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti relativi al presente giudizio da parte della Corte Costituzionale - ritiene in definitiva non manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2 lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2,. lett. e), della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Pertanto, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, il T.A.R del Friuli - Venezia Giulia, dispone la remissione della questione all'esame della Corte Costituzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva questione di legittimità costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2, lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2, lett. e) della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che

N. 00691/2010 REG.RIC.

regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Dà atto che, con separata ordinanza assunta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011, è stata disposta la sospensione del giudizio in corso.

Dispone che, a cura della Segreteria, gli atti dello stesso siano trasmessi alla Corte Costituzionale per la risoluzione della prospettata questione e che la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonché al Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed al Presidente del Consiglio Regionale.

Rinvia la trattazione della domanda cautelare alla prima camera di consiglio utile successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale.

Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere

Manuela Sinigoi, Referendario, Estensore

N. 00691/2010 REG.RIC.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25 FEB. 2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

L'Assistente
Grazia Trinco

Copia conforme all'originale per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione FRIULI VENEZIA GIULIA
Roma, 3 GIU 2011

IL CANCELLIERE

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO UNICO)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
P.O. Attività specialistica per la redazione del Bollettino Ufficiale della Regione
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2037
Fax +39 040 377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi del Regolamento recante le norme per le pubblicazioni del B.U.R.:

- - gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo.
- - i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione.
  - tale procedura consente, tra l'altro, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in forma anticipata rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il pagamento anticipato della spesa di pubblicazione;
  - gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina.
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word).
- La pubblicazione di avvisi, inserzioni ecc. avverrà previo **PAGAMENTO ANTICIPATO** della corrispettiva spesa nelle forme in seguito precisate, fatte salve specifiche e motivate deroghe.
  A comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio provveditorato e SS.GG. – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione del la richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	OBBLIGATORIA	€ 0,04
A.1)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	OBBLIGATORIA	€ 0,06
B.1)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	OBBLIGATORIA	€ 0,10
C.1)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	OBBLIGATORIA	€ 120,00
A.1/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	OBBLIGATORIA	€ 180,00
B.1/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax)	OBBLIGATORIA	€ 300,00
C.1/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Esclusivamente** per la pubblicazione degli Statuti dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane della Regione Friuli Venezia Giulia, e/o loro parziali modifiche, sono applicate le seguenti agevolazioni:
  PROVINCE e COMUNI con più di 5.000 abitanti — riduzione del 50% su tariffe A e B
  COMUNI con meno di 5.000 abitanti — riduzione del 75% su tariffe A e B
  COMUNITÀ MONTANE — riduzione del 50% su tariffe A e B
- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD — € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 — € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 — € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare — € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare — € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO — € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture — IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME – SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG. – CORSO CAVOUR, 1 – 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709** intestato a **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste** (per diverse modalità di pagamento rivolgersi all'Ufficio amministrazione B.U.R. del Servizio provveditorato e SS.GG.).

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS2®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio provveditorato e servizi generali